

J. E. g.

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il 29 MAR. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 155 del 25 MAR. 2005

Oggetto: Tribunale Lavoro Benevento – ricorsi ex art. 414. c.p.c. Bosco Brigida – Rotondo Emanuela – Galasso Giuseppe – Bianco Dionigio – Mollica Annamaria – Cavalluzzo Angelo – Iacico Immacolata – Rossi Emilia – Del Vecchio Luigi – Orsillo Rosa Maria – Imbelli Cosimo e Buono Mario C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno Venticinque del mese di Marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE [Firma]

LA GIUNTA

Premesso che con ricorsi notificati il 10/2/05 Bosco Brigida – Rotondo Emanuela – Galasso Giuseppe – Bianco Dionigio – Mollica Annamaria – Cavalluzzo Angelo – Iacico Immacolata – Rossi Emilia – Del Vecchio Luigi – Orsillo Rosa Maria – Imbelli Cosimo e Buono Mario agivano in giudizio contro questa Amministrazione per la corresponsione di differenze contrattuali dinanzi al Tribunale Lavoro di Benevento;

Con determine nn. 169/1/05; 170/1/05; 171/1/05; 172/1/05; 173/1/05; 174/1/05; 175/1/05; 176/1/05; 177/1/05; 178/1/05; 179/1/05; 180/1/05 si procedeva alla costituzione nei giudizi in questione con incarichi all'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorsi dinanzi al Tribunale Lavoro Benevento notificati il 10.2.05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determine nn. 169/1/05; 170/1/05; 171/1/05; 172/1/05; 173/1/05; 174/1/05; 175/1/05; 176/1/05; 177/1/05; 178/1/05; 179/1/05; 180/1/05;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione nei giudizi dell'Ente di cui alle determine nn. 169/1/05; 170/1/05; 171/1/05; 172/1/05; 173/1/05; 174/1/05; 175/1/05; 176/1/05; 177/1/05; 178/1/05; 179/1/05; 180/1/05; e autorizzare la costituzione nei giudizi promossi dinanzi il Tribunale Lavoro di Benevento notificati il 10/2/05 da , Bosco Brigida – Rotondo Emanuela – Galasso Giuseppe – Bianco Dionigio – Mollica Annamaria – Cavalluzzo Angelo – Iacicco Immacolata – Rossi Emilia – Del Vecchio Luigi – Orsillo Rosa Maria – Imbelli Cosimo e Buono Mario;
dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 238 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 29 MAR. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 29 MAR. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 15 APR. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 15 APR. 2005.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 15 APR. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per 2 copie
SETTORE AVVOCATURA
SETTORE _____
SETTORE _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

Capigruppo Capigruppo

il _____ prot. n. ES. 3262
il _____ prot. n. TP. h. 05
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____

10 FEB 2005

ORIGINALE

Tribunale di Benevento - sezione del Lavoro

Ricorso ex art.414 e segg.c.p.c.

Ill.mo Sig. Presidente,

la Sig.ra Bosco Brigida, nata il 14/08/1953, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Romano, giusta mandato a margine del presente atto, presso il cui Studio in Benevento al viale Mellusi n.40 elettivamente domicilia,

espone

quanto segue:

- 1)-con il decreto legislativo 23/12/1997 n.469 venivano conferite alle Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "mercato del lavoro", stabilendo altresì il trasferimento del personale dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti enti, lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di attuazione. Tale Decreto dettava, infatti, solo disposizioni di carattere generale per cui intervenivano in sua attuazione il D.P.C.M. 09/10/1998 ed il D.P.C.M. 05/08/1999.
- 2)-Con ordinanza n.325 del 26/11/1999 la Giunta Regionale della Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo passaggio del personale alle Province, lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In particolare l'art.7 di tale ordinanza indicava che il personale transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a

Mandato

Avv. FRANCESCO

ROMANO

Vi nomino mio procuratore difensore nella controversia giudiziale di cui al presente, compreso espressamente fase di esecuzione, di opposizione e/o di appello.

Vi conferisco il formale espresso potere di sottoscrivere il presente atto e di proporre lo riterrete opportuno, mande nuove anche nei confronti di terzi e motivi aggiunti. Vi conferisco, altresì la facoltà di richiedere pignoramenti mobiliari, presso terzi ed immobiliari, di proporre istanze di sfratto e quant'altro necessario ad ottenere il soddisfacimento del diritto.

Vi conferisco inoltre ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare, rinviare, quietanzare ed incaricare. Ritengo fin d'ora per ratificato il Vs. operato.

Eleggo domicilio presso il studio

Benevento, 18-05-06

Brigida Bosco
Francesco Romano



Avv. Francesco Romano

svolgere , sotto la direzione della Regione Campania ,ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento , le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

3)-con delibera n.8379 del 03/12/1999, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia, del personale trasferito sulla premessa del D.lgs. 23/12/1997 n.469 oltre che della L.R.12/08/1998 n.14 e del D.P.C.M. del 05/08/1999 con cui " sono state trasferite le risorse umane ,strumentali, informatiche,finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo :

a)- all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;

b)- al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;

c)- all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;

d)-all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;

e)-a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente" considerato che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di riferimento, si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione

venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati;

DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica."; delibera

1)-di confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motiva;

2)-di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monocratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e);

3)-di precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;

4)-di trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale " e "Gestione delle

Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. Bilancio e Ragioneria e Tributi ed al Settore osservatorio del Mercato del Lavoro;

5)- di inviare inoltre al Direttore preposto della Direzione Regionale del Lavoro ed ai Direttori delle Direzioni provinciali del Lavoro della Campania per opportuna conoscenza;

6)-di trasmettere altresì la presente deliberazione ai Presidenti delle Province della Campania per opportuna conoscenza;

7)-omissis"

3)-Con delibera del 18/09/2000 avente ad oggetto:"trasferimento alla Provincia di Benevento del Personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale DPCM05/08/1999 (Tab a e B)" l'Amministrazione Provinciale di Benevento procedeva alla approvazione dei criteri per l'inquadramento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ad essa doveva essere trasferito,giusta la tabella A allegata al D.P.C.M. del 05/08/1999, analiticamente indicati nel dispositivo di tale atto deliberativo,subordinando però l'applicazione concreta di tali criteri necessari all'inquadramento e quindi quest'ultimo stesso "....all'accredito alla Provincia di Benevento delle risorse finanziarie, relative al personale ed alle funzioni e compiti conferiti, trasferite a detto titolo alla Regione Campania, che la medesima Regione Campania dovrà effettuare entro e non oltre 15 giorni prima della data di effettiva validità del presente provvedimento.La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità per gli effetti,in sede di contenzioso che dovessero derivare dalla gestione del personale trasferito sia dalle date anteriori al 26/11/1999 e sia dal 26/11/1999 alla data di effettivo inizio del rapporto funzionale del personale di cui all'allegato elenco da parte della Provincia di Benevento che si fissa alla data del giorno successivo alla validità del presente provvedimento.Dare atto che le attuali condizioni

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e alle Province. In sostanza il Ministero avrebbe erogato gli stipendi al personale trasferito fino al 31/03/2001.

4)-Operato tale trasferimento ed assumendo la concreta gestione del personale trasferito l'amministrazione Provinciale di Benevento emanava in data 10/04/2001 la delibera di presa d'atto di erogazione dello stipendio al personale ad essa trasferito .

Precisato quanto innanzi si deduce ancora che:

5)-l'istante già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, inquadrato attualmente nella fascia C1 (ex VI livello qualifica ministero), quale assistente amministrativo , nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddivisi:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.531,04;

-indennità per servizio per n.118 buoni pasto non percepiti (per Lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 548,48.

Tali circostanze sono documentate dalla nota della Amministrazione Provinciale di Benevento , settore Politiche del Lavoro,prot. n.503 del 27/01/2004 nella quale,peraltro, il Dirigente dell'Ufficio dr.

Luigi Velleca, nel trasmettere le informazioni richieste dallo scrivente Avvocato ai sensi della L.241/1990, precisava:"

"1-Gli impiegati in questione - tra cui l'istante- fino alla data de 26/11/1999 (data di trasferimento alla Regione ed agli Enti locali della Campania ai sensi del D.lgs. del 23/12/1997 n.469) quali dipendenti del Ministero del Lavoro hanno percepito le indennità previste dal contratto collettivo nazionale del Comparto Stato;

2-A far data dall'01/04/20001, gli stessi hanno percepito le indennità previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regione - Enti Locali;

3-Nel periodo dal 26/11/1999 al 31/03/2001 i predetti dipendenti non hanno percepito alcuna indennità, pur continuando a svolgere le stesse mansioni svolte in capo al Ministero del Lavoro, e, successivamente, svolte presso la Provincia;

4-.....omississ

6)- è indubbio il diritto dell'istante a percepire per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 i compensi di cui innanzi ed è altrettanto indubbio che obbligata a corrispondere gli stessi è la Regione Campania.

Dall'esame della normativa citata nei punti precedenti, la Regione Campania è, infatti, l'ente , nel periodo temporale 26/11/1999 - 31/03/2001 , gestore e quindi responsabile del personale trasferito , tanto da essere il solo ente legittimato a ricevere le risorse finanziarie per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti , ciò almeno sino al momento del successivo loro trasferimento alle Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:

-nota n.210039/F934 del 09/01/01 del Ministero del Lavoro nella quale testualmente si legge: "facendo seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota n. 210039/F934A del 08/11/2000, si reitera la necessità di garantire, nelle more della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi del decreto n. 469/97 la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31.03.01."

Dalla lettura della predetta nota appare chiaro come l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella fase per cui è causa sia stata estranea a qualsiasi tipo di intervento economico nella fase transitoria di attuazione della riforma, e come il 31.03.01 rappresentava la data ultima di intervento da parte del Ministero.

-nota prot. n.6146 del 28/06/2002 a firma del dr.Luigi Velleca diretta alla Regione Campania (Area Generale di Coordinamento AA.GG. Gestione e Formazione del personale) ed alla Provincia di Benevento (Settore AA.GG. e Personale) con la quale veniva fatto riferimento al provvedimento di liquidazione degli emolumenti dovuti ai lavoratori trasferiti , tra il ricorrente medesimo, ,precisando che la documentazione giustificativa era conservata agli atti d'ufficio. Si rappresentava inoltre che nelle more del passaggio avvenuto alla data del 31/03/2001 del personale predetto dalla Regione Campania alla Provincia di Benevento il personale nella quasi totalità aveva avviato una vertenza legale per gli emolumenti accessori maturati e non percepiti relativamente al periodo 26/11/1999 - 31/03/2001;

-nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: "Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001" con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo- e per il periodo citato :

- buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;
- lavoro straordinario effettuato;
- missioni e trasferte;
- rimborso compenso per ferie non fruite.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

- indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;
- fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17 comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL. .

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

7)-il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo;

Tutto quanto sopra premesso, esso istante come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

a codesto Tribunale adito quale Giudice del Lavoro

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, e chiede fissarsi udienza per la comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso per ivi, previa ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa :

al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa;

al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;

al numero delle missioni effettuate;

Tali dati sono tutti rilevabili dai fogli di presenza e dagli altri documenti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;

2- prova testimoniale sulle seguenti circostanze d tutte precedute dalla locuzione "vero che":

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui la ricorrente medesima - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale";

2b-"il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia C1 (ex VI livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il

26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddiviso:

1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.531,04;

2-indennità per servizio (n.118 buoni pasto non percepiti per lire 9.000 ciascuno) per € 548,48" ;

c-"i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi";

Si indicano a teste su tali circostanze il dr. Luigi Velleca e la dr.ssa Giovanna Romano, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati;

conseguentemente sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'On.le Tribunale adito , per le causali espresse innanzi:

1)-accertare e dichiarare,anche ai sensi dell'articolo 36 della Cost., il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.531,04 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.118 buoni pasto non percepiti per un totale di € 548,48 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.531,04 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.118 buoni pasto non percepiti per un totale di € 548,48 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del giudizio.

Si esibiscono e depositano i documenti come da indice atti.

Benevento,li 18/03/2004.

Avv. Francesco Romano

Depositato in cancelleria oggi

22.3.04

Il Cancelliere

Si assegna al dr.

Dott.ssa Anna Carla Catalano

Benevento, li

26 MAR. 2004

Il Presidente del Tribunale

Il Giudice designato letto il ricorso che precede fissa per la comparizione delle parti e la sua discussione l'udienza del 29-11-04
Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto nei termini di legge.

Benevento, li 5-4-04

Il Giudice

TRIBUNALE DI BENEVENTO (AV) - SEZIONE LAVORO - DR. ROMANOCARLA CATALANO-UD.29.11.2004Memoria difensiva

Per la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente
p.t. della Giunta Regionale, rappresentato e difeso
dall'Avv. Rocco de Girolamo, come da procura generale
ad lites per Notar Stefano Cimmino n.35093 del
24.9.2002 e Decreto Dirigenziale di incarico, e con
lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento
alla Via Arco Traiano c/o Genio Civile

CONVENUTA

CONTRO

BOSCO BRIGIDA, rapp.to e difeso dall'
avv.to Francesco Romano

RICORRENTE

FATTO E DIRITTO

Dopo la fissazione dell'udienza di discussione in
calce al ricorso, c/p ha provveduto alla notifica
dell'atto alla Regione Campania, con ciò sostanzando
la vocatio in jus.

La domanda tende ad ottenere dalla Regione il
pagamento di compensi maturati dal 26.11.99 al
31.3.2001 per un presunto rapporto di dipendenza con
la stessa.

La Regione Campania, come in epigrafe rapp.ta e

- 1 -

DEPOSITO IN DATA 25 NOV. 2004
CAUSA

difesa, impugna ogni avversa richiesta e deduzione per i seguenti motivi:

Il ricorrente mai ha avuto un rapporto di lavoro con la convenuta.

Infatti, come lo stesso ricorrente assume in ricorso, il rapporto organico di lavoro è continuato fino al 31.3.2001, data in cui il ricorrente è stato definitivamente inquadrato nei ruoli della Provincia, e fino a tale ultima data è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro.

Nel periodo di cui alla controversia il ricorrente ha svolto effettivamente attività per conto della Provincia e a questa deve rivendicare eventuali mancati pagamenti di elementi accessori che esulano dagli istituti contrattuali che formano la parte fissa della retribuzione che è stata giustamente pagata dal Ministero.

Sul bilancio della Provincia gravano gli oneri finanziari e gli importi superiori a quelli già goduti dal personale in servizio, così come stabilito anche dalla deliberazione della G.R.6. n.2957 dell'11.4.2000 punto 1 lett.d).

Le funzioni e compiti di cui all'art.2 del D.Lgs. n.469 del 23.12.1997, in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro sono stati conferiti

alle Regioni.

La Regione Campania in adesione agli indirizzi dettati dal suindicato decreto legislativo ha pubblicato, in virtù dell'art.4 dello stesso, la L.R.n.14 del 13.8.1998.

Tale legge con l'art.11 attribuisce alle Province" i servizi relativi all'orientamento e alla formazione del lavoro nonché le funzioni amministrative riferite al collocamento ed ai servizi per l'impiego, come specificato nell'art.2 comma 1 e art.4 lettere e), g) del D.Lgs.469/97. In virtù di tale ultimo articolo e legge regionale citata la Regione Campania esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica in materia di politiche per il lavoro e provvede agli altri adempimenti previsti dall'art.2 del D.Lgs.23/12/97 n.469 mentre le Province, al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni nel rispetto degli atti di programmazione di cui al punto 3 dell'art.11 della legge regionale promuovono attraverso i Centri per l'impiego l'erogazione dei servizi.

Tale attività è stata ed è svolta dalla Provincia con il personale di cui il ricorrente ne ha fatto evidentemente parte.

In virtù dell'art. 15 della L.R. 14/98 tale personale proveniente dal Ministero doveva essere trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite entro 365 gg. dall'entrata in vigore della legge. Per l'esercizio di tali funzioni la Provincia ha utilizzato unicamente il personale proveniente dallo Stato e agli stessi deve rispondere per eventuali mancati pagamenti.

In fattispecie analoga è stata già emessa sentenza dal Tribunale di Benevento sez. lavoro (cfr. atti).

SI CONCLUDE

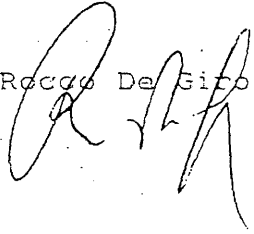
per la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e la sua estromissione dal presente giudizio.

In ogni caso rigettare il ricorso perchè improcedibile, inammissibile ed infondato, e per l'effetto con condanna alle spese per la temerarietà della lite nei confronti della Regione.

Si producono: originale ricorso, procura ad lites e provvedimento di incarico e sentenza n. 328/03 del Tribunale di Benevento-sezione lavoro-dr De Risi.

Benevento lì

Avv. Riccardo De Girolamo



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Sezione Lavoro

Processo Verbale di Prima Udienza

L'anno 2004, il giorno 23 del mese di NOVEMBRE alle ore

nel Tribunale di Benevento, innanzi a noi Dott. CATALANO

con l'assistenza del sottoscritto Assistente

E' stata chiamata la causa promossa da BOSCO BRIGIDA

RICORRENTE

Rappr.to e difeso dall'Avvocato

Contro

REGIONE CAMPANIA

RESISTENTE

Iscritta al n. 1431/04 R.A.G.C., avente ad oggetto: Differenzia utabativa.

Sono comparsi: E' comparsa l'Avv. Giovanna Perina per delega dell'Avv. F. Romano per il resistente. La quale si è aperta al verso introduttivo del giudizio chiedendone l'integrale accoglimento. L'Avv. Perina impugnava e contestava le memorie difensive di controparte ed insiste per l'annullamento dei mezzi istruttori con cui articolati nel verso introduttivo del giudizio. Sono presenti ai fini della pratica fornire a

e Gertien Bokken.

È, altresì, presente per la depone Calipawa L'Avv. Gian
Maudato, ~~la~~ per delega dell'Avv. De Groenew, la
impugna e contesta per ex adverso debito e prodotto
operto alle memorie difensive depositate delle quali
integrale accoglimento.

Il giudice

ritenuto necessario decidere sulle eccezioni in via prelimi-
nare all'uso dell'ordine del 17/1/05 con
per note f. e 15 giorni più.

COPIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE DEL LAVORO

NOTE ILLUSTRATIVE AUTORIZZATE

Udienza 17/01/2005 - dr.ssa Anna Carla Catalano

per

BOSCO BRIGIDA

contro

La Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale;

I

I fatti per cui è causa sono analiticamente descritti nel ricorso introduttivo del giudizio, di conseguenza ad esso per brevità in questa sede rimandiamo.

II

La Regione Campania, costituendosi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, limitandosi per il resto ad una generica richiesta di rigetto del ricorso perché improcedibile, inammissibile ed infondato, con la conseguenziale condanna del ricorrente alle spese, per la "temerarietà" della lite nei confronti di essa Regione.

La Regione Campania basa la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di non aver mai avuto un rapporto di lavoro con il ricorrente. Sostiene infatti la Regione che, nel periodo per cui è controversia, il ricorrente è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro, per quanto concerne la parte fissa della retribuzione, mentre per quanto concerne il pagamento delle voci accessorie richieste in ricorso, allo stesso avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione Provinciale di Benevento per la quale esso ricorrente, sostiene l'ente resistente ha svolto effettivamente attività.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
03.01.2005
IL CANCELLIERE

A fondamento giuridico di tale tesi, che vedrebbe la Provincia di Benevento unica legittimata passiva della domanda proposta dal ricorrente, la Regione Campania cita la propria Legge Regionale n. 14 del 1998, art. 11.

La tesi della Regione Campania non è assolutamente condivisibile.

Le ragioni giuridiche e di fatto per cui il ricorrente ha individuato la Regione Campania quale legittimato passivo della domanda relativa al pagamento dei compensi "accessori" per il periodo 26/11/1999-31/03/2001, sono anch'esse analiticamente indicate nel ricorso e ad esse rimandiamo onde evitare una inutile ripetizione. Certo è che dall'esame analitico della normativa e delle delibere, nonché dalla documentazione acquisita dal ricorrente e depositata in uno al ricorso, risulta chiaro come la Regione Campania sia stata in tale periodo intermedio ente gestore dell'attività del ricorrente medesimo.

In tal senso si è già pronunciato codesto Tribunale in controversie del tutto analoghe (sentenza n. 2061/2003, dott.ssa Catalano e n. 4098/2003, dott. De Pietro) le quali hanno chiaramente enunciato l'estraneità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, relativamente alla domanda proposta da alcuni colleghi dell'attuale ricorrente per il pagamento degli emolumenti accessori di cui al periodo 26/11/1999-31/03/2001, sul principio che *"...nella fase transitoria, dunque, nessuna responsabilità può essere addebitata all'ente resistente (Provincia di Benevento, n.d.r.), posto che in detto periodo vi è stata continuità del rapporto lavorativo con il Ministero, continuità garantita con ordinanza n. 325 del 29/11/1999 dalla Regione Campania, la quale consentiva la continuazione delle funzioni e dei compiti svolti presso gli uffici già assegnati."*

Nell'affermazione degli stessi principi si è sostanzialmente pronunciato il Tribunale di Benevento anche nella stessa sentenza citata dalla Regione Campania, n. 328/2003 del dr. De Risi.

In tale decisione infatti testualmente si afferma: *" In entrambi i casi la Provincia non appare diretta destinataria degli effetti dei provvedimenti adottati e,*

soprattutto, non è provato in causa e comunque non risulta quando mai ed in che modo la Provincia, già dal 29/11/1999 e comunque prima del 18/09/2000 si sia mai ingerita nel servizio, organizzandolo e dirigendolo.

Vero è che quella delibera del 18/09/2000 dichiara di inserire il nuovo personale nell'organico provinciale a decorrere dal 26/11/1999, ma questo vale solo per l'aspetto e l'assetto normativo, non anche ai fini economici."

Il rapporto di lavoro presuppone un contratto con prestazioni sinallagmatiche; anche se in linea di diritto non è vietato attribuire al medesimo effetti giuridici retroattivi, ciò non può valere per la parte economica, in quanto resta priva di causa la retribuzione per prestazioni passate non rese oppure rese ad altri."

La decisione emessa dal Tribunale di Benevento del dott. De Risi, quindi non è assolutamente conforme a quanto sostenuto da controparte in quanto esclude una legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la maggior parte del periodo per cui è controversia, e precisamente dal 26/11/1999 al 05/11/2000, ritenendola esistere solo e limitatamente al periodo che va dal periodo 06/11/2000 al 31/03/2001.

Questa difesa chiaramente non condivide quest'ultima parte della sentenza ritenendo al contrario che quanto statuito dall'Amm.ne Provinciale di Benevento con la delibera del 18/09/2000 abbia avuto materiale efficacia solo a fare data dal 01/04/2001, così come peraltro statuito nella giurisprudenza prevalente del Tribunale di Benevento con le sentenze citate nn. 2061/2003 e 4098/2003.

Entrando nel merito delle questioni le richieste avanzate dal ricorrente in relazione alle attività prestate sono state documentalmente provate.

Viene in rilievo inoltre il comportamento processuale della Regione Campania che sul punto si è limitata ad una generica impugnativa, implicitamente confermando quindi la fondatezza della domanda, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione ss.uu. n. 11353/2004.

In ogni caso si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nel ricorso.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso così come proposto, ivi comprese le richieste istruttorie, con ogni conseguenza di legge.

Si esibiscono e depositano, nel fascicolo di parte relativo al giudizio, pendente innanzi codesto Giudicante, tra il sig. Bianco Dionigio e la Regione Campania, rubricato al n. 1434/2004 r.g., le sentenze nn. 328/2003 (dott. De Risi), 2061/2003 (dott.ssa catalano) e 4098/2003 (dott. De Pietro), Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, e la sentenza Cassazione ss.uu. n. 11353/2004.

Benevento, 31/12/2004.

Avv. Francesco Romano



Stott. in: Angela Lepore, Fabiana Merello, Annamaria
e Giuliana Baldini.

È, altresì, presente per la Regione Campania l'Avv. Gian
Maurizio, ~~per~~ per delega dell'Avv. De Girolamo, per
impugnare e contestare ogni ex adverso dolo e frode
operta alle memore difensore depositate delle perizie e
integrare accoglimento.

Il Giudice

ritenuto necessario deciden nelle esecuzioni in esecuzioni
in e di loro all'ordine del 17/1/05 - con
per nota f - e 15 giorni in e

Successivamente all'udienza del 17/01/05
l'Avv. Giovanni Ferraro per delega dell'Avv. Francesco Romano
per il momento la quale si riporta al corso introduttivo
del giudizio ed alle note già depositate, chiedendo
l'integrare accoglimento ed in ogni caso in sede per
l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati
nel corso introduttivo del giudizio ed in particolare
chiede l'ammissione delle prove testimoniali.

È presente per la Regione Campania l'Avv. Gianmichele
Maurizio, per delega dell'Avv. De Girolamo, per
impugnare nelle esecuzioni e deduzioni di cui alla
memoria difensiva -

Il Giudice

ritenuto necessario autorizza parte ucraina alle dimissioni
in corso del Ministero del Lavoro e dell'Amministrazione
Provinciale di Benevento, rinviando all'udienza
del 11/04/2005.

Il Giudice

Provincia di Benevento
 AOO: Prot. Generale
 Registro Protocollo Entrata
 Nr. Prot. 0003171 Date 11/02/2005
 Oggetto RICORSO SIG. ROTONDO
 EMANUELA
 Dest: Avvocatura Settore: [...]

10 FEB 2005

unale di Benevento - sezione del Lavoro

Ricorso ex art.414 e segg.c.p.c.

Ill.mo Sig. Presidente,

la Sig.ra Rotondo Emanuela, nata il 11/09/1953, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Romano, giusta mandato a margine del presente atto, presso il cui Studio in Benevento al viale Mellusi n.40 elettivamente domicilia,

espone

quanto segue:

1)-con il decreto legislativo 23/12/1997 n.469 venivano conferite alle Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "mercato del lavoro", stabilendo altresì il trasferimento del personale dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti enti, lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di attuazione. Tale Decreto dettava, infatti, solo disposizioni di carattere generale per cui intervenivano in sua attuazione il D.P.C.M. 09/10/1998 ed il D.P.C.M. 05/08/1999.

2)-Con ordinanza n.325 del 26/11/1999 la Giunta Regionale della Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo passaggio del personale alle Province, lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In particolare l'art.7 di tale ordinanza indicava che il personale transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a

Mandato

Avv. FRANCESCO

Rotondo

Vi nomino mio procuratore difensore nella controversia giudiziaria di cui al presente ricorso, compreso espressamente fase di esecuzione, di opposizione e/o di appello.

Vi conferisco il formale espresso potere di sottoscrivere il presente atto e di proporre lo riterrete opportuno, mande nuove anche nei confronti di terzi e motivi aggiunti. Vi conferisco, altresì la facoltà di richiedere pignoramenti mobiliari, presso terzi ed immobiliari, di proporre istanze di revoca e quant'altro necessario ad ottenere il soddisfo del diritto.

Vi conferisco inoltre ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare, rinviare, quietanzare ed incassare. Ritengo fin d'ora per ratificato il Vs. operato. Eleggo domicilio presso il studio.

Benevento, 18-03-05

Cantarella

Settore Avvocatura

Prot. n. 018

Ds. 15.2.05

Avv. Francesco Romano
 Benevento - Tel. 0824 314178 - 0824 314184 - Fax 0824 314184
 e-mail: fromano@avvocatofrancescoromano.it

svolgere , sotto la direzione della Regione Campania ,ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento , le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

3)-con delibera n.8379 del 03/12/1999, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia,del personale trasferito sulla premessa del D.lgs. 23/12/1997 n.469 oltre che della L.R.12/08/1998 n.14 e del D.P.C.M. del 05/08/1999 con cui " sono state trasferite le risorse umane ,strumentali, informatiche,finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo :

a)- all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;

b)- al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;

c)- all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;

d)-all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;

e)-a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente" considerato che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di riferimento, si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione

venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati;

DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica."; **delibera**

1)-di confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motiva;

2)-di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monocratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e);

3)-di precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;

4)-di trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale " e "Gestione delle

Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. Bilancio e Ragioneria e Tributi ed al Settore osservatorio del Mercato del Lavoro;

5)- di inviare inoltre al Direttore preposto della Direzione Regionale del Lavoro ed ai Direttori delle Direzioni provinciali del Lavoro della Campania per opportuna conoscenza;

6)-di trasmettere altresì la presente deliberazione ai Presidenti delle Province della Campania per opportuna conoscenza;

7)-omissis"

3)-Con delibera del 18/09/2000 avente ad oggetto:"trasferimento alla Provincia di Benevento del Personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale DPCM05/08/1999 (Tab a e B)" l'Amministrazione Provinciale di Benevento procedeva alla approvazione dei criteri per l'inquadramento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ad essa doveva essere trasferito,giusta la tabella A allegata al D.P.C.M. del 05/08/1999, analiticamente indicati nel dispositivo di tale atto deliberativo,subordinando però l'applicazione concreta di tali criteri necessari all'inquadramento e quindi quest'ultimo stesso "....all'accredito alla Provincia di Benevento delle risorse finanziarie, relative al personale ed alle funzioni e compiti conferiti, trasferite a detto titolo alla Regione Campania, che la medesima Regione Campania dovrà effettuare entro e non oltre 15 giorni prima della data di effettiva validità del presente provvedimento.La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità per gli effetti,in sede di contenzioso che dovessero derivare dalla gestione del personale trasferito sia dalle date anteriori al 26/11/1999 e sia dal 26/11/1999 alla data di effettivo inizio del rapporto funzionale del personale di cui all'allegato elenco da parte della Provincia di Benevento che si fissa alla data del giorno successivo alla validità del presente provvedimento.Dare atto che le attuali condizioni

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e alle Province. In sostanza il Ministero avrebbe erogato gli stipendi al personale trasferito fino al 31/03/2001.

4)-Operato tale trasferimento ed assumendo la concreta gestione del personale trasferito l'amministrazione Provinciale di Benevento emanava in data 10/04/2001 la delibera di presa d'atto di erogazione dello stipendio al personale ad essa trasferito .

Precisato quanto innanzi si deduce ancora che:

5)-l'istante già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, con la qualifica di operatore amministrativo , inquadrato attualmente nella fascia B₃ (ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddivisi:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

-indennità per servizio per n.131 buoni pasto non percepiti (per lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 608,90;

Tali circostanze sono documentate dalla nota della Amministrazione Provinciale di Benevento , settore Politiche del Lavoro,prot. n.503 del 27/01/2004 nella quale,peraltro, il Dirigente dell'Ufficio dr.

STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO ROMANO

Luigi Velleca, nel trasmettere le informazioni richieste dallo scrivente Avvocato ai sensi della L.241/1990, precisava:"

"1-Gli impiegati in questione - tra cui l'istante- fino alla data de 26/11/1999 (data di trasferimento alla Regione ed agli Enti locali della Campania ai sensi del D.lgs. del 23/12/1997 n.469) quali dipendenti del Ministero del Lavoro hanno percepito le indennità previste dal contratto collettivo nazionale del Comparto Stato;

2-A far data dall'01/04/20001, gli stessi hanno percepito le indennità previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regione - Enti Locali;

3-Nel periodo dal 26/11/1999 al 31/03/2001 i predetti dipendenti non hanno percepito alcuna indennità, pur continuando a svolgere le stesse mansioni svolte in capo al Ministero del Lavoro, e, successivamente, svolte presso la Provincia;

4-.....omississ

6)- è indubbio il diritto dell'istante a percepire per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 i compensi di cui innanzi ed è altrettanto indubbio che obbligata a corrispondere gli stessi è la Regione Campania.

Dall'esame della normativa citata nei punti precedenti, la Regione Campania è, infatti, l'ente , nel periodo temporale 26/11/1999 - 31/03/2001 , gestore e quindi responsabile del personale trasferito , tanto da essere il solo ente legittimato a ricevere le risorse finanziarie per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti , ciò almeno sino al momento del successivo loro trasferimento alle Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:

-nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: "Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001" con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo- e per il periodo citato :

- buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;
- lavoro straordinario effettuato;
- missioni e trasferte;
- rimborso compenso per ferie non fruite.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

- indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;
- fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17 comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL. .

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

7)-il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo;

Tutto quanto sopra premesso, esso istante come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

a codesto Tribunale adito quale Giudice del Lavoro

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, e chiede fissarsi udienza per la comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso per ivi, previa ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa:

- al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa,;
- al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;
- al numero delle missioni effettuate.

Tale documentazione è rilevabile dai fogli di presenza e dagli altri atti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;

2- prova testimoniale sulle seguenti circostanze d tutte precedute dalla locuzione "vero che":

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale tra cui anche il ricorrente";

2b-"il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia B₃ (ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il

26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddiviso:

1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

2-indennità per servizio (n.131 buoni pasto non percepiti per lire 9.000 ciascuno) per € 608,90";

c-"i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi";

Si indicano a teste su tali circostanze il **dr. Luigi Velleca** e la **dr.ssa Giovanna Romano**, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati;

conseguentemente sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'On.le Tribunale adito , per le causali espresse innanzi:

1)-accertare e dichiarare ,anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione,il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.131 buoni pasto non percepiti per un totale di € 608,90 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.131 buoni pasto non percepiti per un totale di € 608,90 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del giudizio.

Si esibiscono e depositano i documenti come da indice atti.

Benevento,li 18/03/2004

Avv. Francesco Romano

Depositato in cancelleria oggi

22.3.04

Il Cancelliere

Si assegna al dr.

Dott.ssa Anna Carla Catalano

Benevento, lì

26 MAR. 2004

Il Presidente del Tribunale

Il Giudice designato letto il ricorso che precede fissa per la comparizione delle parti e la sua discussione l'udienza del 29-11-04

Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto nei termini di legge.

Benevento, lì 5-4-04

Il Giudice

TRIBUNALE DI BENEVENTO (AV) - SEZIONE LAVORO DELANNOCARLA CATALANO-UD.29.11.2004Memoria difensiva

Per la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente
p.t. della Giunta Regionale, rappresentato e difeso
dall'Avv. Rocco de Girolamo, come da procura generale
ad lites per Notar Stefano Cimmino n.35093 del
24.9.2002 e Decreto Dirigenziale di incarico, e con
lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento
alla Via Arco Traiano c/o Genio Civile

CONVENUTA

CONTRO

ROTONDO EMANUELA, rapp.to e difeso dall'
avv.to Francesco Romano

RICORRENTE

FATTO E DIRITTO

Dopo la fissazione dell'udienza di discussione in
calce al ricorso, c/p ha provveduto alla notifica
dell'atto alla Regione Campania, con ciò sostanzando
la vocatio in jus.

La domanda tende ad ottenere dalla Regione il
pagamento di compensi maturati dal 26.11.99 al
31.3.2001 per un presunto rapporto di dipendenza con
la stessa.

La Regione Campania, come in epigrafe rapp.ta e

- 1 -

RECEVUTA
25 NOV 2004
CCL
CANCELLIERE

difesa, impugna ogni avversa richiesta e deduzione per i seguenti motivi:

Il ricorrente mai ha avuto un rapporto di lavoro con la convenuta.

Infatti, come lo stesso ricorrente assume in ricorso, il rapporto organico di lavoro è continuato fino al 31.3.2001, data in cui il ricorrente è stato definitivamente inquadrato nei ruoli della Provincia, e fino a tale ultima data è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro.

Nel periodo di cui alla controversia il ricorrente ha svolto effettivamente attività per conto della Provincia e a questa deve rivendicare eventuali mancati pagamenti di elementi accessori che esulano dagli istituti contrattuali che formano la parte fissa della retribuzione che è stata giustamente pagata dal Ministero.

Sul bilancio della Provincia gravano gli oneri finanziari e gli importi superiori a quelli già goduti dal personale in servizio, così come stabilito anche dalla deliberazione della G.R.G. n.2957 dell'11.4.2000 punto 1 lett.d).

Le funzioni e compiti di cui all'art.2 del D.Lgs. n.469 del 23.12.1997, in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro sono stati conferiti

alle Regioni.

La Regione Campania in adesione agli indirizzi dettati dal suindicato decreto legislativo ha pubblicato, in virtù dell'art.4 dello stesso, la L.R.n.14 del 13.8.1998.

Tale legge con l'art.11 attribuisce alle Province" i servizi relativi all'orientamento e alla formazione del lavoro nonché le funzioni amministrative riferite al collocamento ed ai servizi per l'impiego, come specificato nell'art.2 comma 1 e art.4 lettere e), g) del D.Lgs.469/97. In virtù di tale ultimo articolo e legge regionale citata la Regione Campania esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica in materia di politiche per il lavoro e provvede agli altri adempimenti previsti dall'art.2 del D.Lgs.23/12/97 n.469 mentre le Province, al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni nel rispetto degli atti di programmazione di cui al punto 3 dell'art.11 della legge regionale promuovono attraverso i Centri per l'impiego l'erogazione dei servizi.

Tale attività è stata ed è svolta dalla Provincia con il personale di cui il ricorrente ne ha fatto evidentemente parte.

In virtù dell'art. 15 della L.R. 14/98 tale personale proveniente dal Ministero doveva essere trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite entro 365 gg. dall'entrata in vigore della legge.

Per l'esercizio di tali funzioni la Provincia ha utilizzato unicamente il personale proveniente dallo Stato e agli stessi deve rispondere per eventuali mancati pagamenti.

In fattispecie analoga è stata già emessa sentenza dal Tribunale di Benevento sez. lavoro (cfr. atti).

SI CONCLUDE

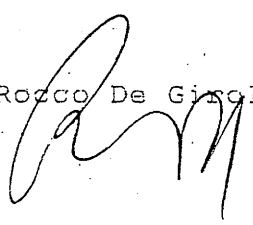
per la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e la sua estromissione dal presente giudizio.

In ogni caso rigettare il ricorso perchè improcedibile, inammissibile ed infondato, e per l'effetto con condanna alle spese per la temerarietà della lite nei confronti della Regione.

Si producono: originale ricorso, procura ad lites e provvedimento di incarico e sentenza n. 328/03 del Tribunale di Benevento-sezione lavoro-dr De Risi.

Benevento lì

Avv. Rocco De Girolamo



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Sezione Lavoro

Processo Verbale di Prima Udienza

L'anno 2004, il giorno 23 del mese di NOVEMBRE alle ore

nel Tribunale di Benevento, innanzi a noi Dott. CATALANO

con l'assistenza del sottoscritto Assistente

E' stata chiamata la causa promossa da ROTONDO ETANUELA

RICORRENTE

Rappr.to e difeso dall'Avvocato

Contro

REGIONE CAMPANIA

RESISTENTE

Iscritta al n. 1447/04 R.A.G.C., avente ad oggetto: Differenze tributarie

Sono comparsi: E' comparsa l'Avv. Giovanna Perina per delega dell'Avv. F. Romano per il resistente. Per quel che riguarda il mezzo introduttivo del giudizio che tendeva all'integrato accoglimento, l'Avv. Perina impugnava e contestava la memoria difensiva di controparte e ad insistere per l'ammissione dei mezzi introduttivi con cinque articoli nel mezzo introduttivo del giudizio. Sono presenti ai fini della pratica fornire a

È, altresì, presente per la delega Callegari l'Avv. (Mandato, ~~la~~ per delega dell'Avv. De Groen, l'impegno e contestazione per ex adverso deciso e prodotto alla memoria obbligatoria depositata delle parti integrale accoglimento.

Il giudice

ritenuto necessario decidere sulle eccezioni in via preliminare ed in ordine all'ordine del 17/1/05 con la per nota f. e 15 giorni più e

h

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE DEL LAVORO

NOTE ILLUSTRATIVE AUTORIZZATE

Udienza 17/01/2005 - dr.ssa Anna Carla Catalano

per

- ROTO NDO EMANUELA -

contro

La Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale;

I

I fatti per cui è causa sono analiticamente descritti nel ricorso introduttivo del giudizio di conseguenza ad esso per brevità in questa sede rimandiamo.

II

La Regione Campania, costituendosi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, limitandosi per il resto ad una generica richiesta di rigetto del ricorso perché improcedibile, inammissibile ed infondato, con la conseguenziale condanna del ricorrente alle spese, per la "temerarietà" della lite nei confronti di essa Regione.

La Regione Campania basa la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di non aver mai avuto un rapporto di lavoro con il ricorrente. Sostiene infatti la Regione che, nel periodo per cui è controversia, il ricorrente è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro, per quanto concerne la parte fissa della retribuzione, mentre per quanto concerne il pagamento delle voci accessorie richieste in ricorso, allo stesso avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione Provinciale di Benevento per la quale esso ricorrente, sostiene l'ente resistente ha svolto effettivamente attività.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 03.01.05

A fondamento giuridico di tale tesi, che vedrebbe la Provincia di Benevento unica legittimata passiva della domanda proposta dal ricorrente, la Regione Campania cita la propria Legge Regionale n. 14 del 1998, art. 11.

La tesi della Regione Campania non è assolutamente condivisibile.

Le ragioni giuridiche e di fatto per cui il ricorrente ha individuato la Regione Campania quale legittimato passivo della domanda relativa al pagamento dei compensi "accessori" per il periodo 26/11/1999-31/03/2001, sono anch'esse analiticamente indicate nel ricorso e ad esse rimandiamo onde evitare una inutile ripetizione. Certo è che dall'esame analitico della normativa e delle delibere, nonché dalla documentazione acquisita dal ricorrente e depositata in uno al ricorso, risulta chiaro come la Regione Campania sia stata in tale periodo intermedio ente gestore dell'attività del ricorrente medesimo.

In tal senso si è già pronunciato codesto Tribunale in controversie del tutto analoghe (sentenza n. 2061/2003, dott.ssa Catalano e n. 4098/2003, dott. De Pietro) le quali hanno chiaramente enunciato l'estraneità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, relativamente alla domanda proposta da alcuni colleghi dell'attuale ricorrente per il pagamento degli emolumenti accessori di cui al periodo 26/11/1999-31/03/2001, sul principio che *"...nella fase transitoria, dunque, nessuna responsabilità può essere addebitata all'ente resistente (Provincia di Benevento, n.d.r.), posto che in detto periodo vi è stata continuità del rapporto lavorativo con il Ministero, continuità garantita con ordinanza n. 325 del 29/11/1999 dalla Regione Campania, la quale consentiva la continuazione delle funzioni e dei compiti svolti presso gli uffici già assegnati."*

Nell'affermazione degli stessi principi si è sostanzialmente pronunciato il Tribunale di Benevento anche nella stessa sentenza citata dalla Regione Campania, n. 328/2003 del dr. De Risi.

In tale decisione infatti testualmente si afferma: *" In entrambi i casi la Provincia non appare diretta destinataria degli effetti dei provvedimenti adottati e,*

soprattutto, non è provato in causa e comunque non risulta quando mai ed in che modo la Provincia, già dal 29/11/1999 e comunque prima del 18/09/2000 si sia mai ingerita nel servizio, organizzandolo e dirigendolo.

Vero è che quella delibera del 18/09/2000 dichiara di inserire il nuovo personale nell'organico provinciale a decorrere dal 26/11/1999, ma questo vale solo per l'aspetto e l'assetto normativo, non anche ai fini economici."

Il rapporto di lavoro presuppone un contratto con prestazioni sinallagmatiche; anche se in linea di diritto non è vietato attribuire al medesimo effetti giuridici retroattivi, ciò non può valere per la parte economica, in quanto resta priva di causa la retribuzione per prestazioni passate non rese oppure rese ad altri."

La decisione emessa dal Tribunale di Benevento del dott. De Risi, quindi non è assolutamente conforme a quanto sostenuto da controparte in quanto esclude una legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la maggior parte del periodo per cui è controversia, e precisamente dal 26/11/1999 al 05/11/2000, ritenendola esistere solo e limitatamente al periodo che va dal periodo 06/11/2000 al 31/03/2001.

Questa difesa chiaramente non condivide quest'ultima parte della sentenza ritenendo al contrario che quanto statuito dall'Amm.ne Provinciale di Benevento con la delibera del 18/09/2000 abbia avuto materiale efficacia solo a fare data dal 01/04/2001, così come peraltro statuito nella giurisprudenza prevalente del Tribunale di Benevento con le sentenze citate nn. 2061/2003 e 4098/2003.

Entrando nel merito delle questioni le richieste avanzate dal ricorrente in relazione alle attività prestate sono state documentalmente provate.

Viene in rilievo inoltre il comportamento processuale della Regione Campania che sul punto si è limitata ad una generica impugnativa, implicitamente confermando quindi la fondatezza della domanda, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione ss.uu. n. 11353/2004.

In ogni caso si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nel ricorso.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso così come proposto, ivi comprese le richieste istruttorie, con ogni conseguenza di legge.

Si esibiscono e depositano, nel fascicolo di parte relativo al giudizio, pendente innanzi codesto Giudicante, tra il sig. Bianco Dionigio e la Regione Campania, rubricato al n. 1434/2004 r.g., le sentenze nn. 328/2003 (dott. De Risi), 2061/2003 (dott.ssa catalano) e 4098/2003 (dott. De Pietro), Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, e la sentenza Cassazione ss.uu. n. 11353/2004.

Benevento, 31/12/2004.

Avv. Francesco Romano



clott. a: Angela Lepore, Fabiana Terebello, Annunziata
e Cristian Bellini.

alturi, presente per la depone Calceparre l'Avv. Gian
Mandato, ~~to per~~ per delega dell'Avv. De Grobano, la
impiegata e contestata per ex adverso deciso e prodotto
opporta alle memorie difensive depositate delle quali a
integrale accoglimento.

Il giudice

ritenuto necessario deciden nelle eccezioni - in e prelim
ri - e di loro di soluzione del 17/1/05 con Te
per note f - e 15 p - e

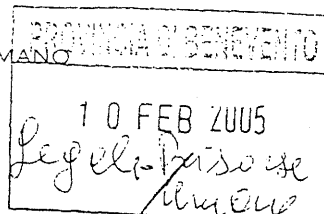
Successivamente all'udienza del 17/01/05 è comparso
l'Avv. Giovanni Perna per delega dell'Avv. Francesco Romano
per il narrante la quale si riporta al corso introduttivo
del giudizio ed alle note già depositate, chiedendo
l'integrale accoglimento ed in ogni caso essere per
l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati
nel corso introduttivo del giudizio ed in particolare
chiede l'ammissione della prova testimoniale.

È presente per la Depone Calceparre l'Avv. Gianella
Mandato, per delega dell'Avv. De Grobano, la quale
innanzi nelle eccezioni e deduzioni di lei alla
memoria difensiva -

Il Giudice

ritenuto necessario autorizza parte narrante alle chiamate
in causa del Ministero del Lavoro e dell'Amministrazione
Provinciale di Benevento, inviando all'udienza
del 11/04/2005.

Il Giudice



ORIGINALI

COPIA

Tribunale di Benevento - sezione del Lavoro

Ricorso ex art.414 e segg.c.p.c.

Ill.mo Sig. Presidente,

Il Sig. Galasso Giuseppe, nato il 10/10/1950, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Romano, giusta mandato a margine del presente atto, presso il cui Studio in Benevento al viale Mellusi n.40 elettivamente domicilia,

Settore Avvocatura

espone

Prot. n. 1007
Del 15.2.05

quanto segue:

1)-con il decreto legislativo 23/12/1997 n.469 venivano conferite alle Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "mercato del lavoro", stabilendo altresì il trasferimento del personale dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti enti, lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di attuazione. Tale Decreto dettava, infatti, solo disposizioni di carattere generale per cui intervenivano in sua attuazione il D.P.C.M. 09/10/1998 ed il D.P.C.M. 05/08/1999.

2)-Con ordinanza n.325 del 26/11/1999 la Giunta Regionale della Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo passaggio del personale alle Province, lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In particolare l'art.7 di tale ordinanza indicava che il personale transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a

Mandato

Sig. Avv. Francesco Romano

Vi nomino mio procuratore e difensore nella controversia e/o giudizio di cui al presente atto ivi compreso espressamente la fase di esecuzione, di opposizione e/o di appello.

Vi conferisco il formale ed espresso potere di sottoscrivere il presente atto e di proporre, se lo riterrete opportuno, domande nuove anche nei confronti di terzi e motivi aggiunti. Vi conferisco, altresì la facoltà di richiedere pignoramenti mobiliari, presso terzi ed immobiliari, di proporre istanze di vendita e quant'altro necessario ad ottenere il soddisfo del mio diritto.

Vi conferisco inoltre ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare, quietanzare ed incassare. Ritengo fin d'ora per rato e fermo il Vs. operato. Eleggo domicilio presso il V. studio.

Benevento, 16.03.05

F.to
F. Romano
E. Romano

F.to Avv. F. Romano

svolgere , sotto la direzione della Regione Campania ,ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento , le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

3)-con delibera n.8379 del 03/12/1999, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia,del personale trasferito sulla premessa del D.lgs. 23/12/1997 n.469 oltre che della L.R.12/08/1998 n.14 e del D.P.C.M. del 05/08/1999 con cui " sono state trasferite le risorse umane ,strumentali, informatiche,finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo :

a)- all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;

b)- al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;

c)- all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;

d)-all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;

e)-a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente" considerato che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di riferimento, si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione

venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati;
DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica."; delibera

1)-di confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motiva;

2)-di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monocratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e);

3)-di precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;

4)-di trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale " e "Gestione delle

Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. Bilancio e Ragioneria e Tributi ed al Settore osservatorio del Mercato del Lavoro;

5)- di inviare inoltre al Direttore preposto della Direzione Regionale del Lavoro ed ai Direttori delle Direzioni provinciali del Lavoro della Campania per opportuna conoscenza;

6)-di trasmettere altresì la presente deliberazione ai Presidenti delle Province della Campania per opportuna conoscenza;

7)-omissis"

3)-Con delibera del 18/09/2000 avente ad oggetto:"trasferimento alla Provincia di Benevento del Personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale DPCM05/08/1999 (Tab a e B)" l'Amministrazione Provinciale di Benevento procedeva alla approvazione dei criteri per l'inquadramento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ad essa doveva essere trasferito,giusta la tabella A allegata al D.P.C.M. del 05/08/1999, analiticamente indicati nel dispositivo di tale atto deliberativo,subordinando però l'applicazione concreta di tali criteri necessari all'inquadramento e quindi quest'ultimo stesso "...all'accredito alla Provincia di Benevento delle risorse finanziarie, relative al personale ed alle funzioni e compiti conferiti, trasferite a detto titolo alla Regione Campania, che la medesima Regione Campania dovrà effettuare entro e non oltre 15 giorni prima della data di effettiva validità del presente provvedimento.La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità per gli effetti,in sede di contenzioso che dovessero derivare dalla gestione del personale trasferito sia dalle date anteriori al 26/11/1999 e sia dal 26/11/1999 alla data di effettivo inizio del rapporto funzionale del personale di cui all'allegato elenco da parte della Provincia di Benevento che si fissa alla data del giorno successivo alla validità del presente provvedimento.Dare atto che le attuali condizioni

finanziarie della Provincia di Benevento nonché per i vincoli in materia di finanza degli enti locali non risultano reperibili nel bilancio del corrente anno finanziario, le risorse finanziarie per poter far fronte all'onere derivante dal presente provvedimento."

3)-Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/00 si disponeva il trasferimento alla Regione Campania nonché alle Amministrazioni Provinciali della stessa regione delle risorse finanziarie per le spese del personale trasferito e tanto in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/08/1999 recante l'individuazione delle risorse in materia di "mercato del lavoro" da trasferire alla Regione Campania. In particolare l'art. 3° di tale Decreto indicava le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie da trasmettere alle Province, disponendo che a decorrere dal 01/01/01 tali risorse sarebbero state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno previa correlata riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica.

La data del primo gennaio duemilauno veniva quindi indicata come data ultima entro la quale la Regione Campania doveva provvedere a trasferire all'ente Provincia le relative risorse finanziarie.

Tale data per problemi relativi all'effettuazione concreta del passaggio di tali risorse venne ad essere differita al 31/03/2001. Tanto è vero ciò che il Ministero del Lavoro con nota del 09/01/01 disponeva la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31/03/2001 in attesa della emanazione dei

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e alle Province. In sostanza il Ministero avrebbe erogato gli stipendi al personale trasferito fino al 31/03/2001.

4)-Operato tale trasferimento ed assumendo la concreta gestione del personale trasferito l'amministrazione Provinciale di Benevento emanava in data 10/04/2001 la delibera di presa d'atto di erogazione dello stipendio al personale ad essa trasferito .

Precisato quanto innanzi si deduce ancora che:

5)-l'istante già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, con la qualifica di collaboratore amministrativo , inquadrato attualmente nella fascia D1 (ex VII livello qualifica ministero), responsabile del reparto risorse umane e quindi preposta a posizioni organizzative di responsabilità , nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddiviso:

-compensi per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art.17,comma 2, lett. f del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L. integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale rientrante nella fascia "D" ,come l'istante, il tutto per complessivi € 1.032,91;

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del

C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.690,11;

-indennità per servizio per n.178 buoni pasto non percepiti (per Lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 827,37;

-compensi per n.252 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 2.870,28 (= € 11,39 compenso orario straordinario x n.252 ore di lavoro straordinario), o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni per un totale di € 292,04, o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

Tali circostanze sono documentate dalla nota della Amministrazione Provinciale di Benevento, settore Politiche del Lavoro, prot. n.503 del 27/01/2004 nella quale, peraltro, il Dirigente dell'Ufficio dr. Luigi Velleca, nel trasmettere le informazioni richieste dallo scrivente Avvocato ai sensi della L.241/1990, precisava:"

"1-Gli impiegati in questione - tra cui l'istante- fino alla data de 26/11/1999 (data di trasferimento alla Regione ed agli Enti locali della Campania ai sensi del D.lgs. del 23/12/1997 n.469) quali dipendenti del Ministero del Lavoro hanno percepito le indennità previste dal contratto collettivo nazionale del Comparto Stato;

2-A far data dall'01/04/2000, gli stessi hanno percepito le indennità previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regione - Enti Locali;

3-Nel periodo dal 26/11/1999 al 31/03/2001 i predetti dipendenti non hanno percepito alcuna indennità, pur continuando a svolgere le stesse mansioni

svolte in capo al Ministero del Lavoro, e, successivamente, svolte presso la Provincia;

4-Le precisazioni di cui al punto precedente analogamente valgono anche per quanto attiene alle mansioni di responsabilità svolte dai Sigg.ri Boffa Maria, Galasso Giuseppe, Mollica Anna Maria, Sorice Rosalba e Ventura Giuseppe in riferimento ai periodo sopra menzionati"

6)- è indubbio il diritto dell'istante a percepire per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 i compensi di cui innanzi ed è altrettanto indubbio che obbligata a corrispondere gli stessi è la Regione Campania.

Dall'esame della normativa citata nei punti precedenti, la Regione Campania è, infatti, l'ente, nel periodo temporale 26/11/1999 - 31/03/2001, gestore e quindi responsabile del personale trasferito, tanto da essere il solo ente legittimato a ricevere le risorse finanziarie per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti, ciò almeno sino al momento del successivo loro trasferimento alle Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:

-nota n.210039/F934 del 09/01/01 del Ministero del Lavoro nella quale testualmente si legge: "facendo seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota n. 210039/F934A del 08/11/2000, si reitera la necessità di garantire, nelle more della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi del decreto n. 469/97 la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31.03.01."

Dalla lettura della predetta nota appare chiaro come l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella fase per cui è causa sia stata estranea a qualsiasi tipo di intervento economico nella fase transitoria di attuazione della riforma, e come il 31.03.01 rappresentava la data ultima di intervento da parte del Ministero.

-nota prot. n.6146 del 28/06/2002 a firma del dr.Luigi Velleca diretta alla Regione Campania (Area Generale di Coordinamento AA.GG. Gestione e Formazione del personale) ed alla Provincia di Benevento (Settore AA.GG. e Personale) con la quale veniva fatto riferimento al provvedimento di liquidazione degli emolumenti dovuti ai lavoratori trasferiti , tra il ricorrente medesimo, ,precisando che la documentazione giustificativa era conservata agli atti d'ufficio. Si rappresentava inoltre che nelle more del passaggio avvenuto alla data del 31/03/2001 del personale predetto dalla Regione Campania alla Provincia di Benevento il personale nella quasi totalità aveva avviato una vertenza legale per gli emolumenti accessori maturati e non percepiti relativamente al periodo 26/11/1999 - 31/03/2001;

-nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: *"Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001"* con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo- e per il periodo citato :

-buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;

- lavoro straordinario effettuato;
- missioni e trasferte;
- rimborso compenso per ferie non fruita.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

- indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;
- fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17 comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL. .

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

7)-il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo;

Tutto quanto sopra premesso, esso istante come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

a codesto Tribunale adito quale Giudice del Lavoro

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, e chiede fissarsi udienza per la comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso per ivi, previa ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa :

al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa;

al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;

al numero delle missioni effettuate;

Tali dati sono tutti rilevabili dai fogli di presenza e dagli altri documenti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;

2- prova testimoniale sulle seguenti circostanze d tutte precedute dalla locuzione "vero che":

a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui la ricorrente medesima - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale";

b-"il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia D1 (ex VII livello qualifica ministero), era ed è responsabile reparto osservatorio mercato del lavoro, e quindi preposta a posizioni organizzative di responsabilità , nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddiviso:

1-compensi per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art.17, comma 2, lett. f del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L. integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale rientrante nella fascia "D", come l'istante, il tutto per complessivi € 1.032,91;

2-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.690,11;

3-indennità per servizio (n.178 buoni pasto non percepiti per lire 9.000 ciascuno) per € 827,37;

4)-compensi per n.252 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 2.870,28 (= € 11,39 compenso orario straordinario x n.252 ore di lavoro straordinario);

5)-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 per un totale di € 292,04";

c-i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi;

Si indica a teste su tali circostanze il dr. Luigi Velleca e la dr.ssa Giovanna Romano, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati;

conseguentemente sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'On.le Tribunale adito, per le causali espresse innanzi:

1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi della art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art.17, comma 2, lett. f del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L. integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale rientrante nella categoria "D", come l'istante, il tutto per complessivi € 1.032,91, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.690,11, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n178 buoni pasto non percepiti per un totale di € 827,37 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-compensi per n.252 ore lavoro straordinario prestato dal ricorrente per complessivi € 2870,28 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 per un totale di € 292,04;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art.17,comma 2, lett. f del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L. integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale rientrante nella categoria "D" ,come l'istante, il tutto per complessivi € 1.032,91, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.690,11, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.178 buoni pasto non percepiti per un totale di € 827,37 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-compensi per n.252 ore lavoro straordinario prestato dal ricorrente per complessivi € 2870,28 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente
nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999 -
31/03/2001 per un totale di €.292,04;

Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del giudizio.

Si esibiscono e depositano i documenti come da indice atti.

Benevento,li 18/03/2004.

Avv.Francesco Romano

Depositato in cancelleria oggi

22.3.04

Il Cancelliere

Si assegna al dr.

~~Dott.ssa Anna Carla Catalano~~

Benevento,li

12 6 MAR. 2004

Il Presidente del Tribunale

Il Giudice designato letto il ricorso che precede fissa per la
comparizione delle parti e la sua discussione l'udienza del 29-11-04

Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto nei termini di
legge.

Benevento,li 5-4-04

Il Giudice

COPIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO (AV) - SEZIONE LAVORO DR. ANNA

CARLA CATALANO-UD.29.11.2004

Memoria difensiva

Per la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente
p.t. della Giunta Regionale, rappresentato e difeso
dall'Avv. Rocco de Girolamo, come da procura generale
ad lites per Notar Stefano Cimmino n.35093 del
24.9.2002 e Decreto Dirigenziale di incarico, e con
lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento
alla Via Arco Traiano c/o Genio Civile

CONVENUTA

CONTRO

GALASSO GIUSEPPE, rapp.to e difeso dall'
avv.to Francesco Romano

RICORRENTE

FATTO E DIRITTO

Dopo la fissazione dell'udienza di discussione in
calce al ricorso, c/p ha provveduto alla notifica
dell'atto alla Regione Campania, con ciò sostanzando
la vocatio in jus.

La domanda tende ad ottenere dalla Regione il
pagamento di compensi maturati dal 26.11.99 al
31.3.2001 per un presunto rapporto di dipendenza con
la stessa.

La Regione Campania, come in epigrafe rapp.ta e

difesa, impugna ogni avversa richiesta e deduzione per i seguenti motivi:

Il ricorrente mai ha avuto un rapporto di lavoro con la convenuta.

Infatti, come lo stesso ricorrente assume in ricorso, il rapporto organico di lavoro è continuato fino al 31.3.2001, data in cui il ricorrente è stato definitivamente inquadrato nei ruoli della Provincia, e fino a tale ultima data è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro.

Nel periodo di cui alla controversia il ricorrente ha svolto effettivamente attività per conto della Provincia e a questa deve rivendicare eventuali mancati pagamenti di elementi accessori che esulano dagli istituti contrattuali che formano la parte fissa della retribuzione che è stata giustamente pagata dal Ministero.

Sul bilancio della Provincia gravano gli oneri finanziari e gli importi superiori a quelli già goduti dal personale in servizio, così come stabilito anche dalla deliberazione della G.R.6. n.2957 dell'11.4.2000 punto 1 lett.d).

Le funzioni e compiti di cui all'art.2 del D.Lgs. n.469 del 23.12.1997, in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro sono stati conferiti

alle Regioni.

La Regione Campania in adesione agli indirizzi dettati dal suindicato decreto legislativo ha pubblicato, in virtù dell'art.4 dello stesso, la L.R.n.14 del 13.8.1998.

Tale legge con l'art.11 attribuisce alle Province" i servizi relativi all'orientamento e alla formazione del lavoro nonché le funzioni amministrative riferite al collocamento ed ai servizi per l'impiego, come specificato nell'art.2 comma 1 e art.4 lettere e),g) del D.Lgs.469/97. In virtù di tale ultimo articolo e legge regionale citata la Regione Campania esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica in materia di politiche per il lavoro e provvede agli altri adempimenti previsti dall'art.2 del D.Lgs.23/12/97 n.469 mentre le Province, al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni nel rispetto degli atti di programmazione di cui al punto 3 dell'art.11 della legge regionale promuovono attraverso i Centri per l'impiego l'erogazione dei servizi.

Tale attività è stata ed è svolta dalla Provincia con il personale di cui il ricorrente ne ha fatto evidentemente parte.

In virtù dell'art. 15 della L.R. 14/98 tale personale proveniente dal Ministero doveva essere trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite entro 365 gg. dall'entrata in vigore della legge. Per l'esercizio di tali funzioni la Provincia ha utilizzato unicamente il personale proveniente dallo Stato e agli stessi deve rispondere per eventuali mancati pagamenti.

In fattispecie analoga è stata già emessa sentenza dal Tribunale di Benevento sez. lavoro (cfr. atti).

SI CONCLUDE

per la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e la sua estromissione dal presente giudizio.

In ogni caso rigettare il ricorso perchè improcedibile, inammissibile ed infondato, e per l'effetto con condanna alle spese per la temerarietà della lite nei confronti della Regione.

Si producono: originale ricorso, procura ad lites e provvedimento di incarico e sentenza n. 328/03 del Tribunale di Benevento-sezione lavoro-dr De Risi.

Benevento lì

Avv. Pocco De Girolamo





TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Sezione Lavoro

Processo Verbale di Prima Udienza

L'anno 2004, il giorno 23 del mese di NOVEMBRE alle ore

nel Tribunale di Benevento, innanzi a noi Dott. CATALANO

con l'assistenza del sottoscritto Assistente

E' stata chiamata la causa promossa da GALASSO GIUSEPPE

RICORRENTE

Rappr.to e difeso dall'Avvocato

Contro

REGIONE CAMPANIA

RESISTENTE

Iscritta al n. 1438/04 R.A.G.C., avente ad oggetto: Imporre tributario

Sono comparsi: E' comparsa l'Avv. Giovanna Perina per
delega dell'Avv. F. Romano per il resistente. Per quel
si upato al mezzo introduttivo del giudizio che termina
l'integrato regolamento. L'Avv. Perina impugna e
contesta la memoria difensiva di controparte
ed insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori
con cui è articolato nel mezzo introduttivo del giudizio
Sono presenti ai fini della pratica fornire

clott. n. : Angelo Lepore, Fabiano Merello, Annalisa Fenu
e Gustavo Baldoni.

È, altresì, presente per la delega Callegaro l'Avv. Granelli
Maurizio, ~~la~~ per delega dell'Avv. De Girolamo, la per
impugnare e contestare per ex adverso delitto e prodotto - S
opporta alle memorie difensive depositate delle quali chiese
integrale accoglimento.

Il giudice

ritenuto necessario decidere sulle eccezioni preliminari
invece dell'arresto del 17/1/05 con tem-
po. note f. e 15 giorni più.

f



ORIGINALE

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE DEL LAVORO

NOTE ILLUSTRATIVE AUTORIZZATE

Udienza 17/01/2005 - dr.ssa Anna Carla Catalano

per

GALASSO GIUSEPPE

contro

La Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale;

I

I fatti per cui è causa sono analiticamente descritti nel ricorso introduttivo del giudizio, di conseguenza ad esso per brevità in questa sede rimandiamo.

II

La Regione Campania, costituendosi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, limitandosi per il resto ad una generica richiesta di rigetto del ricorso perché improcedibile, inammissibile ed infondato, con la conseguenziale condanna del ricorrente alle spese, per la "temerarietà" della lite nei confronti di essa Regione.

La Regione Campania basa la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di non aver mai avuto un rapporto di lavoro con il ricorrente. Sostiene infatti la Regione che, nel periodo per cui è controversia, il ricorrente è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro, per quanto concerne la parte fissa della retribuzione, mentre per quanto concerne il pagamento delle voci accessorie richieste in ricorso, allo stesso avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione Provinciale di Benevento per la quale esso ricorrente, sostiene l'ente resistente ha svolto effettivamente attività.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
03602.01.2005
IL CANCELLIERE

A fondamento giuridico di tale tesi, che vedrebbe la Provincia di Benevento unica legittimata passiva della domanda proposta dal ricorrente, la Regione Campania cita la propria Legge Regionale n. 14 del 1998, art. 11.

La tesi della Regione Campania non è assolutamente condivisibile.

Le ragioni giuridiche e di fatto per cui il ricorrente ha individuato la Regione Campania quale legittimato passivo della domanda relativa al pagamento dei compensi "accessori" per il periodo 26/11/1999-31/03/2001, sono anch'esse analiticamente indicate nel ricorso e ad esse rimandiamo onde evitare una inutile ripetizione. Certo è che dall'esame analitico della normativa e delle delibere, nonché dalla documentazione acquisita dal ricorrente e depositata in uno al ricorso, risulta chiaro come la Regione Campania sia stata in tale periodo intermedio ente gestore dell'attività del ricorrente medesimo.

In tal senso si è già pronunciato codesto Tribunale in controversie del tutto analoghe (sentenza n. 2061/2003, dott.ssa Catalano e n. 4098/2003, dott. De Pietro) le quali hanno chiaramente enunciato l'estraneità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, relativamente alla domanda proposta da alcuni colleghi dell'attuale ricorrente per il pagamento degli emolumenti accessori di cui al periodo 26/11/1999-31/03/2001, sul principio che *"...nella fase transitoria, dunque, nessuna responsabilità può essere addebitata all'ente resistente (Provincia di Benevento, n.d.r.), posto che in detto periodo vi è stata continuità del rapporto lavorativo con il Ministero, continuità garantita con ordinanza n. 325 del 29/11/1999 dalla Regione Campania, la quale consentiva la continuazione delle funzioni e dei compiti svolti presso gli uffici già assegnati."*

Nell'affermazione degli stessi principi si è sostanzialmente pronunciato il Tribunale di Benevento anche nella stessa sentenza citata dalla Regione Campania, n. 328/2003 del dr. De Risi.

In tale decisione infatti testualmente si afferma: *" In entrambi i casi la Provincia non appare diretta destinataria degli effetti dei provvedimenti adottati e,*

soprattutto, non è provato in causa e comunque non risulta quando mai ed in che modo la Provincia, già dal 29/11/1999 e comunque prima del 18/09/2000 si sia mai ingerita nel servizio, organizzandolo e dirigendolo.

Vero è che quella delibera del 18/09/2000 dichiara di inserire il nuovo personale nell'organico provinciale a decorrere dal 26/11/1999, ma questo vale solo per l'aspetto e l'assetto normativo, non anche ai fini economici."

Il rapporto di lavoro presuppone un contratto con prestazioni sinallagmatiche; anche se in linea di diritto non è vietato attribuire al medesimo effetti giuridici retroattivi, ciò non può valere per la parte economica, in quanto resta priva di causa la retribuzione per prestazioni passate non rese oppure rese ad altri."

La decisione emessa dal Tribunale di Benevento del dott. De Risi, quindi non è assolutamente conforme a quanto sostenuto da controparte in quanto esclude una legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la maggior parte del periodo per cui è controversia, e precisamente dal 26/11/1999 al 05/11/2000, ritenendola esistere solo e limitatamente al periodo che va dal periodo 06/11/2000 al 31/03/2001.

Questa difesa chiaramente non condivide quest'ultima parte della sentenza ritenendo al contrario che quanto statuito dall'Amm.ne Provinciale di Benevento con la delibera del 18/09/2000 abbia avuto materiale efficacia solo a fare data dal 01/04/2001, così come peraltro statuito nella giurisprudenza prevalente del Tribunale di Benevento con le sentenze citate nn. 2061/2003 e 4098/2003.

Entrando nel merito delle questioni le richieste avanzate dal ricorrente in relazione alle attività prestate sono state documentalmente provate.

Viene in rilievo inoltre il comportamento processuale della Regione Campania che sul punto si è limitata ad una generica impugnativa, implicitamente confermando quindi la fondatezza della domanda, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione ss.uu. n. 11353/2004.

In ogni caso si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nel ricorso.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso così come proposto, ivi comprese le richieste istruttorie, con ogni conseguenza di legge.

Si esibiscono e depositano, nel fascicolo di parte relativo al giudizio, pendente innanzi codesto Giudicante, tra il sig. Bianco Dionigio e la Regione Campania, rubricato al n. 1434/2004 r.g., le sentenze nn. 328/2003 (dott. De Risi), 2061/2003 (dott.ssa catalano) e 4098/2003 (dott. De Pietro), Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, e la sentenza Cassazione ss.uu. n. 11353/2004.

Benevento, 31/12/2004.

Avv. Francesco Romano



Successivamente all'udienza del 17/03/05 è comparso
l'Avv. Giovanni Perna per delega dell'Avv. Francesco Romano
per il vocante la quale si riporta al corso introduttivo
del giudizio ed alle note già depositate, chiedendone
l'integrale esecuzione ed in più esso insiste per
l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati
nel corso introduttivo del giudizio ed in particolare
chiede l'ammissione della prova testimoniale.

È presente per la Regione Campania l'Avv. Gianella
Maurato, per delega dell'Avv. De Girolamo, la quale
innanzi nelle eccezioni e deduzioni da lei alla
memoria difensiva -

Il Giudice

ritenuto necessario autorizza parte vocante alle chiamate
in corso del Ministero del Lavoro e dell'Amministrazione
Provinciale di Benevento, rinviando all'udienza
del 11/04/2005.

Il Giudice

svolgere , sotto la direzione della Regione Campania ,ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento , le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

3)-con delibera n.8379 del 03/12/1999, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia,del personale trasferito sulla premessa del D.lgs. 23/12/1997 n.469 oltre che della L.R.12/08/1998 n.14 e del D.P.C.M. del 05/08/1999 con cui " sono state trasferite le risorse umane ,strumentali, informatiche,finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo :

a)- all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;

b)- al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;

c)- all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;

d)-all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;

e)-a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente" considerato che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di riferimento, si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione

venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati;
DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica." ; delibera

1)-di confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motiva;

2)-di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monocratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e);

3)-di precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;

4)-di trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale " e "Gestione delle

finanziarie della Provincia di Benevento nonché per i vincoli in materia di finanza degli enti locali non risultano reperibili nel bilancio del corrente anno finanziario, le risorse finanziarie per poter far fronte all'onere derivante dal presente provvedimento."

3)-Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/00 si disponeva il trasferimento alla Regione Campania nonché alle Amministrazioni Provinciali della stessa regione delle risorse finanziarie per le spese del personale trasferito e tanto in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/08/1999 recante l'individuazione delle risorse in materia di "mercato del lavoro" da trasferire alla Regione Campania. In particolare l'art. 3 di tale Decreto indicava le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie da trasmettere alle Province, disponendo che a decorrere dal 01/01/01 tali risorse sarebbero state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno previa correlata riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica.

La data del primo gennaio duemilauno veniva quindi indicata come data ultima entro la quale la Regione Campania doveva provvedere a trasferire all'ente Provincia le relative risorse finanziarie.

Tale data per problemi relativi all'effettuazione concreta del passaggio di tali risorse venne ad essere differita al 31/03/2001. Tanto è vero ciò che il Ministero del Lavoro con nota del 09/01/01 disponeva la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31/03/2001 in attesa della emanazione dei

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e alle Province. In sostanza il Ministero avrebbe erogato gli stipendi al personale trasferito fino al 31/03/2001.

4)-Operato tale trasferimento ed assumendo la concreta gestione del personale trasferito l'amministrazione Provinciale di Benevento emanava in data 10/04/2001 la delibera di presa d'atto di erogazione dello stipendio al personale ad essa trasferito .

Precisato quanto innanzi si deduce ancora che:

5)-l'istante già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, con la qualifica di operatore amministrativo , inquadrato attualmente nella fascia B3 (ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddivisi:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

-indennità per servizio per n.115 buoni pasto non percepiti (per lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 534,53;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni per un tale di € 914,00 o

per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti , ciò almeno sino al momento del successivo loro trasferimento alle Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:

-nota n.210039/F934 del 09/01/01 del Ministero del Lavoro nella quale testualmente si legge:” facendo seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota n. 210039/F934A del 08/11/2000, si reitera la necessità di garantire, nelle more della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi del decreto n. 469/97 la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31.03.01.”.

Dalla lettura della predetta nota appare chiaro come l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella fase per cui è causa sia stata estranea a qualsiasi tipo di intervento economico nella fase transitoria di attuazione della riforma, e come il 31.03.01 rappresentava la data ultima di intervento da parte del Ministero.

-nota prot. n.6146 del 28/06/2002 a firma del dr.Luigi Velleca diretta alla Regione Campania (Area Generale di Coordinamento AA.GG. Gestione e Formazione del personale) ed alla Provincia di Benevento (Settore AA.GG. e Personale) con la quale veniva fatto riferimento al provvedimento di liquidazione degli emolumenti dovuti ai lavoratori trasferiti , tra il ricorrente medesimo, ,precisando che la documentazione giustificativa era conservata agli atti d'ufficio. Si rappresentava inoltre che nelle more del passaggio avvenuto alla data del 31/03/2001 del personale predetto dalla Regione Campania alla Provincia di Benevento il personale nella

quasi totalità aveva avviato una vertenza legale per gli emolumenti accessori maturati e non percepiti relativamente al periodo 26/11/1999 - 31/03/2001;

-nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: "*Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001*" con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo- e per il periodo citato :

-buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;

-lavoro straordinario effettuato;

-missioni e trasferte;

-rimborso compenso per ferie non fruito.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

-indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;

-fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17 comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL..

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

7)-il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo;

Tutto quanto sopra premesso, esso istante come in epigrafe
rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

a codesto Tribunale adito quale Giudice del Lavoro

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta Regionale, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli
alla Via Santa Lucia n. 81, e chiede fissarsi udienza per la
comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso per ivi,
previa ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione
relativa:

- al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo
per cui è causa,;
- al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre
nel periodo suindicato;
- al numero delle missioni effettuate.

Tale documentazione è rilevabile dai fogli di presenza e dagli altri
atti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente
in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della
Regione Campania ;

2- prova testimoniale sulle seguenti circostanze d tutte precedute
dalla locuzione "vero che":

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in
ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti
attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo
26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva

trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale tra cui anche il ricorrente”;

2b-“il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia B3(ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell’01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddiviso:

1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all’anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

2-indennità per servizio (n.115 buoni pasto non percepiti per lire 9.000 ciascuno) - non più corrisposti dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999 per € 534,53 ;

3--indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 per un tale di € 914,00;”

c-“i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell’ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi”;

Si indicano a teste su tali circostanze il dr. Luigi Velleca e la dr.ssa Giovanna Romano, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell’istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati;

conseguentemente sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'On.le Tribunale adito , per le causali espresse innanzi:

1)-accertare e dichiarare,anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.115 buoni pasto non percepiti per un totale di € 534,53 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 per complessivi € 914,00, o comunque quella diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.115 buoni pasto non percepiti per un totale di € 534,53 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 per complessivi € 914,00, o comunque quella diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del giudizio.

Si esibiscono e depositano i documenti come da indice atti.

Benevento,li 18/03/2004

Avv.Francesco Romano

Depositato in cancelleria oggi

22.3.04

Il Cancelliere

Si assegna al dr. Dott.ssa Anna Carla Catalano

Benevento,li

18 MAR 2004

Il Presidente del Tribunale

Il Giudice designato letto il ricorso che precede fissa per la comparizione delle parti e la sua discussione l'udienza del 28-11-04

Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto nei termini di legge.

Benevento, li 5-11-04

Il Giudice



COPIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO (AV) - SEZIONE LAVORO DR. ANNA
CARLA CATALANO-UD. 29.11.2004

Memoria difensiva

Per la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente
p.t. della Giunta Regionale, rappresentato e difeso
dall'Avv. Rocco de Girolamo, come da procura generale
ad lites per Notar Stefano Cimmino n.35093 del
24.9.2002 e Decreto Dirigenziale di incarico, e con
lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento
alla Via Arco Traiano c/o Genio Civile

CONVENUTA

CONTRO

BIANCO DIONIGIO ,rapp.to e difeso dall'
avv.to Francesco Romano

RICORRENTE

FATTO E DIRITTO

Dopo la fissazione dell'udienza di discussione in
calce al ricorso, c/p ha provveduto alla notifica
dell'atto alla Regione Campania, con ciò sostanzando
la vocatio in jus.

La domanda tende ad ottenere dalla Regione il
pagamento di compensi maturati dal 26.11.99 al
31.3.2001 per un presunto rapporto di dipendenza con
la stessa.

La Regione Campania, come in epigrafe rapp.ta e

difesa, impugna ogni avversa richiesta e deduzione per i seguenti motivi:

Il ricorrente mai ha avuto un rapporto di lavoro con la convenuta.

Infatti, come lo stesso ricorrente assume in ricorso, il rapporto organico di lavoro è continuato fino al 31.3.2001, data in cui il ricorrente è stato definitivamente inquadrato nei ruoli della Provincia, e fino a tale ultima data è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro.

Nel periodo di cui alla controversia il ricorrente ha svolto effettivamente attività per conto della Provincia e a questa deve rivendicare eventuali mancati pagamenti di elementi accessori che esulano dagli istituti contrattuali che formano la parte fissa della retribuzione che è stata giustamente pagata dal Ministero.

Sul bilancio della Provincia gravano gli oneri finanziari e gli importi superiori a quelli già goduti dal personale in servizio, così come stabilito anche dalla deliberazione della G.R.C. n.2957 dell'11.4.2000 punto 1 lett.d).

Le funzioni e compiti di cui all'art.2 del D.Lgs. n.469 del 23.12.1997, in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro sono stati conferiti

alle Regioni.

La Regione Campania in adesione agli indirizzi dettati dal suindicato decreto legislativo ha pubblicato, in virtù dell'art.4 dello stesso, la L.R.n.14 del 13.8.1998.

Tale legge con l'art.11 attribuisce alle Province" i servizi relativi all'orientamento e alla formazione del lavoro nonché le funzioni amministrative riferite al collocamento ed ai servizi per l'impiego, come specificato nell'art.2 comma 1 e art.4 lettere e),g) del D.Lgs.469/97. In virtù di tale ultimo articolo e legge regionale citata la Regione Campania esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica in materia di politiche per il lavoro e provvede agli altri adempimenti previsti dall'art.2 del D.Lgs.23/12/97 n.469 mentre le Province, al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni nel rispetto degli atti di programmazione di cui al punto 3 dell'art.11 della legge regionale promuovono attraverso i Centri per l'impiego l'erogazione dei servizi.

Tale attività è stata ed è svolta dalla Provincia con il personale di cui il ricorrente ne ha fatto evidentemente parte.

In virtù dell'art.15 della L.R.44/98 tale personale proveniente dal Ministero doveva essere trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite entro 365 gg.dall'entrata in vigore della legge.

Per l'esercizio di tali funzioni la Provincia ha utilizzato unicamente il personale proveniente dallo Stato e agli stessi deve rispondere per eventuali mancati pagamenti.

In fattispecie analoga è stata già emessa sentenza dal Tribunale di Benevento sez.lavoro(cfr.atti).

SI CONCLUDE

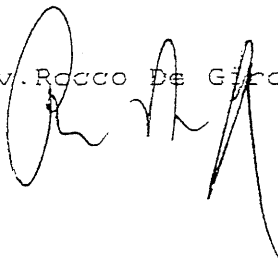
per la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e la sua estromissione dal presente giudizio.

In ogni caso rigettare il ricorso perchè improcedibile, inammissibile ed infondato, e per l'effetto con condanna alle spese per la temerarietà della lite nei confronti della Regione.

Si producono:originale ricorso,procura ad lites e provvedimento di incarico e sentenza n. 328/03 del Tribunale di Benevento-sezione lavoro-dr De Risi.

Benevento li

Avv. Rocco De Girolamo





TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Sezione Lavoro

Processo Verbale di Prima Udienza

L'anno 2004, il giorno 23 del mese di NOVEMBRE alle ore

nel Tribunale di Benevento, innanzi a noi Dott. CATALANO

con l'assistenza del sottoscritto Assistente

E' stata chiamata la causa promossa da BIANCO DIONIGIO

RICORRENTE

Rappr.to e difeso dall'Avvocato

Contro

REGIONE CAMPANIA

RESISTENTE

Iscritta al n. 1634/04 R.A.G.C., avente ad oggetto: Differenze retributive

Sono comparsi: E' comparsa l'Avv. Girolamo Perino per
delega dell'Avv. F. Romano per il resistente, la quale
si riporta al verso introduttivo del giudizio chiedendo
l'integrale accoglimento. L'Avv. Perino impugnava e
contesta la memoria difensiva di controparte
ed insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori
con cui articolati nel verso introduttivo del giudizio.
Sono presenti ai fini della pratica fornire e'

ott. 21: Angela Lepore, Fabiana Merello, Annamaria Elli
Gustavo Baldoni.

altari, presente per la delega Calceparone l'Avv. Granelli
Maurizio, ~~la per~~ per delega dell'Avv. Le Graciano, la pres
impiegata e contestata per ex adverso debito e prodotto - S
aperta alle memorie difensive depositate delle quali chies
integrale accoglimento.

Il Giudice

ritenuto necessario decidere sulle eccezioni - in via preliminare
e dopo l'ordine del 17/1/05 con tem-
per. nott. f. - e 15 giorni prima

f



COPIA
UFFICIO

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE DEL LAVORO

NOTE ILLUSTRATIVE AUTORIZZATE

Udienza 17/01/2005 - dr.ssa Anna Carla Catalano

per

Bianco Dionigio

contro

La Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale;

I

I fatti per cui è causa sono analiticamente descritti nel ricorso introduttivo del giudizio, di conseguenza ad esso per brevità in questa sede rimandiamo.

II

La Regione Campania, costituendosi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, limitandosi per il resto ad una generica richiesta di rigetto del ricorso perché improcedibile, inammissibile ed infondato, con la conseguenziale condanna del ricorrente alle spese, per la "temerarietà" della lite nei confronti di essa Regione.

La Regione Campania basa la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di non aver mai avuto un rapporto di lavoro con il ricorrente. Sostiene infatti la Regione che, nel periodo per cui è controversia, il ricorrente è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro, per quanto concerne la parte fissa della retribuzione, mentre per quanto concerne il pagamento delle voci accessorie richieste in ricorso, allo stesso avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione Provinciale di Benevento per la quale esso ricorrente, sostiene l'ente resistente ha svolto effettivamente attività.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 03-01-05

IL CANCELLIERE

A fondamento giuridico di tale tesi, che vedrebbe la Provincia di Benevento unica legittimata passiva della domanda proposta dal ricorrente, la Regione Campania cita la propria Legge Regionale n. 14 del 1998, art. 11.

La tesi della Regione Campania non è assolutamente condivisibile.

Le ragioni giuridiche e di fatto per cui il ricorrente ha individuato la Regione Campania quale legittimato passivo della domanda relativa al pagamento dei compensi "accessori" per il periodo 26/11/1999-31/03/2001, sono anch'esse analiticamente indicate nel ricorso e ad esse rimandiamo onde evitare una inutile ripetizione. Certo è che dall'esame analitico della normativa e delle delibere, nonché dalla documentazione acquisita dal ricorrente e depositata in uno al ricorso, risulta chiaro come la Regione Campania sia stata in tale periodo intermedio ente gestore dell'attività del ricorrente medesimo.

In tal senso si è già pronunciato codesto Tribunale in controversie del tutto analoghe (sentenza n. 2061/2003, dott.ssa Catalano e n. 4098/2003, dott.

De Pietro) le quali hanno chiaramente enunciato l'estraneità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, relativamente alla domanda proposta da alcuni colleghi dell'attuale ricorrente per il pagamento degli emolumenti accessori di cui al periodo 26/11/1999-31/03/2001, sul principio che *"...nella fase transitoria, dunque, nessuna responsabilità può essere addebitata all'ente resistente (Provincia di Benevento, n.d.r.), posto che in detto periodo vi è stata continuità del rapporto lavorativo con il Ministero, continuità garantita con ordinanza n. 325 del 29/11/1999 dalla Regione Campania, la quale consentiva la continuazione delle funzioni e dei compiti svolti presso gli uffici già assegnati."*

Nell'affermazione degli stessi principi si è sostanzialmente pronunciato il Tribunale di Benevento anche nella stessa sentenza citata dalla Regione Campania, n. 328/2003 del dr. De Risi.

In tale decisione infatti testualmente si afferma: *" In entrambi i casi la Provincia non appare diretta destinataria degli effetti dei provvedimenti adottati e,*

soprattutto, non è provato in causa e comunque non risulta quando mai ed in che modo la Provincia, già dal 29/11/1999 e comunque prima del 18/09/2000 si sia mai ingerita nel servizio, organizzandolo e dirigendolo.

Vero è che quella delibera del 18/09/2000 dichiara di inserire il nuovo personale nell'organico provinciale a decorrere dal 26/11/1999, ma questo vale solo per l'aspetto e l'assetto normativo, non anche ai fini economici."

Il rapporto di lavoro presuppone un contratto con prestazioni sinallagmatiche; anche se in linea di diritto non è vietato attribuire al medesimo effetti giuridici retroattivi, ciò non può valere per la parte economica, in quanto resta priva di causa la retribuzione per prestazioni passate non rese oppure rese ad altri."

La decisione emessa dal Tribunale di Benevento del dott. De Risi, quindi non è assolutamente conforme a quanto sostenuto da controparte in quanto esclude una legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la maggior parte del periodo per cui è controversia, e precisamente dal 26/11/1999 al 05/11/2000, ritenendola esistere solo e limitatamente al periodo che va dal periodo 06/11/2000 al 31/03/2001.

Questa difesa chiaramente non condivide quest'ultima parte della sentenza ritenendo al contrario che quanto statuito dall'Amn.ne Provinciale di Benevento con la delibera del 18/09/2000 abbia avuto materiale efficacia solo a fare data dal 01/04/2001, così come peraltro statuito nella giurisprudenza prevalente del Tribunale di Benevento con le sentenze citate nn. 2061/2003 e 4098/2003.

Entrando nel merito delle questioni le richieste avanzate dal ricorrente in relazione alle attività prestate sono state documentalmente provate.

Viene in rilievo inoltre il comportamento processuale della Regione Campania che sul punto si è limitata ad una generica impugnativa, implicitamente confermando quindi la fondatezza della domanda, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione ss.uu. n. ~~18353~~ 18353/2004.

In ogni caso si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nel ricorso.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso così come proposto, ivi comprese le richieste istruttorie, con ogni conseguenza di legge.

Si esibiscono e depositano, nel fascicolo di parte relativo al giudizio, pendente innanzi codesto Giudicante, tra il sig. Bianco Dionigio e la Regione Campania, rubricato al n. 1434/2004 r.g., le sentenze nn. 328/2003 (dott. De Risi), 2061/2003 (dott.ssa catalano) e 4098/2003 (dott. De Pietro), Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, e la sentenza Cassazione ss.uu. n. 11353/2004.

Benevento, 31/12/2004.

Avv. Francesco Romano



inviato all'udienza del 17/03/05 e con per
me Perina per delega dell'Avv. Francesco Romano
ante la quale si riporta al ricorso introduttivo
e alle note già depositate, chiedendone
e accoglimento ed in ogni caso essere pre
sione dei mezzi istruttori così come articolati
introduttivo del giudizio ed in particolare
ammissione delle prove testimoniali.

per la Regione Campania l'Avv. Granello
, per delega dell'Avv. De Gubileo, la quale
nelle conclusioni e deduzioni da lui alla
di firma -

Il Giudice

il necessario autorizza parte recorrente alle chiamate
del Ministero del Lavoro e dell'Amministrazione,
di Benevento, inviando all'udienza
04/2005.

Il Giudice

Relata di notifica:

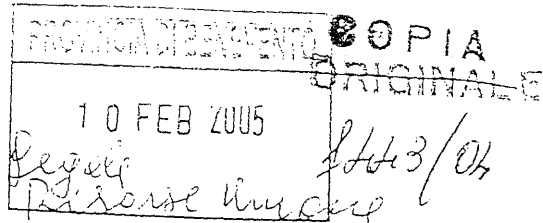
l'anno 2005, il giorno _____ del mese di febbraio, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico esecuzioni e notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritto atto a:
Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento alla P.zza Castello, ivi consegnandolo a mani di

A MANI DI Speranza Rosanna
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature] 10 FEB. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B2)

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11, a mezzo racc. a/r come per legge



Tribunale di Benevento - sezione del Lavoro

Ricorso ex art.414 e segg.c.p.c.

Ill.mo Sig. Presidente,

la Sig.ra Mollica Annamaria, nata il 04/12/1957 rappresentata e
difesa dall'Avv. Francesco Romano, giusta mandato a margine del
presente atto, presso il cui Studio in Benevento al viale Mellusi n.40
elettivamente domicilia,

espone

quanto segue:

1)-con il decreto legislativo 23/12/1997 n.469 venivano conferite alle
Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "mercato
del lavoro", stabilendo altresì il trasferimento del personale
dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti
enti, lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di
attuazione. Tale Decreto dettava, infatti, solo disposizioni di carattere
generale per cui intervenivano in sua attuazione il D.P.C.M.
09/10/1998 ed il D.P.C.M. 05/08/1999.

2)-Con ordinanza n.325 del 26/11/1999 la Giunta Regionale della
Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo
passaggio del personale alle Province, lo svolgimento delle funzioni
e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale
fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali
della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In
particolare l'art.7 di tale ordinanza indicava che il personale
transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a
svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove
operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a

Mandato

sig. Avv. FRANCESCO

ROMANO

Vi nomino mio procuratore e
difensore nella controversia e/o
giudizio di cui al presente atto
nel compreso espressamente la
fase di esecuzione, di opposi-
zione e/o di appello.

Vi conferisco il formale ec-
cesso potere di sottoscrivere
il presente atto e di proporre
e/o riterrete opportuno, di
mandare nuove anche nei cor-
ronti di terzi e motivi aggiunti.
Vi conferisco, altresì la facoltà
di richiedere pignoramenti mi-
liari, presso terzi ed immo-
biliari, di proporre istanze di ve-
duta e quant'altro necessar-
io ad ottenere il soddisfo del m-
dritto.

Vi conferisco inoltre ogni
potestà di legge compresa que-
lla di transigere, conciliare, rin-
unciare, quietanzare ed incassa-
re. Ritengo fin d'ora per ratto
fermo il Vs. operato.
Eleggo domicilio presso il
mio studio.

Benevento, 18-03-04

F.to
Annamaria Mollica
e c. Avv. Francesco Romano

F.to Avv. FRANCESCO ROMANO

svolgere , sotto la direzione della Regione Campania ,ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento , le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

3)-con delibera n.8379 del 03/12/1999, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia, del personale trasferito sulla premessa del D.lgs. 23/12/1997 n.469 oltre che della L.R.12/08/1998 n.14 e del D.P.C.M. del 05/08/1999 con cui " sono state trasferite le risorse umane ,strumentali, informatiche,finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo :

a)- all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;

b)- al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;

c)- all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;

d)-all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;

e)-a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente" considerato che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di riferimento, si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione

venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati;

DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica."; delibera

1)-di confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motivata;

2)-di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monocratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e);

3)-di precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;

4)-di trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale" e "Gestione delle

Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. Bilancio e Ragioneria e Tributi ed al Settore osservatorio del Mercato del Lavoro;

5)- di inviare inoltre al Direttore preposto della Direzione Regionale del Lavoro ed ai Direttori delle Direzioni provinciali del Lavoro della Campania per opportuna conoscenza;

6)-di trasmettere altresì la presente deliberazione ai Presidenti delle Province della Campania per opportuna conoscenza;

7)-omissis"

3)-Con delibera del 18/09/2000 avente ad oggetto:"trasferimento alla Provincia di Benevento del Personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale DPCM05/08/1999 (Tab a e B)" l'Amministrazione Provinciale di Benevento procedeva alla approvazione dei criteri per l'inquadramento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ad essa doveva essere trasferito,giusta la tabella A allegata al D.P.C.M. del 05/08/1999, analiticamente indicati nel dispositivo di tale atto deliberativo,subordinando però l'applicazione concreta di tali criteri necessari all'inquadramento e quindi quest'ultimo stesso "....all'accredito alla Provincia di Benevento delle risorse finanziarie, relative al personale ed alle funzioni e compiti conferiti, trasferite a detto titolo alla Regione Campania, che la medesima Regione Campania dovrà effettuare entro e non oltre 15 giorni prima della data di effettiva validità del presente provvedimento.La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità per gli effetti,in sede di contenzioso che dovessero derivare dalla gestione del personale trasferito sia dalle date anteriori al 26/11/1999 e sia dal 26/11/1999 alla data di effettivo inizio del rapporto funzionale del personale di cui all'allegato elenco da parte della Provincia di Benevento che si fissa alla data del giorno successivo alla validità del presente provvedimento.Dare atto che le attuali condizioni

finanziarie della Provincia di Benevento nonché per i vincoli in materia di finanza degli enti locali non risultano reperibili nel bilancio del corrente anno finanziario, le risorse finanziarie per poter far fronte all'onere derivante dal presente provvedimento."

3) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/00 si disponeva il trasferimento alla Regione Campania nonché alle Amministrazioni Provinciali della stessa regione delle risorse finanziarie per le spese del personale trasferito e tanto in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/08/1999 recante l'individuazione delle risorse in materia di "mercato del lavoro" da trasferire alla Regione Campania. In particolare l'art. 3 di tale Decreto indicava le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie da trasmettere alle Province, disponendo che a decorrere dal 01/01/01 tali risorse sarebbero state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno previa correlata riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica.

La data del primo gennaio duemilauno veniva quindi indicata come data ultima entro la quale la Regione Campania doveva provvedere a trasferire all'ente Provincia le relative risorse finanziarie.

Tale data per problemi relativi all'effettuazione concreta del passaggio di tali risorse venne ad essere differita al 31/03/2001.

Tanto è vero ciò che il Ministero del Lavoro con nota del 09/01/01 disponeva la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31/03/2001 in attesa della emanazione dei

C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.690,11;

-indennità per servizio per n.116 buoni pasto non percepiti (per lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 539,18;

-compensi per n.36 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 410,04 (= € 11,39 compenso orario straordinario x n.36 ore di lavoro straordinario), o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni per un totale di € 1824 o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio.

Tali circostanze sono documentate dalla nota della Amministrazione Provinciale di Benevento , settore Politiche del Lavoro, prot. n.503 del 27/01/2004 nella quale, peraltro, il Dirigente dell'Ufficio dr. Luigi Velleca, nel trasmettere le informazioni richieste dallo scrivente Avvocato ai sensi della L.241/1990, precisava:"

"1-Gli impiegati in questione - tra cui l'istante- fino alla data de 26/11/1999 (data di trasferimento alla Regione ed agli Enti locali della Campania ai sensi del D.lgs. del 23/12/1997 n.469) quali dipendenti del Ministero del Lavoro hanno percepito le indennità previste dal contratto collettivo nazionale del Comparto Stato;

2-A far data dall'01/04/20001, gli stessi hanno percepito le indennità previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regione - Enti Locali;

3-Nel periodo dal 26/11/1999 al 31/03/2001 i predetti dipendenti non hanno percepito alcuna indennità, pur continuando a svolgere le stesse mansioni

svolte in capo al Ministero del Lavoro, e, successivamente, svolte presso la Provincia;

4-Le precisazioni di cui al punto precedente analogamente valgono anche per quanto attiene alle mansioni di responsabilità svolte dai Sigg.ri Boffa Maria, Galasso Giuseppe, Mollica AnnaMaria, Sorice Rosalba e Ventura Giuseppe in riferimento ai periodo sopra menzionati"

6)- è indubbio il diritto dell'istante a percepire per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 i compensi di cui innanzi ed è altrettanto indubbio che obbligata a corrispondere gli stessi è la Regione Campania.

Dall'esame della normativa citata nei punti precedenti, la Regione Campania è, infatti, l'ente, nel periodo temporale 26/11/1999 - 31/03/2001, gestore e quindi responsabile del personale trasferito, tanto da essere il solo ente legittimato a ricevere le risorse finanziarie per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti, ciò almeno sino al momento del successivo loro trasferimento alle Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:

- nota n.210039/F934 del 09/01/01 del Ministero del Lavoro nella quale testualmente si legge: "facendo seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota n. 210039/F934A del 08/11/2000, si reitera la necessità di garantire, nelle more della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi del decreto n. 469/97 la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31.03.01."

dalla lettura della predetta nota appare chiaro come l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella fase per cui è causa sia stata estranea a qualsiasi tipo di intervento economico nella fase transitoria di attuazione della riforma, e come il 31.03.01 rappresentava la data ultima di intervento da parte del Ministero.

-nota prot. n.6146 del 28/06/2002 a firma del dr.Luigi Velleca diretta alla Regione Campania (Area Generale di Coordinamento AA.GG. Gestione e Formazione del personale) ed alla Provincia di Benevento (Settore AA.GG. e Personale) con la quale veniva fatto riferimento al provvedimento di liquidazione degli emolumenti dovuti ai lavoratori trasferiti , tra il ricorrente medesimo, ,precisando che la documentazione giustificativa era conservata agli atti d'ufficio. Si rappresentava inoltre che nelle more del passaggio avvenuto alla data del 31/03/2001 del personale predetto dalla Regione Campania alla Provincia di Benevento il personale nella quasi totalità aveva avviato una vertenza legale per gli emolumenti accessori maturati e non percepiti relativamente al periodo 26/11/1999 - 31/03/2001;

-nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: "*Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001*" con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo- e per il periodo citato :

-buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;

- lavoro straordinario effettuato;
- missioni e trasferte;
- rimborso compenso per ferie non fruita.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

- indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;
- fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17 comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL. .

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

7)-il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo;

Tutto quanto sopra premesso, esso istante come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

a codesto Tribunale adito quale Giudice del Lavoro

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, e chiede fissarsi udienza per la comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso per ivi, previa ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa :

al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa;

al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;

al numero delle missioni effettuate;

Tali dati sono tutti rilevabili dai fogli di presenza e dagli altri documenti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;

2- prova testimoniale sulle seguenti circostanze d tutte precedute dalla locuzione "vero che":

a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui la ricorrente medesima - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale ";

b-"il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia D1 (ex VII livello qualifica ministero), era ed è responsabile reparto immigrati, e quindi preposta a posizioni organizzative di responsabilità , nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddiviso:

1-compensi per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art.17,comma 2, lett. f del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L.

integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale rientrante nella fascia "D"⁴, come l'istante, il tutto per complessivi € 1.032,91;

2)-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.690,11;

3)-indennità per servizio (n.116 buoni pasto non percepiti per lire 9.000 ciascuno) per € 539,18;

4)-compensi per n.36 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 410,34 (= € 11,39 compenso orario straordinario x n.36 ore di lavoro straordinario);

5)-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 per un totale di €. 1.301,24

c-"i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi;"

Si indica a teste su tali circostanze il dr. Luigi Velleca e la dr.ssa Giovanna Romano, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati;

conseguentemente sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'On.le Tribunale adito, per le causali espresse innanzi:

1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art.17, comma 2, lett. f del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L. integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale rientrante nella categoria "D¹", come l'istante, il tutto per complessivi € 1.032,91, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.690,11, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.116 buoni pasto non percepiti per un totale di € 539,18 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-compensi per n.36 ore lavoro straordinario prestato dal ricorrente per complessivi € 410,24 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 per complessivi € ~~180,24~~ o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art.17,comma 2, lett. f del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L. integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale rientrante nella categoria "D", come l'istante, il tutto per complessivi € 1.032,91, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.690,11, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.116 buoni pasto non percepiti per un totale di € 539,18 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-compensi per n.36 ore lavoro straordinario prestato dal ricorrente per complessivi € 410,24 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999 -

31/03/2001 per complessivi € 18.240 o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

Il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze del giudizio.

Si esibiscono e depositano i documenti come da indice atti.

Benevento, li 18/03/2004.

Avv. Francesco Romano

Depositato in cancelleria oggi

22.3.04

Il Cancelliere

Si assegna al dr.

Dott.ssa Anna Carla Catalano

Benevento, li

12.6 MAR. 2004

Il Presidente del Tribunale

Il Giudice designato letto il ricorso che precede fissa per la comparizione delle parti e la sua discussione l'udienza del 29.11.04

Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto nei termini di legge.

Benevento, li 5-4-04

Il Giudice

COPIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO (AV) - SEZIONE LAVORO DR. ANNA
CARLA CATALANO-UD. 29.11.2004

Memoria difensiva

Per la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente
p.t. della Giunta Regionale, rappresentato e difeso
dall'Avv. Rocco de Girolamo, come da procura generale
ad lites per Notar Stefano Cimmino n.35093 del
24.9.2002 e Decreto Dirigenziale di incarico, e con
lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento
alla Via Arco Traiano c/o Genio Civile

CONVENUTA

CONTRO

MOLLI CA ANNA MARIA, rapp.to e difeso dall'
avv.to Francesco Romano

RICORRENTE

FATTO E DIRITTO

Dopo la fissazione dell'udienza di discussione in
calce al ricorso, c/p ha provveduto alla notifica
dell'atto alla Regione Campania, con ciò sostanzando
la vocatio in jus.

La domanda tende ad ottenere dalla Regione il
pagamento di compensi maturati dal 26.11.99 al
31.3.2001 per un presunto rapporto di dipendenza con
la stessa.

La Regione Campania, come in epigrafe rapp.ta e

difesa, impugne ogni avversa richiesta e deduzione per i seguenti motivi:

Il ricorrente mai ha avuto un rapporto di lavoro con la convenuta.

Infatti, come lo stesso ricorrente assume in ricorso, il rapporto organico di lavoro è continuato fino al 31.3.2001, data in cui il ricorrente è stato definitivamente inquadrato nei ruoli della Provincia, e fino a tale ultima data è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro.

Nel periodo di cui alla controversia il ricorrente ha svolto effettivamente attività per conto della Provincia e a questa deve rivendicare eventuali mancati pagamenti di elementi accessori che esulano dagli istituti contrattuali che formano la parte fissa della retribuzione che è stata giustamente pagata dal Ministero.

Sul bilancio della Provincia gravano gli oneri finanziari e gli importi superiori a quelli già goduti dal personale in servizio, così come stabilito anche dalla deliberazione della G.R.C. n.2957 dell'11.4.2000 punto 1 lett.d).

Le funzioni e compiti di cui all'art.2 del D.Lgs. n.469 del 23.12.1997, in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro sono stati conferiti

In virtù dell'art. 15 della L.R. 14/98 tale personale proveniente dal Ministero doveva essere trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite entro 365 gg. dall'entrata in vigore della legge.

Per l'esercizio di tali funzioni la Provincia ha utilizzato unicamente il personale proveniente dallo Stato e agli stessi deve rispondere per eventuali mancati pagamenti.

In fattispecie analoga è stata già emessa sentenza dal Tribunale di Benevento sez. lavoro (cfr. atti).

SI CONCLUDE

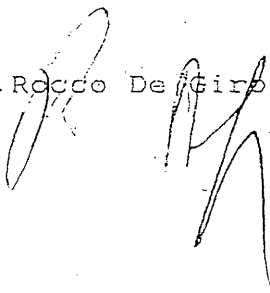
per la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e la sua estromissione dal presente giudizio.

In ogni caso rigettare il ricorso perchè improcedibile, inammissibile ed infondato, e per l'effetto con condanna alle spese per la temerarietà della lite nei confronti della Regione.

Si producono: originale ricorso, procura ad lites e provvedimento di incarico e sentenza n. 328/03 del Tribunale di Benevento-sezione lavoro-dr. De Risi.

Benevento 11

Avv. Rocco De Girolamo



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Sezione Lavoro

Processo Verbale di Prima Udienza

L'anno 2004, il giorno 23 del mese di NOVEMBRE alle ore

nel Tribunale di Benevento, innanzi a noi Dott. CATALANO

con l'assistenza del sottoscritto Assistente

E' stata chiamata la causa promossa da MOCCA ADUATARIA

RICORRENTE

Rappr.to e difeso dall'Avvocato

Contro

REGIONE CAMPANIA

RESISTENTE

Iscritta al n. 1663/04 R.A.G.C., avente ad oggetto: diffusione retentiva

Sono comparsi: E' comparsa l'Avv. Giuseppe Perino per
delega dell'Avv. F. Romano per il resistente. La quale
si riferisce al mezzo introduttivo del giudizio chiedendone
l'integrale accoglimento. L'Avv. Perino impugna e
contesta le memorie difensive di controparte
ed insiste per l'annullamento dei mezzi istruttori
con cui ostacolat nel mezzo introduttivo del giudizio
Sono presenti ai fini della pratica forse

e Gustav Bakkum.

È, altresì, presente per la Depone Calceparve l'Avv. G.
Mandato, ~~da per~~ per delega dell'Avv. Le Graciano, e
impugna e contesta per ex adverso debito e prodotto
opposto alle memorie difensive depositate delle quali
integrale accoglimento.

Il giudice

ritenuto necessario decidere sulle eccezioni in via preliminare
e di rinvio dell'ordine del 17/1/05 con la
per nota f. e 15 giorni prima

h

PIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE DEL LAVORO

NOTE ILLUSTRATIVE AUTORIZZATE

Udienza 17/01/2005 - dr.ssa Anna Carla Catalano

per

ITOLICA ANNA MARIA

contro

La Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale;

I

I fatti per cui è causa sono analiticamente descritti nel ricorso introduttivo del giudizio, di conseguenza ad esso per brevità in questa sede rimandiamo.

II

La Regione Campania, costituendosi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, limitandosi per il resto ad una generica richiesta di rigetto del ricorso perché improcedibile, inammissibile ed infondato, con la conseguenziale condanna del ricorrente alle spese, per la "temerarietà" della lite nei confronti di essa Regione.

La Regione Campania basa la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di non aver mai avuto un rapporto di lavoro con il ricorrente. Sostiene infatti la Regione che, nel periodo per cui è controversia, il ricorrente è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro, per quanto concerne la parte fissa della retribuzione, mentre per quanto concerne il pagamento delle voci accessorie richieste in ricorso, allo stesso avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione Provinciale di Benevento per la quale esso ricorrente, sostiene l'ente resistente ha svolto effettivamente attività.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 03.01.2005
IL CANCELLIERE

A fondamento giuridico di tale tesi, che vedrebbe la Provincia di Benevento unica legittimata passiva della domanda proposta dal ricorrente, la Regione Campania cita la propria Legge Regionale n. 14 del 1998, art. 11.

La tesi della Regione Campania non è assolutamente condivisibile.

Le ragioni giuridiche e di fatto per cui il ricorrente ha individuato la Regione Campania quale legittimato passivo della domanda relativa al pagamento dei compensi "accessori" per il periodo 26/11/1999-31/03/2001, sono anch'esse analiticamente indicate nel ricorso e ad esse rimandiamo onde evitare una inutile ripetizione. Certo è che dall'esame analitico della normativa e delle delibere, nonché dalla documentazione acquisita dal ricorrente e depositata in uno al ricorso, risulta chiaro come la Regione Campania sia stata in tale periodo intermedio ente gestore dell'attività del ricorrente medesimo.

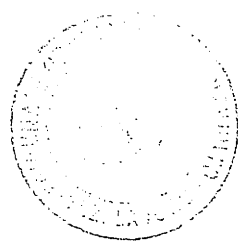
In tal senso si è già pronunciato codesto Tribunale in controversie del tutto analoghe (sentenza n. 2061/2003, dott.ssa Catalano e n. 4098/2003, dott. De Pietro) le quali hanno chiaramente enunciato l'estraneità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, relativamente alla domanda proposta da alcuni colleghi dell'attuale ricorrente per il pagamento degli emolumenti accessori di cui al periodo 26/11/1999-31/03/2001, sul principio che *"...nella fase transitoria, dunque, nessuna responsabilità può essere addebitata all'ente resistente (Provincia di Benevento, n.d.r.), posto che in detto periodo vi è stata continuità del rapporto lavorativo con il Ministero, continuità garantita con ordinanza n. 325 del 29/11/1999 dalla Regione Campania, la quale consentiva la continuazione delle funzioni e dei compiti svolti presso gli uffici già assegnati."*

Nell'affermazione degli stessi principi si è sostanzialmente pronunciato il Tribunale di Benevento anche nella stessa sentenza citata dalla Regione Campania, n. 328/2003 del dr. De Risi.

In tale decisione infatti testualmente si afferma: *" In entrambi i casi la Provincia non appare diretta destinataria degli effetti dei provvedimenti adottati e,*

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Pr. 0003179 Data 11/02/2005
Oggetto RICORSO SIG. CAVALLUZZO
ANGELO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

UDIO LEGALE AVV. FRANCESCO ROMANO
PROVINCIA DI BENEVENTO
10 FEB 2005
legale
Francesco Romano

1435/04
COPIA
ORIGINALE


Tribunale di Benevento - sezione del Lavoro

Ricorso ex art.414 e segg.c.p.c.

Ill.mo Sig. Presidente,

Il Sig. Cavalluzzo Angelo , nato il 20/08/1955, rappresentato e difeso dall'Avv.Francesco Romano,giusta mandato a margine del presente atto ,presso il cui Studio in Benevento al viale Mellusi n.40 elettivamente domicilia,

espone

quanto segue:

- 1)-con il decreto legislativo 23/12/1997 n.469 venivano conferite alle Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "mercato del lavoro", stabilendo altresì il trasferimento del personale dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti enti,lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di attuazione. Tale Decreto dettava,infatti,solo disposizioni di carattere generale per cui intervenivano in sua attuazione il D.P.C.M. 09/10/1998 ed il D.P.C.M. 05/08/1999 .
- 2)-Con ordinanza n.325 del 26/11/1999 la Giunta Regionale della Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo passaggio del personale alle Province , lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In particolare l'art.7 di tale ordinanza indicava che il personale transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a

Mandato

Avv. FRANCESCO ROMANO

Io nomino mio procuratore e difensore nella controversia e/o giudizio di cui al presente atto compreso espressamente la fase di esecuzione, di opposizione e/o di appello.
Vi conferisco il formale ed espresso potere di sottoscrivere il presente atto e di proporre se lo riterrate opportuno, da me le nuove anche nei confronti di terzi e motivi aggiunti.
Vi conferisco, altresì la facoltà di richiedere pignoramenti mobiliari, presso terzi ed immobiliari, di proporre istanze di vendita e quant'altro necessario a ottenere il soddisfo del mio titolo.
Conferisco inoltre ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare, quietanzare ed incassare.
Ritengo fin d'ora per fatto compiuto il Vs. operato.
Fisso domicilio presso il vostro studio.

F.to Benevento, 15-03-04
Cavalluzzo Angelo
è stato
F.to AVV. F. ROMANO

Viale Mellusi, 40 - 82100 Benevento - Tel. 0824-314178 - Fax 0824-312665
e-mail: f.romano@avvocatifrancescoromano.it

Settore Avvocatura
Prot. n. 1002
15.2.05
Del

venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati;
DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica."; delibera

1)-di confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motivata;

2)-di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monoeratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e);

3)-di precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;

4)-di trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale " e "Gestione delle

finanziarie della Provincia di Benevento nonché per i vincoli in materia di finanza degli enti locali non risultano reperibili nel bilancio del corrente anno finanziario, le risorse finanziarie per poter far fronte all'onere derivante dal presente provvedimento."

3)-Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/00 si disponeva il trasferimento alla Regione Campania nonché alle Amministrazioni Provinciali della stessa regione delle risorse finanziarie per le spese del personale trasferito e tanto in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/08/1999 recante l'individuazione delle risorse in materia di "mercato del lavoro" da trasferire alla Regione Campania. In particolare l'art. 3 di tale Decreto indicava le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie da trasmettere alle Province, disponendo che a decorrere dal 01/01/01 tali risorse sarebbero state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno previa correlata riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica.

La data del primo gennaio duemilauno veniva quindi indicata come data ultima entro la quale la Regione Campania doveva provvedere a trasferire all'ente Provincia le relative risorse finanziarie.

Tale data per problemi relativi all'effettuazione concreta del passaggio di tali risorse venne ad essere differita al 31/03/2001. Tanto è vero ciò che il Ministero del Lavoro con nota del 09/01/01 disponeva la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31/03/2001 in attesa della emanazione dei

Luigi Velleca, nel trasmettere le informazioni richieste dallo scrivente Avvocato ai sensi della L.241/1990, precisava:"

"1-Gli impiegati in questione - tra cui l'istante- fino alla data de 26/11/1999 (data di trasferimento alla Regione ed agli Enti locali della Campania ai sensi del D.lgs. del 23/12/1997 n.469) quali dipendenti del Ministero del Lavoro hanno percepito le indennità previste dal contratto collettivo nazionale del Comparto Stato;

2-A far data dall'01/04/20001, gli stessi hanno percepito le indennità previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regione - Enti Locali;

3-Nel periodo dal 26/11/1999 al 31/03/2001 i predetti dipendenti non hanno percepito alcuna indennità, pur continuando a svolgere le stesse mansioni svolte in capo al Ministero del Lavoro, e, successivamente, svolte presso la Provincia;

4-.....omississ

6)- è indubbio il diritto dell'istante a percepire per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 i compensi di cui innanzi ed è altrettanto indubbio che obbligata a corrispondere gli stessi è la Regione Campania.

Dall'esame della normativa citata nei punti precedenti, la Regione Campania è, infatti, l'ente , nel periodo temporale 26/11/1999 - 31/03/2001 , gestore e quindi responsabile del personale trasferito , tanto da essere il solo ente legittimato a ricevere le risorse finanziarie per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti , ciò almeno sino al momento del successivo loro trasferimento alle Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:

-nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: "*Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001*" con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo- e per il periodo citato :

- buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;
- lavoro straordinario effettuato;
- missioni e trasferte;
- rimborso compenso per ferie non fruito.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

- indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;
- fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17 comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL. .

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

7)-il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo;

Tutto quanto sopra premesso, esso istante come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

a codesto Tribunale adito quale Giudice del Lavoro

26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddiviso:

1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.531,04;

2-indennità per servizio (n.134 buoni pasto non percepiti per lire 9.000 ciascuno) per € 622,85";

c-"i. compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi";

Si indicano a teste su tali circostanze il dr. Luigi Velleca e la dr.ssa Giovanna Romano, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati;

conseguentemente sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Avv. Francesco Romano

Depositato in cancelleria oggi 22.3.04

Il Cancelliere

Si assegna al dr. ~~Dott.ssa Anna Carla Catalano~~

Benevento, li

16 MAR. 2004

Il Presidente del Tribunale

Il Giudice designato letto il ricorso che precede fissa per la comparizione delle parti e la sua discussione l'udienza del 29-11-04

Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto nei termini di legge.

Benevento, li 5-11-04

Il Giudice

difesa, impugna ogni avversa richiesta e deduzione per i seguenti motivi:

Il ricorrente mai ha avuto un rapporto di lavoro con la convenuta.

Infatti, come lo stesso ricorrente assume in ricorso, il rapporto organico di lavoro è continuato fino al 31.3.2001, data in cui il ricorrente è stato definitivamente inquadrato nei ruoli della Provincia, e fino a tale ultima data è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro.

Nel periodo di cui alla controversia il ricorrente ha svolto effettivamente attività per conto della Provincia e a questa deve rivendicare eventuali mancati pagamenti di elementi accessori che esulano dagli istituti contrattuali che formano la parte fissa della retribuzione che è stata giustamente pagata dal Ministero.

Sul bilancio della Provincia gravano gli oneri finanziari e gli importi superiori a quelli già goduti dal personale in servizio, così come stabilito anche dalla deliberazione della G.R.C. n.2957 dell'11.4.2000 punto 1 lett.d).

Le funzioni e compiti di cui all'art.2 del D.Lgs. n.469 del 23.12.1997, in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro sono stati conferiti

In virtù dell'art. 13 della L.R. 14/98 tale personale proveniente dal Ministero doveva essere trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite entro 365 gg. dall'entrata in vigore della legge.

Per l'esercizio di tali funzioni la Provincia ha utilizzato unicamente il personale proveniente dallo Stato e agli stessi deve rispondere per eventuali mancati pagamenti.

In fattispecie analoga è stata già emessa sentenza dal Tribunale di Benevento sez. lavoro (cfr. atti).

SI CONCLUDE

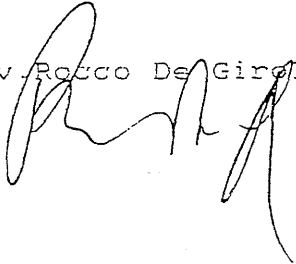
per la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e la sua estromissione dal presente giudizio.

In ogni caso rigettare il ricorso perchè improcedibile, inammissibile ed infondato, e per l'effetto con condanna alle spese per la temerarietà della lite nei confronti della Regione.

Si producono: originale ricorso, procura ad lites e provvedimento di incarico e sentenza n. 328/03 del Tribunale di Benevento-sezione lavoro-dr De Risi.

Benevento 11

Avv. Rocco De Girolamo

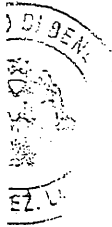


dot. z. Angelo Lepore, Fabrizio Merello, Annamaria C.
e Gustavo Baldini.

È, altresì, presente per la delegazione Calceperone l'Avv. Paolo
Mandato, ~~la~~ per delega dell'Avv. Le Graciano, la
impugnare e contestare per ex adverso deciso e prodotto
opposto alle memorie difensive depositate delle quali è
integrale accoglimento.

Il giudice

ritenuto massimamente decisa nelle eccezioni - in via prelimi-
nare e di rinvio all'ordine del 17/1/05 con ten-
per note f - e 15 giorni più e



l

A fondamento giuridico di tale tesi, che vedrebbe la Provincia di Benevento unica legittimata passiva della domanda proposta dal ricorrente, la Regione Campania cita la propria Legge Regionale n. 14 del 1998, art. 11.

La tesi della Regione Campania non è assolutamente condivisibile.

Le ragioni giuridiche e di fatto per cui il ricorrente ha individuato la Regione Campania quale legittimato passivo della domanda relativa al pagamento dei compensi "accessori" per il periodo 26/11/1999-31/03/2001, sono anch'esse analiticamente indicate nel ricorso e ad esse rimandiamo onde evitare una inutile ripetizione. Certo è che dall'esame analitico della normativa e delle delibere, nonché dalla documentazione acquisita dal ricorrente e depositata in uno al ricorso, risulta chiaro come la Regione Campania sia stata in tale periodo intermedio ente gestore dell'attività del ricorrente medesimo.

In tal senso si è già pronunciato codesto Tribunale in controversie del tutto analoghe (sentenza n. 2061/2003, dott.ssa Catalano e n. 4098/2003, dott. De Pietro) le quali hanno chiaramente enunciato l'estraneità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, relativamente alla domanda proposta da alcuni colleghi dell'attuale ricorrente per il pagamento degli emolumenti accessori di cui al periodo 26/11/1999-31/03/2001, sul principio che *"...nella fase transitoria, dunque, nessuna responsabilità può essere addebitata all'ente resistente (Provincia di Benevento, n.d.r.), posto che in detto periodo vi è stata continuità del rapporto lavorativo con il Ministero, continuità garantita con ordinanza n. 325 del 29/11/1999 dalla Regione Campania, la quale consentiva la continuazione delle funzioni e dei compiti svolti presso gli uffici già assegnati."*

Nell'affermazione degli stessi principi si è sostanzialmente pronunciato il Tribunale di Benevento anche nella stessa sentenza citata dalla Regione Campania, n. 328/2003 del dr. De Risi.

In tale decisione infatti testualmente si afferma: " *In entrambi i casi la Provincia non appare diretta destinataria degli effetti dei provvedimenti adottati e,*

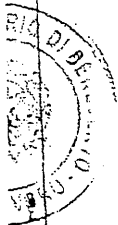
P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso così come proposto, ivi comprese le richieste istruttorie, con ogni conseguenza di legge.

Si esibiscono e depositano, nel fascicolo di parte relativo al giudizio, pendente innanzi codesto Giudicante, tra il sig. Bianco Dionigio e la Regione Campania, rubricato al n. 1434/2004 r.g., le sentenze nn. 328/2003 (dott. De Risi), 2061/2003 (dott.ssa catalano) e 4098/2003 (dott. De Pietro), Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, e la sentenza Cassazione ss.uu. n. 11353/2004.

Benevento, 31/12/2004.

Avv. Francesco Romano



Relata di notifica:

l'anno 2005, il giorno _____ del mese di febbraio, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico esecuzioni e notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritto atto a:
Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento alla P.zza Castello, ivi consegnandolo a mani di

A MANI DI 
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

 10 FEB. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11, a mezzo racc. a/r come per legge

Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0003168 Data 11/02/2005

Oggetto RICORSO SIG. IACICCO

IMMACOLATA

Dest. Avvocatura Settore; [...]

STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO ROMANO

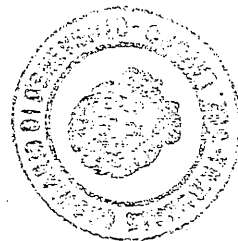
PROVINCIA DI BENEVENTO

10 FEB 2005

COPIA

ORIGINALE

RG 1458/04



Tribunale di Benevento - sezione del Lavoro

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c.

Ill.mo Sig. Presidente,

la Sig.ra Iacicco Immacolata, nata il 14/11/1950, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Romano, giusta mandato a margine del presente atto, presso il cui Studio in Benevento al viale Mellusi n. 40 elettivamente domicilia,

espone

quanto segue:

- 1)-con il decreto legislativo 23/12/1997 n. 469 venivano conferite alle Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "mercato del lavoro", stabilendo altresì il trasferimento del personale dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti enti, lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di attuazione. Tale Decreto dettava, infatti, solo disposizioni di carattere generale per cui intervenivano in sua attuazione il D.P.C.M. 09/10/1998 ed il D.P.C.M. 05/08/1999.
- 2)-Con ordinanza n. 325 del 26/11/1999 la Giunta Regionale della Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo passaggio del personale alle Province, lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In particolare l'art. 7 di tale ordinanza indicava che il personale transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a

Mandato

Avv. FRANCESCO ROMANO

Vi nomino mio procuratore difensore nella controversia e giudizio di cui al presente atto, compreso espressamente fase di esecuzione, di opposizione e/o di appello.

Vi conferisco il formale espresso potere di sottoscrivere il presente atto e di proporre le richieste opportune, e di richiedere pignoramenti e di proporre istanze di vendita, di proporre istanze di vendita, di proporre istanze di vendita, di proporre istanze di vendita.

Vi conferisco inoltre ogni potestà di legge compresa quella di transigere, conciliare, rinviare, quietanzare ed incassare. Ritengo fin d'ora per ratificato il Vs. operato.

Eleggo domicilio presso il studio.

Benevento, 18-03-04
F.to

Immacolata Iacicco
Sig. Iacicco

F.to Avv. F. Romano

Settore Avvocatura

Prot. n.

Del

svolgere , sotto la direzione della Regione Campania ,ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento , le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

3)-con delibera n.8379 del 03/12/1999, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia,del personale trasferito sulla premessa del D.lgs. 23/12/1997 n.469 oltre che della L.R.12/08/1998 n.14 e del D.P.C.M. del 05/08/1999 con cui “ sono state trasferite le risorse umane ,strumentali, informatiche,finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo :

- a)- all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;
- b)- al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;
- c)- all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;
- d)-all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;
- e)-a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente” considerato che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di riferimento, si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione

venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati;

DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica."; delibera

1)-di confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motiva;

2)-*di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monocratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e);*

3)-di precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;

4)-di trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale " e "Gestione delle

Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. Bilancio e Ragioneria e Tributi ed al Settore osservatorio del Mercato del Lavoro;

5)- di inviare inoltre al Direttore preposto della Direzione Regionale del Lavoro ed ai Direttori delle Direzioni provinciali del Lavoro della Campania per opportuna conoscenza;

6)-di trasmettere altresì la presente deliberazione ai Presidenti delle Province della Campania per opportuna conoscenza;

7)-omissis"

3)-Con delibera del 18/09/2000 avente ad oggetto:"trasferimento alla Provincia di Benevento del Personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale DPCM05/08/1999 (Tab a e B)" l'Amministrazione Provinciale di Benevento procedeva alla approvazione dei criteri per l'inquadramento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ad essa doveva essere trasferito,giusta la tabella A allegata al D.P.C.M. del 05/08/1999, analiticamente indicati nel dispositivo di tale atto deliberativo,subordinando però l'applicazione concreta di tali criteri necessari all'inquadramento e quindi quest'ultimo stesso "....all'accredito alla Provincia di Benevento delle risorse finanziarie, relative al personale ed alle funzioni e compiti conferiti, trasferite a detto titolo alla Regione Campania, che la medesima Regione Campania dovrà effettuare entro e non oltre 15 giorni prima della data di effettiva validità del presente provvedimento.La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità per gli effetti,in sede di contenzioso che dovessero derivare dalla gestione del personale trasferito sia dalle date anteriori al 26/11/1999 e sia dal 26/11/1999 alla data di effettivo inizio del rapporto funzionale del personale di cui all'allegato elenco da parte della Provincia di Benevento che si fissa alla data del giorno successivo alla validità del presente provvedimento.Dare atto che le attuali condizioni

finanziarie della Provincia di Benevento nonché per i vincoli in materia di finanza degli enti locali non risultano reperibili nel bilancio del corrente anno finanziario, le risorse finanziarie per poter far fronte all'onere derivante dal presente provvedimento."



3)-Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/00 si disponeva il trasferimento alla Regione Campania nonché alle Amministrazioni Provinciali della stessa regione delle risorse finanziarie per le spese del personale trasferito e tanto in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/08/1999 recante l'individuazione delle risorse in materia di "mercato del lavoro" da trasferire alla Regione Campania. In particolare l'art. 3 di tale Decreto indicava le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie da trasmettere alle Province, disponendo che a decorrere dal 01/01/01 tali risorse sarebbero state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno previa correlata riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica.

La data del primo gennaio duemilauno veniva quindi indicata come data ultima entro la quale la Regione Campania doveva provvedere a trasferire all'ente Provincia le relative risorse finanziarie.

Tale data per problemi relativi all'effettuazione concreta del passaggio di tali risorse venne ad essere differita al 31/03/2001. Tanto è vero ciò che il Ministero del Lavoro con nota del 09/01/01 disponeva la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31/03/2001 in attesa della emanazione dei

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e alle Province. In sostanza il Ministero avrebbe erogato gli stipendi al personale trasferito fino al 31/03/2001.

4)-Operato tale trasferimento ed assumendo la concreta gestione del personale trasferito l'amministrazione Provinciale di Benevento emanava in data 10/04/2001 la delibera di presa d'atto di erogazione dello stipendio al personale ad essa trasferito .

Precisato quanto innanzi si deduce ancora che:

5)-l'istante già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, con la qualifica di operatore amministrativo , inquadrato attualmente nella fascia B3 (ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddivisi:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

-indennità per servizio per n.113 buoni pasto non percepiti (per lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 525,23;

Tali circostanze sono documentate dalla nota della Amministrazione Provinciale di Benevento , settore Politiche del Lavoro,prot. n.503 del 27/01/2004 nella quale,peraltro, il Dirigente dell'Ufficio dr.

Luigi Velleca, nel trasmettere le informazioni richieste dallo scrivente
Avvocato ai sensi della L.241/1990, precisava:"

*"1-Gli impiegati in questione - tra cui l'istante- fino alla data de
26/11/1999 (data di trasferimento alla Regione ed agli Enti locali della
Campania ai sensi del D.lgs. del 23/12/1997 n.469) quali dipendenti del
Ministero del Lavoro hanno percepito le indennità previste dal contratto
collettivo nazionale del Comparto Stato;*

*2-A far data dall'01/04/20001, gli stessi hanno percepito le indennità
previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regione - Enti Locali;*

*3-Nel periodo dal 26/11/1999 al 31/03/2001 i predetti dipendenti non hanno
percepito alcuna indennità, pur continuando a svolgere le stesse mansioni
svolte in capo al Ministero del Lavoro, e, successivamente, svolte presso la
Provincia;*

4-.....omississ

*6)- è indubbio il diritto dell'istante a percepire per il periodo
26/11/1999 - 31/03/2001 i compensi di cui innanzi ed è altrettanto
indubbio che obbligata a corrispondere gli stessi è la Regione
Campania.*

Dall'esame della normativa citata nei punti precedenti, la Regione
Campania è, infatti, l'ente , nel periodo temporale 26/11/1999 -
31/03/2001 , gestore e quindi responsabile del personale trasferito ,
tanto da essere il solo ente legittimato a ricevere le risorse finanziarie
per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti , ciò almeno
sino al momento del successivo loro trasferimento alle
Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:



-nota n.210039/F934 del 09/01/01 del Ministero del Lavoro nella quale testualmente si legge:” facendo seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota n. 210039/F934A del 08/11/2000, si reitera la necessità di garantire, nelle more della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi del decreto n. 469/97 la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31.03.01.”.

Dalla lettura della predetta nota appare chiaro come l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella fase per cui è causa sia stata estranea a qualsiasi tipo di intervento economico nella fase transitoria di attuazione della riforma, e come il 31.03.01 rappresentava la data ultima di intervento da parte del Ministero.

-nota prot. n.6146 del 28/06/2002 a firma del dr.Luigi Velleca diretta alla Regione Campania (Area Generale di Coordinamento AA.GG. Gestione e Formazione del personale) ed alla Provincia di Benevento (Settore AA.GG. e Personale) con la quale veniva fatto riferimento al provvedimento di liquidazione degli emolumenti dovuti ai lavoratori trasferiti , tra il ricorrente medesimo, ,precisando che la documentazione giustificativa era conservata agli atti d'ufficio. Si rappresentava inoltre che nelle more del passaggio avvenuto alla data del 31/03/2001 del personale predetto dalla Regione Campania alla Provincia di Benevento il personale nella quasi totalità aveva avviato una vertenza legale per gli emolumenti accessori maturati e non percepiti relativamente al periodo 26/11/1999 - 31/03/2001;

-nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: "*Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001*" con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo- e per il periodo citato :

- buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;
- lavoro straordinario effettuato;
- missioni e trasferte;
- rimborso compenso per ferie non fruite.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

- indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;
- fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17 comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL. .

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

7)-il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo;

Tutto quanto sopra premesso, esso istante come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

a codesto Tribunale adito quale Giudice del Lavoro

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, e chiede fissarsi udienza per la comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso per ivi, previa ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa:

- al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa,;
- al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;
- al numero delle missioni effettuate.

Tale documentazione è rilevabile dai fogli di presenza e dagli altri atti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;

2- prova testimoniale sulle seguenti circostanze d tutte precedute dalla locuzione "vero che":

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale tra cui anche il ricorrente";

2b-"il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia B3(ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il

26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddiviso:

1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

2-indennità per servizio (n.113 buoni pasto non percepiti per lire 9.000 ciascuno) - non più corrisposti dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999 per € 525,23";

c-"i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi";

Si indicano a teste su tali circostanze il dr. Luigi Velleca e la dr.ssa Giovanna Romano, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati;

conseguentemente sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'On.le Tribunale adito, per le causali espresse innanzi:

1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.113 buoni pasto non percepiti per un totale di € 525,23 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.113 buoni pasto non percepiti per un totale di € 525,23 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

Il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze del giudizio.

Si esibiscono e depositano i documenti come da indice atti.

Benevento, li 18/03/2004.

Avv. Francesco Romano

Depositato in cancelleria oggi

22. 3. 04

Il Cancelliere

Si assegna al dr. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, li

12 E MAR. 2004

Il Presidente del Tribunale

dott. Piero Francesco De Pietro

Il Giudice designato letto il ricorso che precede fissa per la comparizione delle parti e la sua discussione l'udienza del 22. 10. 04

Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto nei termini di legge. 31. 03. 04

Benevento, li

Il Giudice

[Signature]

DR.CIAFARDINI-UD.22.10.2004

Memoria difensiva

Per la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente
p.t. della Giunta Regionale, rappresentato e difeso
dall'Avv. Rocco de Girolamo, come da procura generale
ad lites per Notar Stefano Cimmino n.35093 del
24.9.2002 e Decreto Dirigenziale di incarico, e con
lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento
alla Via Arco Traiano c/o Genio Civile

CONVENUTA

CONTRO

LA CICO IMMACOLATA, rapp.to e difeso dall' avv.to
Francesco Romano

RICORRENTE

FATTO E DIRITTO

Dopo la fissazione dell'udienza di discussione in
calce al ricorso, c/p ha provveduto alla notifica
dell'atto in data 19.04.2004 alla Regione
Campania, con ciò sostanzando la vocatio in ius.

La domanda tende ad ottenere dalla Regione il
pagamento di compensi maturati dal 26.11.99 al
31.3.2001 per un presunto rapporto di dipendenza con
la stessa.

La Regione Campania, come in epigrafe rapp.ta e

difesa, impugna ogni avversa richiesta e deduzione per i seguenti motivi:

Il ricorrente mai ha avuto un rapporto di lavoro con la convenuta.

Infatti, come lo stesso ricorrente assume in ricorso, il rapporto organico di lavoro è continuato fino al 31.3.2001, data in cui il ricorrente è stato definitivamente inquadrato nei ruoli della Provincia, e fino a tale ultima data è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro.

Nel periodo di cui alla controversia il ricorrente ha svolto effettivamente attività per conto della Provincia e a questa deve rivendicare eventuali mancati pagamenti di elementi accessori che esulano dagli istituti contrattuali che formano la parte fissa della retribuzione che è stata giustamente pagata dal Ministero.

Sul bilancio della Provincia gravano gli oneri finanziari e gli importi superiori a quelli già goduti dal personale in servizio, così come stabilito anche dalla deliberazione della G.R.c. n.2957 dell'11.4.2000 punto 1 lett.d).

Le funzioni e compiti di cui all'art.2 del D.Lgs. n.469 del 23.12.1997, in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro sono stati conferiti

alle Regioni.

La Regione Campania in adesione agli indirizzi dettati dal suindicato decreto legislativo ha pubblicato, in virtù dell'art.4 dello stesso, la L.R.n.14 del 13.8.1998.

Tale legge con l'art.11 attribuisce alle Province" i servizi relativi all'orientamento e alla formazione del lavoro nonché le funzioni amministrative riferite al collocamento ed ai servizi per l'impiego, come specificato nell'art.2 comma 1 e art.4 lettere e), g) del D.Lgs.469/97. In virtù di tale ultimo articolo e legge regionale citata la Regione Campania esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica in materia di politiche per il lavoro e provvede agli altri adempimenti previsti dall'art.2 del D.Lgs.23/12/97 n.469 mentre le Province, al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni nel rispetto degli atti di programmazione di cui al punto 3 dell'art.11 della legge regionale promuovono attraverso i Centri per l'impiego l'erogazione dei servizi.

Tale attività è stata ed è svolta dalla Provincia con il personale di cui il ricorrente ne ha fatto evidentemente parte.

In virtù dell'art.15 della L.R.14/98 tale personale
proveniente dal Ministero doveva essere trasferito
ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite
entro 365 gg.dall'entrata in vigore della legge.

Per l'esercizio di tali funzioni la Provincia ha
utilizzato unicamente il personale proveniente dallo
Stato e agli stessi deve rispondere per eventuali
mancati pagamenti.

SI CONCLUDE

per la carenza di legittimazione passiva della
Regione Campania e la sua estromissione dal presente
giudizio.

In ogni caso rigettare il ricorso perchè improce-
dibile, inammissibile ed infondato, e per l'effetto
con condanna alle spese per la temerarietà della
lite nei confronti della Regione.

Si producono:originale ricorso,procura ad lites e
provvedimento di incarico e delibera n.2957
del11.4.2000.

Benevento lì

Avv. Rocco De Girolamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

22.10.04

Il Cancelliere di Cancelleria





TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE LAVORO

1439/04 R.G.

VERBALE DI 1° UDIENZA

inno 2006 il giorno 22 del mese di Ottobre
inanzi al Giudice del Lavoro, Dott. De Pietro, assistito dal
iscritto Cancelliere, e' stata chiamata la causa

Eleo TRA
DEMACOLATA
CONTRO
Agios Compagnia

so l'Avv. Francesco Romano per il recorrente, il
aporta al ricorso introduttivo del giudizio
one l'integrale regolamento. E' presente l'Avv. Rando
e Giuliano per la Regione Campesina, le quali
ate ai propri scatti, difensivi ed eccezionali.
Romano offre luce delle eccezioni preliminari di
i legittimazione passiva avanzate, chiede che il
rinvia la causa per la decisione delle questioni
neri ed eventualmente sul merito di cui comprese
este istruttorie con un Tommasi per note, Smo
e fin delle pratiche fanno i dott. z. Annamaria Elento,
ecardo, Angelo Apone e Christian Beldin.

Il Giudice

La causa per la discussione all'udienza del
005; con note fino a 10 gg. prima.

Il Giudice
P - L P.M.

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE DEL LAVORO

NOTE ILLUSTRATIVE AUTORIZZATE

Udienza 21/01/2005 - dr. De Pietro

per

LACICCO ITRACOLATA;

contro

La Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale;

I

I fatti per cui è causa sono analiticamente descritti nel ricorso introduttivo del giudizio, di conseguenza ad esso per brevità in questa sede rimandiamo.

II

La Regione Campania, costituendosi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, limitandosi per il resto ad una generica richiesta di rigetto del ricorso perché improcedibile, inammissibile ed infondato, con la conseguenziale condanna del ricorrente alle spese, per la "temerarietà" della lite nei confronti di essa Regione.

La Regione Campania basa la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di non aver mai avuto un rapporto di lavoro con il ricorrente. Sostiene infatti la Regione che, nel periodo per cui è controversia, il ricorrente è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro, per quanto concerne la parte fissa della retribuzione, mentre per quanto concerne il pagamento delle voci accessorie richieste in ricorso, allo stesso avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione Provinciale di Benevento per la quale esso ricorrente, sostiene l'ente resistente ha svolto effettivamente attività.

A fondamento giuridico di tale tesi, che vedrebbe la Provincia di Benevento unica legittimata passiva della domanda proposta dal ricorrente, la Regione Campania cita la propria Legge Regionale n. 14 del 1998, art. 11.

La tesi della Regione Campania non è assolutamente condivisibile.

Le ragioni giuridiche e di fatto per cui il ricorrente ha individuato la Regione Campania quale legittimato passivo della domanda relativa al pagamento dei compensi "accessori" per il periodo 26/11/1999- 31/03/2001, sono anch'esse

analiticamente indicate nel ricorso e ad esse rimandiamo onde evitare una inutile ripetizione. Certo è che dall'esame analitico della normativa e delle delibere, nonché dalla documentazione acquisita dal ricorrente e depositata in uno al ricorso, risulta chiaro come la Regione Campania sia stata in tale periodo intermedio ente gestore dell'attività del ricorrente medesimo.

In tal senso si è già pronunciato codesto Tribunale in controversie del tutto analoghe (sentenza n. 2061/2003, dott.ssa Catalano e n. 4098/2003, dott. De Pietro) le quali hanno chiaramente enunciato l'estraneità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, relativamente alla domanda proposta da alcuni colleghi dell'attuale ricorrente per il pagamento degli emolumenti accessori di cui al periodo 26/11/1999- 31/03/2001, sul principio che *"...nella fase transitoria, dunque, nessuna responsabilità può essere addebitata all'ente resistente (Provincia di Benevento, n.d.r.), posto che in detto periodo vi è stata continuità del rapporto lavorativo con il Ministero, continuità garantita con ordinanza n. 325 del 29/11/1999 dalla Regione Campania, la quale consentiva la continuazione delle funzioni e dei compiti svolti presso gli uffici già assegnati."*

Nell'affermazione degli stessi principi si è sostanzialmente pronunciato il Tribunale di Benevento anche nella stessa sentenza citata dalla Regione Campania, n. 328/2003 del dr. De Risi.

In tale decisione infatti testualmente si afferma: *"In entrambi i casi la Provincia non appare diretta destinataria degli effetti dei provvedimenti adottati e, soprattutto, non è provato in causa e comunque non risulta quando mai ed in che modo la Provincia, già dal 29/11/1999 e comunque prima del 18/09/2000 si sia mai ingerita nel servizio, organizzandolo e dirigendolo.*

Vero è che quella delibera del 18/09/2000 dichiara di inserire il nuovo personale nell'organico provinciale a decorrere dal 26/11/1999, ma questo vale solo per l'aspetto e l'assetto normativo, non anche ai fini economici."

Il rapporto di lavoro presuppone un contratto con prestazioni sinallagmatiche; anche se in linea di diritto non è vietato attribuire al medesimo effetti giuridici retroattivi, ciò non può valere per la parte economica, in quanto resta priva di causa la retribuzione per prestazioni passate non rese oppure rese ad altri."

La decisione emessa dal Tribunale di Benevento del dott. De Risi, quindi non è assolutamente conforme a quanto sostenuto da controparte in quanto esclude una

legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la maggior parte del periodo per cui è controversia, e precisamente dal 26/11/1999 al 05/11/2000, ritenendola esistere solo e limitatamente al periodo che va dal periodo 06/11/2000 al 31/03/2001.

Questa difesa chiaramente non condivide quest'ultima parte della sentenza ritenendo al contrario che quanto statuito dall'Amm.ne Provinciale di Benevento con la delibera del 18/09/2000 abbia avuto materiale efficacia solo a fare data dal 01/04/2001, così come peraltro statuito nella giurisprudenza prevalente del Tribunale di Benevento con le sentenze citate nn. 2061/2003 e 4098/2003.

Entrando nel merito delle questioni le richieste avanzate dal ricorrente in relazione alle attività prestate sono state documentalmente provate.

Viene in rilievo inoltre il comportamento processuale della Regione Campania che sul punto si è limitata ad una generica impugnativa, implicitamente confermando quindi la fondatezza della domanda, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione ss.uu. n.11353/2004.

In ogni caso si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nel ricorso.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso così come proposto, ivi comprese le richieste istruttorie, con ogni conseguenza di legge.

Si esibiscono e depositano, nel fascicolo di parte relativo al giudizio, pendente innanzi codesto Giudicante, tra il sig. Buono Mario e la Regione Campania, rubricato al n. 1432/2004 r.g., le sentenze nn. 328/2003 (dott. De Risi), 2061/2003 (dott.ssa catalano) e 4098/2003 (dott. De Pietro), Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, e la sentenza Cassazione ss.uu. n. 11353/2004.

Benevento, 05/01/2005.

Avv. Francesco Romano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

7.1.05

Il Cancelliere di Cancelleria

successivamente all'udienza del 21/05/2005, e
 compare l'Avv. Giovanna Petrucci per delega dell'Avv. F.
 Romano per il momento, e quale si riporta al
 verso introduttivo del giudizio ed alle note depositate
 ed unite sull'ammissione dei mezzi istruttori. Sono
 presenti ai fini della pratica forense i dott. ri: Angela
 Lipari, Anna Maria Elianto e Fabiana Mercaldo.

E' allora, presente per la Regione Campania l'Avv. J. J. J.
 all'udienza; per delega dell'Avv. R. R. R., e quale
 si riporta integralmente a tutto presente recepito e dato
 in mezzo di allegato, chiuderò l'espresso -

Il Giudice ...

utenuto necessario, autorizza il momento alle
 emanate in corso del Ministero del Lavoro e
 dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per
 l'udienza del 27.05.2005.

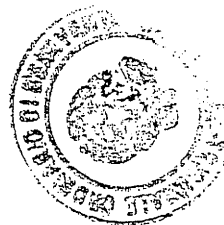
Il Giudice
 F. - A. 104

E' copia conforme all'originale

Benevento, il

03-02-05

Il Collaboratore di Cancelleria



Relata di notifica:

l'anno 2005, il giorno _____ del mese di febbraio, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico esecuzioni e notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritto atto a: Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento alla P.zza Castello, ivi consegnandolo a mani di

A MANI DI Spazio Romano
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

10 FEB. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11, a mezzo racc. a/r come per legge

Avv. Francesco Romano
Viale Mellusi 40 - 82100 Benevento - Tel. 0824/314178 - 0824/314184 - Fax 0824/314178
e-mail: fromano@avvocatorfrancescoromano.it

Provincia di Benevento
A.O. Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
N. Prot. 0003203 Data 14/02/2005
Oggetto RICORSO ROSSI EMILIA
Dest: Avvocatura Settore: [...]

10 FEB 2005 RE 1446/04
Copia

nale di Benevento - sezione del Lavoro

Ricorso ex art.414 e segg.c.p.c.

ow

Ill.mo Sig. Presidente,

la Sig.ra Rossi Emilia, nata il 07/03/1968, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Romano, giusta mandato a margine del presente atto, presso il cui Studio in Benevento al viale Mellusi n.40 elettivamente domicilia,

espone

quanto segue:

- 1)-con il decreto legislativo 23/12/1997 n.469 venivano conferite alle Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "mercato del lavoro", stabilendo altresì il trasferimento del personale dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti enti, lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di attuazione. Tale Decreto dettava, infatti, solo disposizioni di carattere generale per cui intervenivano in sua attuazione il D.P.C.M. 09/10/1998 ed il D.P.C.M. 05/08/1999.
- 2)-Con ordinanza n.325 del 26/11/1999 la Giunta Regionale della Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo passaggio del personale alle Province, lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In particolare l'art.7 di tale ordinanza indicava che il personale transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a

Mandato
Avv. FRANCESCO
ROMANO
si nomino mio procuratore
intensore nella controversia
giudizio di cui al presente
compreso espressamente
base di esecuzione, di op
zione e/o di appello.
Vi conferisco il formale
espresso potere di sottoscr
il presente atto e di prop
se lo riterrete opportuno
quando nuove anche nei
fronti di terzi e motivi aggi
Vi conferisco, altresì la fa
di richiedere pignoramenti
biliari, presso terzi ed imm
liari, di proporre istanze di
d'a e quant'altro neces
al ottenere il soddisfo del
diritto.
Vi conferisco inoltre ogni
oltà di legge compresa q
di transigere, conciliare, r
tare, quietanzare ed incas
Ritengo fin d'ora per ra
termo il Vs. operato.
Eleggo domicilio presso il
studio.

Benevento, 18-03-05
F. Romano
Emilia
Copia

Settore Lavoro
F. Romano
Copia
18-03-05

svolgere , sotto la direzione della Regione Campania ,ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento , le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

3)-con delibera n.8379 del 03/12/1999, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia, del personale trasferito sulla premessa del D.lgs. 23/12/1997 n.469 oltre che della L.R.12/08/1998 n.14 e del D.P.C.M. del 05/08/1999 con cui " sono state trasferite le risorse umane ,strumentali, informatiche,finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo :

a)- all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;

b)- al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;

c)- all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;

d)-all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;

e)-a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente" considerato che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di riferimento, si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione

venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati;
DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica." ; delibera

1)-di confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motiva;

2)-di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monocratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e);

3)-di precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;

4)-di trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale " e "Gestione delle

Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. Bilancio e Ragioneria e Tributi ed al Settore osservatorio del Mercato del Lavoro;

5)- di inviare inoltre al Direttore preposto della Direzione Regionale del Lavoro ed ai Direttori delle Direzioni provinciali del Lavoro della Campania per opportuna conoscenza;

6)-di trasmettere altresì la presente deliberazione ai Presidenti delle Province della Campania per opportuna conoscenza;

7)-omissis"

3)-Con delibera del 18/09/2000 avente ad oggetto:"trasferimento alla Provincia di Benevento del Personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale DPCM05/08/1999 (Tab a e B)" l'Amministrazione Provinciale di Benevento procedeva alla approvazione dei criteri per l'inquadramento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ad essa doveva essere trasferito,giusta la tabella A allegata al D.P.C.M. del 05/08/1999, analiticamente indicati nel dispositivo di tale atto deliberativo,subordinando però l'applicazione concreta di tali criteri necessari all'inquadramento e quindi quest'ultimo stesso "....all'accredito alla Provincia di Benevento delle risorse finanziarie, relative al personale ed alle funzioni e compiti conferiti, trasferite a detto titolo alla Regione Campania, che la medesima Regione Campania dovrà effettuare entro e non oltre 15 giorni prima della data di effettiva validità del presente provvedimento.La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità per gli effetti,in sede di contenzioso che dovessero derivare dalla gestione del personale trasferito sia dalle date anteriori al 26/11/1999 e sia dal 26/11/1999 alla data di effettivo inizio del rapporto funzionale del personale di cui all'allegato elenco da parte della Provincia di Benevento che si fissa alla data del giorno successivo alla validità del presente provvedimento.Dare atto che le attuali condizioni

finanziarie della Provincia di Benevento nonché per i vincoli in materia di finanza degli enti locali non risultano reperibili nel bilancio del corrente anno finanziario, le risorse finanziarie per poter far fronte all'onere derivante dal presente provvedimento."

3)-Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/00 si disponeva il trasferimento alla Regione Campania nonché alle Amministrazioni Provinciali della stessa regione delle risorse finanziarie per le spese del personale trasferito e tanto in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/08/1999 recante l'individuazione delle risorse in materia di "mercato del lavoro" da trasferire alla Regione Campania. In particolare l'art. 3 di tale Decreto indicava le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie da trasmettere alle Province, disponendo che a decorrere dal 01/01/01 tali risorse sarebbero state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno previa correlata riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica.

La data del primo gennaio duemilauno veniva quindi indicata come data ultima entro la quale la Regione Campania doveva provvedere a trasferire all'ente Provincia le relative risorse finanziarie.

Tale data per problemi relativi all'effettuazione concreta del passaggio di tali risorse venne ad essere differita al 31/03/2001. Tanto è vero ciò che il Ministero del Lavoro con nota del 09/01/01 disponeva la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31/03/2001 in attesa della emanazione dei

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e alle Province. In sostanza il Ministero avrebbe erogato gli stipendi al personale trasferito fino al 31/03/2001.

4)-Operato tale trasferimento ed assumendo la concreta gestione del personale trasferito l'amministrazione Provinciale di Benevento emanava in data 10/04/2001 la delibera di presa d'atto di erogazione dello stipendio al personale ad essa trasferito .

Precisato quanto innanzi si deduce ancora che:

5)-l'istante già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, inquadrato attualmente nella fascia C1 (ex VI livello qualifica ministero), quale assistente amministrativo , nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddivisi:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.531,04;

-indennità per servizio per n.99 buoni pasto non percepiti (per lire 9.000 ciascuno) per un totale di €460,17;

Tali circostanze sono documentate dalla nota della Amministrazione Provinciale di Benevento , settore Politiche del Lavoro,prot. n.503 del 27/01/2004 nella quale,peraltro, il Dirigente dell'Ufficio dr.

-nota n.210039/F934 del 09/01/01 del Ministero del Lavoro nella quale testualmente si legge: "facendo seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota n. 210039/F934A del 08/11/2000, si reitera la necessità di garantire, nelle more della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi del decreto n. 469/97 la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31.03.01."

Dalla lettura della predetta nota appare chiaro come l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella fase per cui è causa sia stata estranea a qualsiasi tipo di intervento economico nella fase transitoria di attuazione della riforma, e come il 31.03.01 rappresentava la data ultima di intervento da parte del Ministero.

La nota prot. n.6146 del 28/06/2002 a firma del dr.Luigi Velleca diretta alla Regione Campania (Area Generale di Coordinamento AA.GG. Gestione e Formazione del personale) ed alla Provincia di Benevento (Settore AA.GG. e Personale) con la quale veniva fatto riferimento al provvedimento di liquidazione degli emolumenti dovuti ai lavoratori trasferiti , tra il ricorrente medesimo, ,precisando che la documentazione giustificativa era conservata agli atti d'ufficio. Si rappresentava inoltre che nelle more del passaggio avvenuto alla data del 31/03/2001 del personale predetto dalla Regione Campania alla Provincia di Benevento il personale nella quasi totalità aveva avviato una vertenza legale per gli emolumenti accessori maturati e non percepiti relativamente al periodo 26/11/1999 - 31/03/2001;

-nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: "Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001" con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo- e per il periodo citato :

- buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;
- lavoro straordinario effettuato;
- missioni e trasferte;
- rimborso compenso per ferie non fruito.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

- indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;
- fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17 comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL. .

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

7)-il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo;

Tutto quanto sopra premesso, esso istante come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

al codesto Tribunale adito quale Giudice del Lavoro

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, e chiede fissarsi udienza per la comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso per ivi, previa ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa:

- al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa;
- al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;
- al numero delle missioni effettuate.

Alle circostanze sono tutti rilevabili dai fogli di presenza e dagli altri documenti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;

- prova testimoniale sulle seguenti circostanze di tutte precedute dalla locuzione "vero che":

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in asseguio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 06/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale";

2b-"il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia C1 (ex VI livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il

/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti
cessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia
t.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli
ativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e
ssioni, così suddiviso:

ompensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento
vizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del
C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per
mplessivi € 1.531,04;

ndennità per servizio (n.99 buoni pasto non percepiti per lire
00 ciascuno) per € 460,17";

li compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al
11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli
olti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e
e il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi
cessori indicati innanzi";

indicano a teste su tali circostanze il dr. Luigi Velleca e la dr.ssa
ovanna Romano, entrambi da Benevento, oltre che gli altri
leggi dell'istante ;

interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della
gione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui
r brevità integralmente richiamati e trascritti;

consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle
omme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del
esente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di
ritto indicati;

ns seguentemente sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'On.le Tribunale adito, per le causali espresse innanzi:
accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della
Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo
26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei
seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

Impensi incentivante individuale la produttività e miglioramento
condizioni di lavoro ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del
C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per
complessivi € 1.531,04, o comunque quella somma diversa che
dovrebbe essere determinata nel corso del giudizio;

Indennità per servizio per n.99 buoni pasto non percepiti per un
totale di € 460,17 o comunque quella somma diversa che dovesse
essere determinata nel corso del giudizio ;

conseguentemente condannare la Regione Campania al
pagamento in favore del ricorrente, per il periodo 26/11/1999 -
31/03/2001, dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

Impensi incentivante individuale la produttività e miglioramento
condizioni di lavoro ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del
C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per
complessivi € 1.531,04 o comunque quella somma diversa che
dovrebbe essere determinata nel corso del giudizio;

Indennità per servizio per n.99 buoni pasto non percepiti per un
totale di € 460,17 o comunque quella somma diversa che dovesse
essere determinata nel corso del giudizio ;

tutto con vittoria di spese, diritti e competenze del giudizio.

Esibiscono e depositano i documenti come da indice atti.

Benevento, lì 18/03/2004.

STUDIO LEGAL AVV. FRANCESCO ROMANO

Avv. Francesco Romano

depositato in cancelleria oggi

22.3.04

Il Cancelliere

segna al dr. dott. Piero Francesco De Pietro

evento, li 26 MAR. 2004

Il Presidente del Tribunale

dott. Piero Francesco De Pietro

Il giudice designato letto il ricorso che precede fissa per la

partecipazione delle parti e la sua discussione l'udienza del 22-10-04

da al ricorrente di notificare ricorso e decreto nei termini di

e.

evento, li 22.03.04

Il Giudice

R. M. I. I.

OFFICIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO (AV) -SEZIONE LAVORO

DR. CIAFARDINI-UD. 22.10.2004

Memoria difensiva

Per la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente
p.t. della Giunta Regionale, rappresentato e difeso
dall'Avv. Rocco de Girolamo, come da procura generale
ad lites per Notar Stefano Cimmino n.35093 del
24.9.2002 e Decreto Dirigenziale di incarico, e con
lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento
alla Via Arco Traiano c/o Genio Civile

CONVENUTA

CONTRO

Rossi Emilia

, rapp.to e difeso dall' avv.to

Francesco Romano

RICORRENTE

FATTO E DIRITTO

Dopo la fissazione dell'udienza di discussione in
calce al ricorso, c/p ha provveduto alla notifica
dell'atto in data 19.04.2004 alla Regione
Campania, con ciò sostanzando la vocatio in ius.

La domanda tende ad ottenere dalla Regione il
pagamento di compensi maturati dal 26.11.99 al
31.3.2001 per un presunto rapporto di dipendenza con
la stessa.

La Regione Campania, come in epigrafe rapp.ta e

difesa, impugna ogni avversa richiesta e deduzione
per i seguenti motivi:

Il ricorrente mai ha avuto un rapporto di lavoro con
la convenuta.

Infatti, come lo stesso ricorrente assume in ricorso,
il rapporto organico di lavoro è continuato fino al
31.3.2001, data in cui il ricorrente è stato
definitivamente inquadrato nei ruoli della
Provincia, e fino a tale ultima data è stato
regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro.

Nel periodo di cui alla controversia il ricorrente
ha svolto effettivamente attività per conto della
Provincia e a questa deve rivendicare eventuali
mancati pagamenti di elementi accessori che esulano
dagli istituti contrattuali che formano la parte
fissa della retribuzione che è stata giustamente
pagata dal Ministero.

Sul bilancio della Provincia gravano gli oneri
finanziari e gli importi superiori a quelli già
goduti dal personale in servizio, così come stabilito
anche dalla deliberazione della G.R.c. n.2957
dell'11.4.2000 punto 1 lett.d).

Le funzioni e compiti di cui all'art.2 del D.Lgs.
n.469 del 23.12.1997, in materia di collocamento e
di politica attiva del lavoro sono stati conferiti

alle Regioni.

La Regione Campania in adesione agli indirizzi dettati dal suindicato decreto legislativo ha pubblicato, in virtù dell'art.4 dello stesso, la L.R.n.14 del 13.8.1998.



Tale legge con l'art.11 attribuisce alle Province" i servizi relativi all'orientamento e alla formazione del lavoro nonché le funzioni amministrative riferite al collocamento ed ai servizi per l'impiego, come specificato nell'art.2 comma 1 e art.4 lettere e), g) del D.Lgs.469/97. In virtù di tale ultimo articolo e legge regionale citata la Regione Campania esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica in materia di politiche per il lavoro e provvede agli altri adempimenti previsti dall'art.2 del D.Lgs.23/12/97 n.469 mentre le Province, al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni nel rispetto degli atti di programmazione di cui al punto 3 dell'art.11 della legge regionale promuovono attraverso i Centri per l'impiego l'erogazione dei servizi.

Tale attività è stata ed è svolta dalla Provincia con il personale di cui il ricorrente ne ha fatto evidentemente parte.

In virtù dell'art.15 della L.R.14/98 tale personale
proveniente dal Ministero doveva essere trasferito
ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite
entro 365 gg.dall'entrata in vigore della legge.

Per l'esercizio di tali funzioni la Provincia ha
utilizzato unicamente il personale proveniente dallo
Stato e agli stessi deve rispondere per eventuali
mancati pagamenti.

SI CONCLUDE

per la carenza di legittimazione passiva della
Regione Campania e la sua estromissione dal presente
giudizio.

In ogni caso rigettare il ricorso perchè improce-
dibile, inammissibile ed infondato, e per l'effetto
con condanna alle spese per la temerarietà della
lite nei confronti della Regione.

Si producono:originale ricorso,procura ad lites e
provvedimento di incarico e delibera n.2957
dell'11.4.2000.

Benevento li

Avv. Rocco De Girolamo

REPUBBLICA IN CANCELLERIA IL 21.10.04

Il Cancelliere di Cancelleria



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE LAVORO

N. 1116/04 R.G.

VERBALE DI 1° UDIENZA

L'anno 2004 il giorno 22 del mese di Ottobre

Innanzi al Giudice del Lavoro, Dott. De Pietro, assistito dal
sottoscritto Cancelliere, e' stata chiamata la causa

TRA

ROSSI EDILITA'

CONTRO

Regione Campania

comparsa l'Avv. Francesco Romano per il recorrente, il
quale si riporta al ricorso introduttivo del giudizio
chiedendone l'integrale accoglimento. E' presente l'Avv. Rando
Avv. De Girolamo per la Regione Campana, il quale
si riporta ai propri scritti difensivi ed eccezionali.
L'Avv. Romano offre luce della eccezione preliminare di
mancanza di legittimazione passiva avanzata, chiede che il
giudice rinvii la causa per la discussione delle questioni
preliminari ed eventualmente sul merito. Le parti comprese
presenti ai fini della pratica furono i dott. De Pietro, Amatore, Elisio,
Merello, Angelo e Antonio Baldini.

Il Giudice

invia la causa per la discussione all'udienza del
10/1/2005, con note fino a 10 gg. prima.

Il Giudice

De Pietro

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE DEL LAVORO

NOTE ILLUSTRATIVE AUTORIZZATE

Udienza 21/01/2005 - dr. De Pietro

per

ROSSI EMILIA

contro

La Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale;

I

I fatti per cui è causa sono analiticamente descritti nel ricorso introduttivo del giudizio, di conseguenza ad esso per brevità in questa sede rimandiamo.

II

La Regione Campania, costituendosi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, limitandosi per il resto ad una generica richiesta di rigetto del ricorso perché improcedibile, inammissibile ed infondato, con la conseguenziale condanna del ricorrente alle spese, per la "temerarietà" della lite nei confronti di essa Regione.

La Regione Campania basa la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di non aver mai avuto un rapporto di lavoro con il ricorrente. Sostiene infatti la Regione che, nel periodo per cui è controversia, il ricorrente è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro, per quanto concerne la parte fissa della retribuzione, mentre per quanto concerne il pagamento delle voci accessorie richieste in ricorso, allo stesso avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione Provinciale di Benevento per la quale esso ricorrente, sostiene l'ente resistente ha svolto effettivamente attività.

A fondamento giuridico di tale tesi, che vedrebbe la Provincia di Benevento unica legittimata passiva della domanda proposta dal ricorrente, la Regione Campania cita la propria Legge Regionale n. 14 del 1998, art. 11.

La tesi della Regione Campania non è assolutamente condivisibile.

Le ragioni giuridiche e di fatto per cui il ricorrente ha individuato la Regione Campania quale legittimato passivo della domanda relativa al pagamento dei compensi "accessori" per il periodo 26/11/1999- 31/03/2001, sono anch'esse

analiticamente indicate nel ricorso e ad esse rimandiamo onde evitare una inutile ripetizione. Certo è che dall'esame analitico della normativa e delle delibere, nonché dalla documentazione acquisita dal ricorrente e depositata in uno al ricorso, risulta chiaro come la Regione Campania sia stata in tale periodo intermedio ente gestore dell'attività del ricorrente medesimo.

In tal senso si è già pronunciato codesto Tribunale in controversie del tutto analoghe (sentenza n. 2061/2003, dott.ssa Catalano e n. 4098/2003, dott. De Pietro) le quali hanno chiaramente enunciato l'estraneità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, relativamente alla domanda proposta da alcuni colleghi dell'attuale ricorrente per il pagamento degli emolumenti accessori di cui al periodo 26/11/1999- 31/03/2001, sul principio che "*...nella fase transitoria, dunque, nessuna responsabilità può essere addebitata all'ente resistente (Provincia di Benevento, n.d.r.), posto che in detto periodo vi è stata continuità del rapporto lavorativo con il Ministero, continuità garantita con ordinanza n. 325 del 29/11/1999 dalla Regione Campania, la quale consentiva la continuazione delle funzioni e dei compiti svolti presso gli uffici già assegnati.*"

Nell'affermazione degli stessi principi si è sostanzialmente pronunciato il Tribunale di Benevento anche nella stessa sentenza citata dalla Regione Campania, n. 323/2003 del dr. De Risi.

In tale decisione infatti testualmente si afferma: "*In entrambi i casi la Provincia non appare diretta destinataria degli effetti dei provvedimenti adottati e, soprattutto, non è provato in causa e comunque non risulta quando mai ed in che modo la Provincia, già dal 29/11/1999 e comunque prima del 18/09/2000 si sia mai ingerita nel servizio, organizzandolo e dirigendolo.*

Vero è che quella delibera del 18/09/2000 dichiara di inserire il nuovo personale nell'organico provinciale a decorrere dal 26/11/1999, ma questo vale solo per l'aspetto e l'assetto normativo, non anche ai fini economici."

Il rapporto di lavoro presuppone un contratto con prestazioni sinallagmatiche; anche se in linea di diritto non è vietato attribuire al medesimo effetti giuridici retroattivi, ciò non può valere per la parte economica, in quanto resta priva di causa la retribuzione per prestazioni passate non rese oppure rese ad altri."

La decisione emessa dal Tribunale di Benevento del dott. De Risi, quindi non è assolutamente conforme a quanto sostenuto da controparte in quanto esclude una

legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la maggior parte del periodo per cui è controversia, e precisamente dal 26/11/1999 al 05/11/2000, ritenendola esistere solo e limitatamente al periodo che va dal periodo 06/11/2000 al 31/03/2001.

Questa difesa chiaramente non condivide quest'ultima parte della sentenza ritenendo al contrario che quanto statuito dall'Amun.ne Provinciale di Benevento con la delibera del 18/09/2000 abbia avuto materiale efficacia solo a fare data dal 01/04/2001, così come peraltro statuito nella giurisprudenza prevalente del Tribunale di Benevento con le sentenze citate nn. 2061/2003 e 4098/2003.

Entrando nel merito delle questioni le richieste avanzate dal ricorrente in relazione alle attività prestate sono state documentalmente provate.

Viene in rilievo inoltre il comportamento processuale della Regione Campania che sul punto si è limitata ad una generica impugnativa, implicitamente confermando quindi la fondatezza della domanda, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione ss.uu. n.11353/2004.

In ogni caso si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nel ricorso.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso così come proposto ivi compreso le richieste istruttorie, con ogni conseguenza di legge.

Si esibiscono e depositano, nel fascicolo di parte relativo al giudizio pendente innanzi codesto Giudicante, tra il sig. Buono Mario e la Regione Campania, rubricato al n. 1432/2004 r.g., le sentenze nn. 328/2003 (dott. De Risi), 2061/2003 (dott.ssa catalano) e 4098/2003 (dott. De Pietro) Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, e la sentenza Cassazione ss.uu. n. 11353/2004.
Benevento, 05/01/2005.

Avv. Francesco Romano

Successivamente all'udienza del 21/03/2005, è
comparsa l'Avv. Giovanna Petrucci per delega dell'Avv. F.
Raimano per il neoriente, e quale si è posto il
verso introduttivo del giudizio ed alle note depositate
ed unite sull'ammissione dei mezzi istruttori. Sono
presenti ai fini della pratica forense i dott. ri: Angela
Lipari, Anna Maria Eliauto e Fabiana Mercaldo.

È, altresì, presente per la Regione Campania l'Avv. Paolo
Molendino, per delega dell'Avv. De Grolano, e quale
si è posto integralmente a tutto presente receipt e dedale.
In mezzo di obiezione, chiedendo l'esogressione.

Il Giudice

utenuto necessario, autorizza il neoriente alle
chieste in corso del Ministero del Lavoro e
dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per
l'udienza del 27.05.2005.

Il Giudice

P. - P. L.



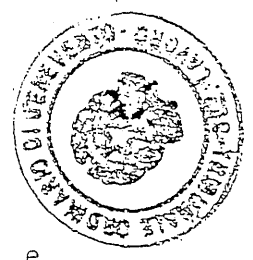
È copia conforme all'originale

Benevento, il

25.01.05

Il Collaboratore di Cancelleria





Tribunale di Benevento - sezione del Lavoro

Ricorso ex art.414 e segg.c.p.c.

Ill.mo Sig. Presidente,

Il Sig. Del Vecchio Luigi, nato il 18/12/1951, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Romano, giusta mandato a margine del presente atto, presso il cui Studio in Benevento al viale Mellusi n.40 elettivamente domicilia,

Settore Advocatura

espone

Prot. n. 8005
Del 15.2.05

Mandato

Avv. FRANCESCO ROMANO
V. nomino mio procuratore
dell'attore nella controversia e/
giudizio di cui al presente atto
e compreso espressamente
fase di esecuzione, di oppo-
sizione e/o di appello.
Vi conferisco il formale
potere di sottoscrivere
il presente atto e di propor-
re la riterrete opportuno, e
anche nuove anche nel
caso di terzi e motivi aggiun-
ti. Vi conferisco, altresì la facoltà
di chiedere pignoramenti n-
biliari, presso terzi ed intimo-
liare di proporre istanze di vi-
tione e quant'altro necessa-
rio per ottenere il soddisfo del t-
tore.
Vi conferisco inoltre ogni
potestà di legge compresa qu-
ella di transigere, conciliare, fir-
mare, quietanzare ed intas-
sare fino fin d'ora per rat-
tamento il Vs. operato.
Eleggo domicilio presso il
mio studio.

quanto segue:

- 1)-con il decreto legislativo 23/12/1997 n.469 venivano conferite alle Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "mercato del lavoro", stabilendo altresì il trasferimento del personale dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti enti, lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di attuazione. Tale Decreto dettava, infatti, solo disposizioni di carattere generale per cui intervenivano in sua attuazione il D.P.C.M. 09/10/1998 ed il D.P.C.M. 05/08/1999.
- 2)-Con ordinanza n.325 del 26/11/1999 la Giunta Regionale della Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo passaggio del personale alle Province, lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In particolare l'art.7 di tale ordinanza indicava che il personale transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a

Benevento, 18-03-05

F.to
E. A. R. ROMANO

F.to AVV. F. ROMANO

Viale Mellusi, 40 - 82100 Benevento - Tel. 0824/314178 - Fax 0824/312665
e-mail: froiano@avvocatofrancescoromano.it

svolgere , sotto la direzione della Regione Campania ,ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento , le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

3)-con delibera n.8379 del 03/12/1999, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia,del personale trasferito sulla premessa del D.lgs. 23/12/1997 n.469 oltre che della L.R.12/08/1998 n.14 e del D.P.C.M. del 05/08/1999 con cui " sono state trasferite le risorse umane ,strumentali, informatiche,finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo :

- a)- all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;
- b)- al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;
- c)- all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;
- d)-all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;
- e)-a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente" considerato che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di riferimento, si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione

venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati;

DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica."; delibera

1)-di confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motiva;

2)-di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monocratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e);

3)-di precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;

4)-di trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale" e "Gestione delle

Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. Bilancio e Ragioneria e Tributi ed al Settore osservatorio del Mercato del Lavoro;

5)- di inviare inoltre al Direttore preposto della Direzione Regionale del Lavoro ed ai Direttori delle Direzioni provinciali del Lavoro della Campania per opportuna conoscenza;

6)- di trasmettere altresì la presente deliberazione ai Presidenti delle Province della Campania per opportuna conoscenza;

7)-omissis"

3)-Con delibera del 18/09/2000 avente ad oggetto:"trasferimento alla Provincia di Benevento del Personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale DPCM05/08/1999 (Tab a e B)" l'Amministrazione Provinciale di Benevento procedeva alla approvazione dei criteri per l'inquadramento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ad essa doveva essere trasferito,giusta la tabella A allegata al D.P.C.M. del 05/08/1999, analiticamente indicati nel dispositivo di tale atto deliberativo,subordinando però l'applicazione concreta di tali criteri necessari all'inquadramento e quindi quest'ultimo stesso "all'accredito alla Provincia di Benevento delle risorse finanziarie, relative al personale ed alle funzioni e compiti conferiti, trasferite a detto titolo alla Regione Campania, che la medesima Regione Campania dovrà effettuare entro e non oltre 15 giorni prima della data di effettiva validità del presente provvedimento.La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità per gli effetti,in sede di contenzioso che dovessero derivare dalla gestione del personale trasferito sia dalle date anteriori al 26/11/1999 e sia dal 26/11/1999 alla data di effettivo inizio del rapporto funzionale del personale di cui all'allegato elenco da parte della Provincia di Benevento che si fissa alla data del giorno successivo alla validità del presente provvedimento.Dare atto che le attuali condizioni

finanziarie della Provincia di Benevento nonché per i vincoli in materia di finanza degli enti locali non risultano reperibili nel bilancio del corrente anno finanziario, le risorse finanziarie per poter far fronte all'onere derivante dal presente provvedimento."

3)-Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/00 si disponeva il trasferimento alla Regione Campania nonché alle Amministrazioni Provinciali della stessa regione delle risorse finanziarie per le spese del personale trasferito e tanto in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/08/1999 recante l'individuazione delle risorse in materia di "mercato del lavoro" da trasferire alla Regione Campania. In particolare l'art. 3 di tale Decreto indicava le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie da trasmettere alle Province, disponendo che a decorrere dal 01/01/01 tali risorse sarebbero state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno previa correlata riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica.

La data del primo gennaio duemilauno veniva quindi indicata come data ultima entro la quale la Regione Campania doveva provvedere a trasferire all'ente Provincia le relative risorse finanziarie.

Tale data per problemi relativi all'effettuazione concreta del passaggio di tali risorse venne ad essere differito al 31/03/2001. Tanto è vero ciò che il Ministero del Lavoro con nota del 09/01/01 disponeva la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31/03/2001 in attesa della emanazione dei

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e alle Province. In sostanza il Ministero avrebbe erogato gli stipendi al personale trasferito fino al 31/03/2001.

4) Operato tale trasferimento ed assumendo la concreta gestione del personale trasferito l'amministrazione Provinciale di Benevento emanava in data 10/04/2001 la delibera di presa d'atto di erogazione dello stipendio al personale ad essa trasferito.

Precisato quanto innanzi si deduce ancora che:

5) L'istante già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, con la qualifica di operatore amministrativo, inquadrato attualmente nella fascia B2 (ex-V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddivisi:

- compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;
- indennità per servizio per n.120 buoni pasto non percepiti (per lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 557,77;

Tali circostanze sono documentate dalla nota della Amministrazione Provinciale di Benevento, settore Politiche del Lavoro, prot. n.503 del 27/01/2004 nella quale, peraltro, il Dirigente dell'Ufficio dr.

Luigi Velleca, nel trasmettere le informazioni richieste dallo scrivente Avvocato ai sensi della L.241/1990, precisava:"

"1- Gli impiegati in questione - tra cui l'istante- fino alla data de 26/11/1999 (data di trasferimento alla Regione ed agli Enti locali della Campania ai sensi del D.lgs. del 23/12/1997 n.469) quali dipendenti del Ministero del Lavoro hanno percepito le indennità previste dal contratto collettivo nazionale del Comparto Stato;

2- A far data dall'01/04/20001, gli stessi hanno percepito le indennità previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regione - Enti Locali;

3- Nel periodo dal 26/11/1999 al 31/03/2001 i predetti dipendenti non hanno percepito alcuna indennità, pur continuando a svolgere le stesse mansioni svolte in capo al Ministero del Lavoro, e, successivamente, svolte presso la Provincia;

omississ

è indubbio il diritto dell'istante a percepire per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 i compensi di cui innanzi ed è altrettanto indubbio che obbligata a corrispondere gli stessi è la Regione Campania.

Dall'esame della normativa citata nei punti precedenti, la Regione Campania è, infatti, l'ente , nel periodo temporale 26/11/1999 - 31/03/2001 , gestore e quindi responsabile del personale trasferito , tanto da essere il solo ente legittimato a ricevere le risorse finanziarie per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti , ciò almeno sino al momento del successivo loro trasferimento alle Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:

nota n.210039/F934 del 09/01/01 del Ministero del Lavoro nella quale testualmente si legge: " facendo seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota n. 210039/F934A del 08/11/2000, si reitera la necessità di garantire, nelle more della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi del decreto n. 469/97 la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31/03/01."

Dalla lettura della predetta nota appare chiaro come l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella fase per cui è causa, sia stata estranea a qualsiasi tipo di intervento economico nella fase transitoria di attuazione della riforma, e come il 31.03.01 rappresentava la data ultima di intervento da parte del Ministero.

La nota prot. n.6146 del 28/06/2002 a firma del dr.Luigi Velleca diretta alla Regione Campania (Area Generale di Coordinamento AA.GG. Gestione e Formazione del personale) ed alla Provincia di Benevento (Settore AA.GG. e Personale) con la quale veniva fatto riferimento al provvedimento di liquidazione degli emolumenti dovuti ai lavoratori trasferiti, tra il ricorrente medesimo, precisando che la documentazione giustificativa era conservata agli atti d'ufficio. Si rappresentava inoltre che nelle more del passaggio avvenuto alla data del 31/03/2001 del personale predetto dalla Regione Campania alla Provincia di Benevento il personale nella quasi totalità aveva avviato una vertenza legale per gli emolumenti accessori maturati e non percepiti relativamente al periodo 26/11/1999 - 31/03/2001;

nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto "Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001" con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo - e per il periodo citato:

buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;

lavoro straordinario effettuato;

missioni e trasferte;

l'imporso compenso per ferie non fruito.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

l'indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F

C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;

il fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17

comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL.

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

7) il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo;

Tutto quanto sopra premesso, esso istante come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

a codesto Tribunale adito quale Giudice del Lavoro

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, e chiede fissarsi udienza per la comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso per ivi, previa ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa:

1a-al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa,;

1b-al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;

1c-al numero delle missioni effettuate.

Tale documentazione è rilevabile dai fogli di presenza e dagli altri atti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania;

2-prova testimoniale sulle seguenti circostanze d tutte precedute dalla locuzione "vero che":

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999, nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale tra cui anche il ricorrente";

2b-"il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia B₂ ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il

26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddiviso:

1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

2-indennità per servizio (n.120 buoni pasto non percepiti per lire 9.000 ciascuno) per € 577,77";

3-compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi";

Si indicano a teste su tali circostanze il dr. Luigi Velleca e la dr.ssa Giovanna Romano, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati;

conseguentemente sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'On.le Tribunale adito, per le causali espresse innanzi:

1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.120 buoni pasto non percepiti per un totale di € 557,77 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.120 buoni pasto non percepiti per un totale di € 557,77 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

Il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze del giudizio.

Si esibiscono e depositano i documenti come da indice atti.

Benevento, li 18/03/2004.

Avv. Francesco Romano

Depositato in cancelleria oggi 22.3.04

Il Cancelliere

Si assegna al dr. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, li 26 MAR. 2004

Il Presidente del Tribunale

dott. Piero Francesco De Pietro

Il Giudice designato letto il ricorso che precede fissa per la comparizione delle parti e la sua discussione l'udienza del 22-10-04

Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto nei termini di legge.

Benevento, li 31.03.04

Il Giudice

[Signature]

TRIBUNALE DI BENEVENTO (AV) -SEZIONE LAVORO

DR.CIAFARDINI-UD.22.10.2004

Memoria difensiva

Per la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente
p.t. della Giunta Regionale, rappresentato e difeso
dall'Avv. Rocco de Girolamo, come da procura generale
ad lites per Notar Stefano Cimmino n.35093 del
24.9.2002 e Decreto Dirigenziale di incarico, e con
lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento
alla Via Arco Traiano c/o Genio Civile

CONVENUTA

CONTRO

DEL VECCHIO LUIGI, rapp.to e difeso dall' avv.to
Francesco Romano

RICORRENTE

FATTO E DIRITTO

Dopo la fissazione dell'udienza di discussione in
calce al ricorso, c/p ha provveduto alla notifica
dell'atto in data 19.04.2004 alla Regione
Campania, con ciò sostanzando la vocatio in ius.

La domanda tende ad ottenere dalla Regione il
pagamento di compensi maturati dal 26.11.99 al
31.3.2001 per un presunto rapporto di dipendenza con
la stessa.

La Regione Campania, come in epigrafe rapp.ta e

difesa, impugna ogni avversa richiesta e deduzione
per i seguenti motivi:

Il ricorrente mai ha avuto un rapporto di lavoro con
la convenuta.

Infatti, come lo stesso ricorrente assume in ricorso,
il rapporto organico di lavoro è continuato fino al
31.3.2001, data in cui il ricorrente è stato
definitivamente inquadrato nei ruoli della
Provincia, e fino a tale ultima data è stato
regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro.

Nel periodo di cui alla controversia il ricorrente
ha svolto effettivamente attività per conto della
Provincia e a questa deve rivendicare eventuali
mandati pagamenti di elementi accessori che esulano
dagli istituti contrattuali che formano la parte
fissa della retribuzione che è stata giustamente
pagata dal Ministero.

Sul bilancio della Provincia gravano gli oneri
finanziari e gli importi superiori a quelli già
goduti dal personale in servizio, così come stabilito
anche dalla deliberazione della G.R.c. n.2957
del 11.4.2000 punto 1 lett.d).

Le funzioni e compiti di cui all'art.2 del D.Lgs.
n.469 del 23.12.1997, in materia di collocamento e
di politica attiva del lavoro sono stati conferiti

alle Regioni.

La Regione Campania in adesione agli indirizzi
dettati dal suindicato decreto legislativo ha
pubblicato, in virtù dell'art. 4 dello stesso, la
L.R.n. 14 del 13.8.1998.

Tale legge con l'art. 11 attribuisce alle Province i
servizi relativi all'orientamento e alla formazione
del lavoro nonché le funzioni amministrative

riferite al collocamento ed ai servizi per
l'impiego, come specificato nell'art. 2 comma 1 e
art. 4 lettere e), g) del D.Lgs. 469/97. In virtù di
tale ultimo articolo a legge regionale citata la

Regione Campania esercita direttamente le funzioni
di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica
in materia di politiche per il lavoro e provvede

agli altri adempimenti previsti dall'art. 2 del
D.Lgs. 23/12/97 n. 469 mentre la Province, al fine di
assicurare l'integrazione delle funzioni nel
rispetto degli atti di programmazione di cui al

punto 3 dell'art. 11 della legge regionale promuovono
attraverso i Centri per l'impiego l'erogazione dei
servizi.

Tale attività è stata ed è svolta dalla Provincia
con il personale di cui il ricorrente ne ha fatto
evidentemente parte.

In virtù dell'art. 15 della L.R. 14/98 tale personale
proveniente dal Ministero doveva essere trasferito
ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite
entro 365 gg. dall'entrata in vigore della legge.
Per l'esercizio di tali funzioni la Provincia ha
utilizzato unicamente il personale proveniente dallo
Stato e agli stessi deve rispondere per eventuali
mancati pagamenti.

SI CONCLUDE

per la carenza di legittimazione passiva della
Regione Campania e la sua estromissione dal presente
giudizio.

In ogni caso rigettare il ricorso perchè improce-
dibile, inammissibile ed infondato, e per l'effetto
con condanna alle spese per la temerarietà della
lite nei confronti della Regione.

Si producono: originale ricorso, procura ad lites e
provvedimento di incarico e delibera n. 2957
del 11.4.2000.

Benevento li

Avv. Rocco De Girolamo

RECEVUTO IN CANCELLERIA IL 21.10.04
Il Cancelliere di Cancelleria



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE LAVORO

N. 1637/9 R-G.

VERBALE DI 1° UDIENZA

L'anno 2006 il giorno 22 del mese di Ottobre

Innanzi al Giudice del Lavoro, Dott. De Pietro, assistito dal

sottoscritto Cancelliere, e' stata chiamata la causa

TRA
DEL VERE LORO LUIGI

CONTRO

Regione Campania

La causa è stata iscritta al numero introduttivo del giudizio di primo grado. È presente l'Avv. Romano per la Regione Campana, il quale ha proposto i propri scritti difensivi ed eccezionali. L'Avv. Romano ha anche chiesto l'eccezione preliminare di incompetenza della causa per la decisione delle questioni di diritto ed eventualmente sul merito. La causa è stata iscritta con un numero per note. Sono presenti anche i dott. Annamaria Elianto, Angela Lupo e Christian Baldini.

Il Giudice

ha deciso per la discussione all'udienza del 1/01/2007, con note fino a 10 gg. prima.

Il Giudice
P. - L. Lupo

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE DEL LAVORO

NOTE ILLUSTRATIVE AUTORIZZATE

Udienza 21/01/2005 - dr. De Pietro

per

DSG VSCCHIO WICV

contro

La Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale;

I

I fatti per cui è causa sono analiticamente descritti nel ricorso introduttivo del giudizio, di conseguenza ad esso per brevità in questa sede rimandiamo.

II

La Regione Campania, costituendosi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, limitandosi per il resto ad una generica richiesta di rigetto del ricorso perché improcedibile, inammissibile ed infondato, con la conseguenziale condanna del ricorrente alle spese, per la "temerarietà" della lite nei confronti di essa Regione.



La Regione Campania basa la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di non aver mai avuto un rapporto di lavoro con il ricorrente. Sostiene infatti la Regione che, nel periodo per cui è controversia, il ricorrente è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro, per quanto concerne la parte fissa della retribuzione, mentre per quanto concerne il pagamento delle voci accessorie richieste in ricorso, allo stesso avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione Provinciale di Benevento per la quale esso ricorrente, sostiene l'ente resistente ha svolto effettivamente attività.

A fondamento giuridico di tale tesi, che vedrebbe la Provincia di Benevento unica legittimata passiva della domanda proposta dal ricorrente, la Regione Campania cita la propria Legge Regionale n. 14 del 1998, art. 11.

La tesi della Regione Campania non è assolutamente condivisibile.

Le ragioni giuridiche e di fatto per cui il ricorrente ha individuato la Regione Campania quale legittimato passivo della domanda relativa al pagamento dei compensi "accessori" per il periodo 26/11/1999- 31/03/2001, sono anch'esse

analiticamente indicate nel ricorso e ad esse rimandiamo onde evitare una inutile ripetizione. Certo è che dall'esame analitico della normativa e delle delibere, nonché dalla documentazione acquisita dal ricorrente e depositata in uno al ricorso, risulta chiaro come la Regione Campania sia stata in tale periodo intermedio ente gestore dell'attività del ricorrente medesimo.

In tal senso si è già pronunciato codesto Tribunale in controversie del tutto analoghe (sentenza n. 2061/2003, dott.ssa Catalano e n. 4098/2003, dott. De Pietro) le quali hanno chiaramente enunciato l'estraneità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, relativamente alla domanda proposta da alcuni colleghi dell'attuale ricorrente per il pagamento degli emolumenti accessori di cui al periodo 26/11/1999- 31/03/2001, sul principio che "*...nella fase transitoria, dunque, nessuna responsabilità può essere addebitata all'ente resistente (Provincia di Benevento, n.d.r.), posto che in detto periodo vi è stata continuità del rapporto lavorativo con il Ministero, continuità garantita con ordinanza n. 325 del 29/11/1999 dalla Regione Campania, la quale consentiva la continuazione delle funzioni e dei compiti svolti presso gli uffici già assegnati.*"

Nell'affermazione degli stessi principi si è sostanzialmente pronunciato il Tribunale di Benevento anche nella stessa sentenza citata dalla Regione Campania, n. 328/2003 del dr. De Risi.

In tale decisione infatti testualmente si afferma: "*In entrambi i casi la Provincia non appare diretta destinataria degli effetti dei provvedimenti adottati e, soprattutto, non è provato in causa e comunque non risulta quando mai ed in che modo la Provincia, già dal 29/11/1999 e comunque prima del 18/09/2000 si sia mai ingerita nel servizio, organizzandolo e dirigendolo.*"

Vero è che quella delibera del 18/09/2000 dichiara di inserire il nuovo personale nell'organico provinciale a decorrere dal 26/11/1999, ma questo vale solo per l'aspetto e l'assetto normativo, non anche ai fini economici."

Il rapporto di lavoro presuppone un contratto con prestazioni sinallagmatiche; anche se in linea di diritto non è vietato attribuire al medesimo effetti giuridici retroattivi, ciò non può valere per la parte economica, in quanto resta priva di causa la retribuzione per prestazioni passate non rese oppure rese ad altri."

La decisione emessa dal Tribunale di Benevento del dott. De Risi, quindi non è assolutamente conforme a quanto sostenuto da controparte in quanto esclude una

legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la maggior parte del periodo per cui è controversia, e precisamente dal 26/11/1999 al 05/11/2000, ritenendola esistere solo e limitatamente al periodo che va dal periodo 06/11/2000 al 31/03/2001.

Questa difesa chiaramente non condivide quest'ultima parte della sentenza ritenendo al contrario che quanto statuito dall'Amm.ne Provinciale di Benevento con la delibera del 18/09/2000 abbia avuto materiale efficacia solo a fare data dal 01/04/2001, così come peraltro statuito nella giurisprudenza prevalente del Tribunale di Benevento con le sentenze citate nn. 2061/2003 e 4098/2003.

Entrando nel merito delle questioni le richieste avanzate dal ricorrente in relazione alle attività prestate sono state documentalmente provate.

Viene in rilievo inoltre il comportamento processuale della Regione Campania che sul punto si è limitata ad una generica impugnativa, implicitamente confermando quindi la fondatezza della domanda, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione ss.uu. n.11353/2004.

In ogni caso si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nel ricorso.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso così come proposto, ivi comprese le richieste istruttorie, con ogni conseguenza di legge.

Si esibiscono e depositano, nel fascicolo di parte relativo al giudizio, pendente innanzi codesto Giudicante, tra il sig. Buono Mario e la Regione Campania, rubricato al n. 1432/2004 r.g., le sentenze nn. 328/2003 (dott. De Risi), 2061/2003 (dott.ssa catalano) e 4098/2003 (dott. De Pietro), Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, e la sentenza Cassazione ss.uu. n. 11353/2004.

Benevento, 05/01/2005.

Avv. Francesco Romano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 7.1.05

Successivamente all'udienza del 21/01/2005, è
comparsa l'Avv. Giovanni Petrucci per delega dell'Avv. F.
Romano per il momento, e quale si è posto al
verso introduttivo del giudizio ed alle note depositate
ed unite sull'ammissione dei mezzi istruttori. Sono
presenti ai fini della pratica forense i dott. ri: Angela
Lipari, Anna Maria Elianto e Fabiana Mercaldo.

È, altresì, presente per la Regione Campania l'Avv. J. J. J.
Mancuso, per delega dell'Avv. G. J. J., e quale
si è posto integralmente a tutto presente depositato e depositato.
In merito ad ulteriore, chiederò l'espresso.

Il Giudice

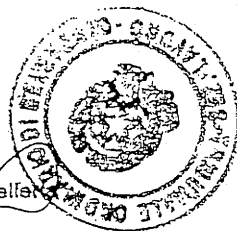
utenuto necessario, autorizza il momento all'udienza
effettuata in corso del Ministero del Lavoro e
dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per
l'udienza del 27-05-2005.

Il Giudice
- A. P. J.

E' copia conforme all'originale

Benevento, 01-02-05

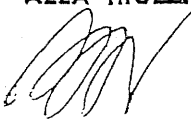
Il Collaboratore di Cancelleria



Relata di notifica:

l'anno 2005, il giorno _____ del mese di febbraio, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico esecuzioni e notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritto atto a:
Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento alla P.zza Castello, ivi consegnandolo a mani di

A MANI DI 
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

 10 FEB. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11, a mezzo racc. a/r come per legge

Benevento

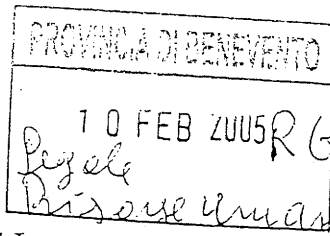
generale

Entrata

Data 11/02/2005

O SIG. ORSILLO ROS.

Locatura Settore; [...]



ORIGINALE

1444/04

Tribunale di Benevento - sezione del Lavoro

Ricorso ex art.414 e segg.c.p.c.

Ill.mo Sig. Presidente,

la Sig.ra Orsillo Rosa Maria, nata il 03/04/1958, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Romano, giusta mandato a margine del presente atto, presso il cui Studio in Benevento al viale Mellusi n.40 elettivamente domicilia,

espone

quanto segue:

1)-con il decreto legislativo 23/12/1997 n.469 venivano conferite alle Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "mercato del lavoro", stabilendo altresì il trasferimento del personale dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti enti, lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di attuazione. Tale Decreto dettava, infatti, solo disposizioni di carattere generale per cui intervenivano in sua attuazione il D.P.C.M. 09/10/1998 ed il D.P.C.M. 05/08/1999.

2)-Con ordinanza n.325 del 26/11/1999 la Giunta Regionale della Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo passaggio del personale alle Province, lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In particolare l'art.7 di tale ordinanza indicava che il personale transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a



Mandato

Sig. Avv. FRANCESCO ROMANO

Vi nomino mio procuratore e difensore nella controversia e/o giudizio di cui al presente atto, mi compreso espressamente la fase di esecuzione, di opposizione e/o di appello.

Vi conferisco il formale ed espresso potere di sottoscrivere il presente atto e di proporre, se lo riterrete opportuno, domande nuove anche nei confronti di terzi e motivi aggiunti. Vi conferisco, altresì la facoltà di richiedere pignoramenti mobiliari, presso terzi ed immobiliari, di proporre istanze di vendita e quant'altro necessario ad ottenere il soddisfo del mio diritto.

Vi conferisco inoltre ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare, quietanzare ed incassare. Ritengo fin d'ora per rato e fermo il Vs. operato. Eleggo domicilio presso il Vs. studio.

Benevento, 1803-04

F. Romano

F.TO AVV. F. ROMANO

Settore Advocatura

Pro. n. 1003
Del 15.2.05

svolgere , sotto la direzione della Regione Campania ,ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento , le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

3)-con delibera n.8379 del 03/12/1999, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia,del personale trasferito sulla premessa del D.lgs. 23/12/1997 n.469 oltre che della L.R.12/08/1998 n.14 e del D.P.C.M. del 05/08/1999 con cui " sono state trasferite le risorse umane ,strumentali, informatiche,finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo :

a)- all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;

b)- al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;

c)- all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;

d)-all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;

e)-a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente" considerato che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di riferimento, si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione

venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati;

DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.; delibera

1)-di confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motiva;

2)-*di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monocratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e).*

3)-di precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;

4)-di trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale " e "Gestione delle

Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. Bilancio e Ragioneria e Tributi ed al Settore osservatorio del Mercato del Lavoro;

5)- di inviare inoltre al Direttore preposto della Direzione Regionale del Lavoro ed ai Direttori delle Direzioni provinciali del Lavoro della Campania per opportuna conoscenza;

6)-di trasmettere altresì la presente deliberazione ai Presidenti delle Province della Campania per opportuna conoscenza;

7)-omissis"

3)-Con delibera del 18/09/2000 avente ad oggetto:"trasferimento alla Provincia di Benevento del Personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale DPCM05/08/1999 (Tab a e B)" l'Amministrazione Provinciale di Benevento procedeva alla approvazione dei criteri per l'inquadramento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ad essa doveva essere trasferito,giusta la tabella A allegata al D.P.C.M. del 05/08/1999, analiticamente indicati  dispositivo di tale atto deliberativo,subordinando però l'applicazione concreta di tali criteri necessari all'inquadramento e quindi quest'ultimo stesso "....all'accredito alla Provincia di Benevento delle risorse finanziarie, relative al personale ed alle funzioni e compiti conferiti, trasferite a detto titolo alla Regione Campania, che la medesima Regione Campania dovrà effettuare entro e non oltre 15 giorni prima della data di effettiva validità del presente provvedimento.La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità per gli effetti,in sede di contenzioso che dovessero derivare dalla gestione del personale trasferito sia dalle date anteriori al 26/11/1999 e sia dal 26/11/1999 alla data di effettivo inizio del rapporto funzionale del personale di cui all'allegato elenco da parte della Provincia di Benevento che si fissa alla data del giorno successivo alla validità del presente provvedimento.Dare atto che le attuali condizioni

finanziarie della Provincia di Benevento nonché per i vincoli in materia di finanza degli enti locali non risultano reperibili nel bilancio del corrente anno finanziario, le risorse finanziarie per poter far fronte all'onere derivante dal presente provvedimento."

3)-Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/00 si disponeva il trasferimento alla Regione Campania nonché alle Amministrazioni Provinciali della stessa regione delle risorse finanziarie per le spese del personale trasferito e tanto in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/08/1999 recante l'individuazione delle risorse in materia di "mercato del lavoro" da trasferire alla Regione Campania. In particolare l'art. 3 di tale Decreto indicava le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie da trasmettere alle Province, disponendo che a decorrere dal 01/01/01 tali risorse sarebbero state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno previa correlata riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica.

La data del primo gennaio duemilauno veniva quindi indicata come data ultima entro la quale la Regione Campania doveva provvedere a trasferire all'ente Provincia le relative risorse finanziarie.

Tale data per problemi relativi all'effettuazione concreta del passaggio di tali risorse venne ad essere differita al 31/03/2001.

Tanto è vero ciò che il Ministero del Lavoro con nota del 09/01/01 disponeva la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31/03/2001 in attesa della emanazione dei

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e alle Province. In sostanza il Ministero avrebbe erogato gli stipendi al personale trasferito fino al 31/03/2001.

4)-Operato tale trasferimento ed assumendo la concreta gestione del personale trasferito l'amministrazione Provinciale di Benevento emanava in data 10/04/2001 la delibera di presa d'atto di erogazione dello stipendio al personale ad essa trasferito .

Precisato quanto innanzi si deduce ancora che:

5)-l'istante già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, con la qualifica di operatore amministrativo , inquadrato attualmente nella fascia B3 (ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddivisi:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

-indennità per servizio per n.118 buoni pasto non percepiti (per lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 548,47;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni per un tale di € 19,48 o

comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio.

Tali circostanze sono documentate dalla nota della Amministrazione Provinciale di Benevento , settore Politiche del Lavoro, prot. n.503 del 27/01/2004 nella quale, peraltro, il Dirigente dell'Ufficio dr. Luigi Velleca, nel trasmettere le informazioni richieste dallo scrivente Avvocato ai sensi della L.241/1990, precisava:"

"1-Gli impiegati in questione - tra cui l'istante- fino alla data de 26/11/1999 (data di trasferimento alla Regione ed agli Enti locali della Campania ai sensi del D.lgs. del 23/12/1997 n.469) quali dipendenti del Ministero del Lavoro hanno percepito le indennità previste dal contratto collettivo nazionale del Comparto Stato;

2-A far data dall'01/04/20001, gli stessi hanno percepito le indennità previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regione - Enti Locali;

Nel periodo dal 26/11/1999 al 31/03/2001 i predetti dipendenti non hanno percepito alcuna indennità, pur continuando a svolgere le stesse mansioni svolte in capo al Ministero del Lavoro, e, successivamente, svolte presso la Provincia;

4-.....omississ

6)- è indubbio il diritto dell'istante a percepire per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 i compensi di cui innanzi ed è altrettanto indubbio che obbligata a corrispondere gli stessi è la Regione Campania.

Dall'esame della normativa citata nei punti precedenti, la Regione Campania è, infatti, l'ente , nel periodo temporale 26/11/1999 - 31/03/2001 , gestore e quindi responsabile del personale trasferito , tanto da essere il solo ente legittimato a ricevere le risorse finanziarie

per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti , ciò almeno sino al momento del successivo loro trasferimento alle Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:

-nota n.210039/F934 del 09/01/01 del Ministero del Lavoro nella quale testualmente si legge: "facendo seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota n. 210039/F934A del 08/11/2000, si reitera la necessità di garantire, nelle more della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi del decreto n. 469/97 la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31.03.01."

Dalla lettura della predetta nota appare chiaro come l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella fase per cui è causa sia stata estranea a qualsiasi tipo di intervento economico nella fase transitoria di attuazione della riforma, e come il 31.03.01 rappresentava la data ultima di intervento da parte del Ministero.

-nota prot. n.6146 del 28/06/2002 a firma del dr.Luigi Velleca diretta alla Regione Campania (Area Generale di Coordinamento AA.GG. Gestione e Formazione del personale) ed alla Provincia di Benevento (Settore AA.GG. e Personale) con la quale veniva fatto riferimento al provvedimento di liquidazione degli emolumenti dovuti ai lavoratori trasferiti , tra il ricorrente medesimo, ,precisando che la documentazione giustificativa era conservata agli atti d'ufficio. Si rappresentava inoltre che nelle more del passaggio avvenuto alla data del 31/03/2001 del personale predetto dalla Regione Campania alla Provincia di Benevento il personale nella

quasi totalità aveva avviato una vertenza legale per gli emolumenti accessori maturati e non percepiti relativamente al periodo 26/11/1999 - 31/03/2001;

-nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: "*Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001*" con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo- e per il periodo citato :

-buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;

-lavoro straordinario effettuato;

-missioni e trasferte;

-rimborso compenso per ferie non fruito.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

-indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;

-fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17 comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL. .

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

7)-il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo;

Tutto quanto sopra premesso, esso istante come in epigrafe
rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

a codesto Tribunale adito quale Giudice del Lavoro

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta Regionale, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli
alla Via Santa Lucia n. 81, e chiede fissarsi udienza per la
comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso per ivi,
previa ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione
relativa :

- al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo
per cui è causa;
- al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre
nel periodo suindicato;
- al numero delle missioni effettuate.

Tali dati sono tutti rilevabili dai fogli di presenza e dagli altri atti
attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in
possesto dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della
Regione Campania ;

2- prova testimoniale sulle seguenti circostanze d tutte precedute
dalla locuzione "vero che":

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in
ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti
attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo
26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva

trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale tra cui anche il ricorrente”;

2b-“il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia B₂ (ex V livello qualifica ministero) quale operatore professionale , nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddiviso:

1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

2-indennità per servizio (n.118 buoni pasto non percepiti per lire 9.000 ciascuno) per € 548,47 ;

3--indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 per un totale di € 19,48;”

c-“i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi”;

Si indicano a teste su tali circostanze il dr. Luigi Velleca e la dr.ssa Giovanna Romano, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati;

conseguentemente sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'On.le Tribunale adito , per le causali espresse innanzi:

1)-accertare e dichiarare,anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.118 buoni pasto non percepiti per un totale di € 548,47 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 per complessivi € 19,48, o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.118 buoni pasto non percepiti per un totale di € 548,47 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 per complessivi € 19,48 , o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del giudizio.

Si esibiscono e depositano i documenti come da indice atti.

Benevento, lì 18/03/2004

Avv. Francesco Romano

Depositato in cancelleria oggi 22.3/04

Il Cancelliere

Si assegna al dr. dott. Piero Francesco De Pina

Benevento, lì 15 MAR 2004

Il Presidente del Tribunale

~~dott.~~ Plero Francesco De Noto

Il Giudice designato letto il ricorso che precede fissa per la comparizione delle parti e la sua discussione l'udienza del 22-10-04
Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto nei termini di legge.

Benevento, li 31-03-04

Il Giudice

R. N. Lich

UFFICI

TRIBUNALE DI BENEVENTO (AV) - SEZIONE LAVORO

DR. CIAFARDINI-UD. 22.10.2004

Memoria difensiva

Per la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente
p.t. della Giunta Regionale, rappresentato e difeso
dall'Avv. Rocco de Girolamo, come da procura generale
ad lites per Notar Stefano Cimmino n.35093 del
24.9.2002 e Decreto Dirigenziale di incarico, e con
lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento
alla Via Arco Traiano c/o Genio Civile

CONVENUTA

CONTRO

ORSILLO ROSA MARIA, rapp.to e difeso dall'avv.to
Francesco Romano

RICORRENTE

FATTO E DIRITTO

Dopo la fissazione dell'udienza di discussione in
calce al ricorso, c/p. ha provveduto alla notifica
dell'atto in data 19.04.2004 alla Regione
Campania, con ciò sostanzando la vocatio in ius.

La domanda tende ad ottenere dalla Regione il
pagamento di compensi maturati dal 26.11.99 al
31.3.2001 per un presunto rapporto di dipendenza con
la stessa.

La Regione Campania, come in epigrafe rapp.ta e

difesa,impugna ogni avversa richiesta e deduzione
per i seguenti motivi:

Il ricorrente mai ha avuto un rapporto di lavoro con la convenuta.

Infatti,come lo stesso ricorrente assume in ricorso, il rapporto organico di lavoro è continuato fino al 31.3.2001,data in cui il ricorrente è stato definitivamente inquadrato nei ruoli della Provincia, e fino a tale ultima data è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro.

Nel periodo di cui alla controversia il ricorrente ha svolto effettivamente attività per conto della Provincia e a questa deve rivendicare eventuali mancati pagamenti di elementi accessori che esulano dagli istituti contrattuali che formano la parte fissa della retribuzione che è stata giustamente pagata dal Ministero.

Sul bilancio della Provincia gravano gli oneri finanziari e gli importi superiori a quelli già goduti dal personale in servizio,così come stabilito anche dalla deliberazione della G.R.c. n.2957 dell'11.4.2000 punto 1 lett.d).

Le funzioni e compiti di cui all'art.2 del D.Lgs. n.469 del 23.12.1997,in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro sono stati conferiti

alle Regioni.

La Regione Campania in adesione agli indirizzi dettati dal suindicato decreto legislativo ha pubblicato, in virtù dell'art.4 dello stesso, la L.R.n.14 del 13.8.1998.

Tale legge con l'art.11 attribuisce alle Province" i servizi relativi all'orientamento e alla formazione del lavoro nonché le funzioni amministrative riferite al collocamento ed ai servizi per l'impiego, come specificato nell'art.2 comma 1 e art.4 lettere e),g) del D.Lgs.469/97. In virtù di tale ultimo articolo e legge regionale citata la Regione Campania esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica in materia di politiche per il lavoro e provvede agli altri adempimenti previsti dall'art.2 del D.Lgs.23/12/97 n.469 mentre le Province, al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni nel rispetto degli atti di programmazione di cui al punto 3 dell'art.11 della legge regionale promuovono attraverso i Centri per l'impiego l'erogazione dei servizi.

Tale attività è stata ed è svolta dalla Provincia con il personale di cui il ricorrente ne ha fatto evidentemente parte.

In virtù dell'art.15 della L.R.14/98 tale personale
proveniente dal Ministero doveva essere trasferito
ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite
entro 365 gg.dall'entrata in vigore della legge.
Per l'esercizio di tali funzioni la Provincia ha
utilizzato unicamente il personale proveniente dallo
Stato e agli stessi deve rispondere per eventuali
mancati pagamenti.

SI CONCLUDE

per la carenza di legittimazione passiva della
Regione Campania e la sua estromissione dal presente
giudizio.

In ogni caso rigettare il ricorso perchè improce-
dibile, inammissibile ed infondato, e per l'effetto
con condanna alle spese per la temerarietà della
lite nei confronti della Regione.

Si producono:originale ricorso,procura ad lites e
provvedimento di incarico e delibera n.2957
dell'11.4.2000.

Benevento 11

Avv. Rocco De Girolamo

DEPOSITO IN CANCELLERIA

Il Cancelliere di Cancelleria



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE LAVORO

N. 1664/04 R.G.

VERBALE DI 1° UDIENZA

L'anno 2004 il giorno 27 del mese di Ottobre

Innanzi al Giudice del Lavoro, Dott. De Pietro, assistito dal
sottoscritto Cancelliere, e' stata chiamata la causa

ORSILUS ROSA TRA
MARIA

CONTRO

Regione Compensio

comparsa l'Avv. Francesco Romano per il recorrente, il
quale si riporta al ricorso introduttivo del giudizio
domandando l'integrale accoglimento. E' presente l'Avv. Romano
e l'Avv. De Giuliano per la Regione Compensio, il quale
si riporta ai propri scritti difensivi ed eccezionali.
L'Avv. Romano offre luce delle eccezioni preliminari di
difetto di legittimazione passiva avanzate, chiede che il
Giudice rinvii la causa per la discussione delle questioni
preliminari ed eventualmente sul merito. Le parti comprese
presenti ai fini delle pratiche forensi i dott.ri: Annamaria Elento,
Fabiana Merello, Angela Ugo e Christian Beldini.

Il Giudice

rinvia la causa per la discussione all'udienza del
21/01/2005, con note fino a 10 gg. prima.

Il Giudice
[Signature]

COPIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE DEL LAVORO

NOTE ILLUSTRATIVE AUTORIZZATE

Udienza 21/01/2005 - dr. De Pietro

per

Orsilio Rosa

contro

La Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale;

I

I fatti per cui è causa sono analiticamente descritti nel ricorso introduttivo del giudizio, di conseguenza ad esso per brevità in questa sede rimandiamo.

II

La Regione Campania, costituendosi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, limitandosi per il resto ad una generica richiesta di rigetto del ricorso perché improcedibile, inammissibile ed infondato, con la conseguenziale condanna del ricorrente alle spese, per la "temerarietà" della lite nei confronti di essa Regione.

La Regione Campania basa la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di non aver mai avuto un rapporto di lavoro con il ricorrente. Sostiene infatti la Regione che, nel periodo per cui è controversia, il ricorrente è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro, per quanto concerne la parte fissa della retribuzione, mentre per quanto concerne il pagamento delle voci accessorie richieste in ricorso, allo stesso avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione Provinciale di Benevento per la quale esso ricorrente, sostiene l'ente resistente ha svolto effettivamente attività.

A fondamento giuridico di tale tesi, che vedrebbe la Provincia di Benevento unica legittimata passiva della domanda proposta dal ricorrente, la Regione Campania cita la propria Legge Regionale n. 14 del 1998, art. 11.

La tesi della Regione Campania non è assolutamente condivisibile.

Le ragioni giuridiche e di fatto per cui il ricorrente ha individuato la Regione Campania quale legittimato passivo della domanda relativa al pagamento dei compensi "accessori" per il periodo 26/11/1999- 31/03/2001, sono anch'esse

analiticamente indicate nel ricorso e ad esse rimandiamo onde evitare una inutile ripetizione. Certo è che dall'esame analitico della normativa e delle delibere, nonché dalla documentazione acquisita dal ricorrente e depositata in uno al ricorso, risulta chiaro come la Regione Campania sia stata in tale periodo intermedio ente gestore dell'attività del ricorrente medesimo.

In tal senso si è già pronunciato codesto Tribunale in controversie del tutto analoghe (sentenza n. 2061/2003, dott.ssa Catalano e n. 4098/2003, dott. De Pietro) le quali hanno chiaramente enunciato l'estraneità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, relativamente alla domanda proposta da alcuni colleghi dell'attuale ricorrente per il pagamento degli emolumenti accessori di cui al periodo 26/11/1999- 31/03/2001, sul principio che *"...nella fase transitoria, dunque, nessuna responsabilità può essere addebitata all'ente resistente (Provincia di Benevento, n.d.r.), posto che in detto periodo vi è stata continuità del rapporto lavorativo con il Ministero, continuità garantita con ordinanza n. 325 del 29/11/1999 dalla Regione Campania, la quale consentiva la continuazione delle funzioni e dei compiti svolti presso gli uffici già assegnati."*

Nell'affermazione degli stessi principi si è sostanzialmente pronunciato il Tribunale di Benevento anche nella stessa sentenza citata dalla Regione Campania, n. 328/2003 del dr. De Risi.

In tale decisione infatti testualmente si afferma: *"In entrambi i casi la Provincia non appare diretta destinataria degli effetti dei provvedimenti adottati e, soprattutto, non è provato in causa e comunque non risulta quando mai ed in che modo la Provincia, già dal 29/11/1999 e comunque prima del 18/09/2000 si sia mai ingerita nel servizio, organizzandolo e dirigendolo.*

Vero è che quella delibera del 18/09/2000 dichiara di inserire il nuovo personale nell'organico provinciale a decorrere dal 26/11/1999, ma questo vale solo per l'aspetto e l'assetto normativo, non anche ai fini economici."

Il rapporto di lavoro presuppone un contratto con prestazioni sinallagmatiche; anche se in linea di diritto non è vietato attribuire al medesimo effetti giuridici retroattivi, ciò non può valere per la parte economica, in quanto resta priva di causa la retribuzione per prestazioni passate non rese oppure rese ad altri."

La decisione emessa dal Tribunale di Benevento del dott. De Risi, quindi non è assolutamente conforme a quanto sostenuto da controparte in quanto esclude una

legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la maggior parte del periodo per cui è controversia, e precisamente dal 26/11/1999 al 05/11/2000, ritenendola esistere solo e limitatamente al periodo che va dal periodo 06/11/2000 al 31/03/2001.

Questa difesa chiaramente non condivide quest'ultima parte della sentenza ritenendo al contrario che quanto statuito dall'Amm.ne Provinciale di Benevento con la delibera del 18/09/2000 abbia avuto materiale efficacia solo a fare data dal 01/04/2001, così come peraltro statuito nella giurisprudenza prevalente del Tribunale di Benevento con le sentenze citate nn. 2061/2003 e 4098/2003.

Entrando nel merito delle questioni le richieste avanzate dal ricorrente in relazione alle attività prestate sono state documentalmente provate.

Viene in rilievo inoltre il comportamento processuale della Regione Campania che sul punto si è limitata ad una generica impugnativa, implicitamente confermando quindi la fondatezza della domanda, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione ss.uu. n.11353/2004.

In ogni caso si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nel ricorso.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso così come proposto, ivi comprese le richieste istruttorie, con ogni conseguenza di legge.

Si esibiscono e depositano, nel fascicolo di parte relativo al giudizio, pendente innanzi codesto Giudicante, tra il sig. Buono Mario e la Regione Campania, rubricato al n. 1432/2004 r.g., le sentenze nn. 328/2003 (dott. De Risi), 2061/2003 (dott.ssa catalano) e 4098/2003 (dott. De Pietro), Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, e la sentenza Cassazione ss.uu. n. 11353/2004.

Benevento, 05/01/2005.

Avv. Francesco Romano

DEPOSITATO IN DATA 11/01/2005 IL

7-205



Provincia di Benevento
 AOO: Prot. Generale
 Registro Protocollo Entrata
 Nr. Prot. 0003201 Data 14/02/2005
 Oggetto RICORSO EX ART 414 E
 SEGG. C.P.C. IMBELLÌ COSIMÒ
 Dest. Avvocatura Settore; [...]

PROVINCIA DI BENEVENTO

10 FEB 2005

COPIA

RG 4441/04

Legale
 Personale umano

STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO ROMANO

ORIGINALE



Tribunale di Benevento - sezione del Lavoro

Ricorso ex art.414 e segg.c.p.c.

Ill.mo Sig. Presidente,

Il Sig. Imbelli Cosimo, nato il 20/10/1959, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Romano, giusta mandato a margine del presente atto, presso il cui Studio in Benevento al viale Mellusi n.40 elettivamente domicilia,

Settore Avvocatura

espone

Prot. n. 1008

Del 15.2.05

Mandato

Sig. AVV. FRANCESCO ROMANO

quanto segue:

1)-con il decreto legislativo 23/12/1997 n.469 venivano conferite alle Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "mercato del lavoro", stabilendo altresì il trasferimento del personale dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti enti, lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di attuazione. Tale Decreto dettava, infatti, solo disposizioni di carattere generale per cui intervenivano in sua attuazione il D.P.C.M. 09/10/1998 ed il D.P.C.M. 05/08/1999.

2)-Con ordinanza n.325 del 26/11/1999 la Giunta Regionale della Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo passaggio del personale alle Province, lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In particolare l'art.7 di tale ordinanza indicava che il personale transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a

Vi nomino mio procuratore difensore nella controversia e giudizio di cui al presente atto, compreso espressamente fase di esecuzione, di opposizione e/o di appello.
 Vi conferisco il formale espresso potere di sottoscrivere il presente atto e di proporre lo riterrete opportuno, e mande nuove anche nei confronti di terzi e motivi aggiunti.
 Vi conferisco, altresì la facoltà di richiedere pignoramenti mobiliari, presso terzi ed immobiliari, di proporre istanze di validazione e quant'altro necessario ad ottenere il soddisfacimento del diritto.
 Vi conferisco inoltre ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare, rinviare, quietanzare ed incassare.
 Ritengo fin d'ora per ratto fermo il Vs. operato.
 Eleggo domicilio presso il studio.

Benevento, 18-03-05

F.T.O.

F. Romano
 Elettore

F.T.O.

Avv. F. Romano

2100 Benevento - Tel. 0824 314184 - Fax 0824 312665

e-mail: f.romano@avvocatofrancescoromano.it

svolgere , sotto la direzione della Regione Campania ,ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento , le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

3)-con delibera n.8379 del 03/12/1999, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia, del personale trasferito sulla premessa del D.lgs. 23/12/1997 n.469 oltre che della L.R.12/08/1998 n.14 e del D.P.C.M. del 05/08/1999 con cui " sono state trasferite le risorse umane ,strumentali, informatiche,finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo :

a)- all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;

b)- al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;

c)- all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;

d)-all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;

e)-a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente" considerato che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di riferimento, si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione

venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati;
DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica." ; delibera

1)-di confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motiva;

2)-di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monocratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e);

3)-di precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;

4)-di trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e "Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale " e "Gestione delle

Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. Bilancio e Ragioneria e Tributi ed al Settore osservatorio del Mercato del Lavoro;

5)- di inviare inoltre al Direttore preposto della Direzione Regionale del Lavoro ed ai Direttori delle Direzioni provinciali del Lavoro della Campania per opportuna conoscenza;

6)-di trasmettere altresì la presente deliberazione ai Presidenti delle Province della Campania per opportuna conoscenza;

7)-omissis"

3)-Con delibera del 18/09/2000 avente ad oggetto:"trasferimento alla Provincia di Benevento del Personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale DPCM05/08/1999 (Tab a e B)" l'Amministrazione Provinciale di Benevento procedeva alla approvazione dei criteri per l'inquadramento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ad essa doveva essere trasferito, giusta la tabella A allegata al D.P.C.M. del 05/08/1999, analiticamente indicati nel dispositivo di tale atto deliberativo, subordinando però l'applicazione concreta di tali criteri necessari all'inquadramento e quindi quest'ultimo stesso "all'accredito alla Provincia di Benevento delle risorse finanziarie, relative al personale ed alle funzioni e compiti conferiti, trasferite a detto titolo alla Regione Campania, che la medesima Regione Campania dovrà effettuare entro e non oltre 15 giorni prima della data di effettiva validità del presente provvedimento. La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità per gli effetti, in sede di contenzioso che dovessero derivare dalla gestione del personale trasferito sia dalle date anteriori al 26/11/1999 e sia dal 26/11/1999 alla data di effettivo inizio del rapporto funzionale del personale di cui all'allegato elenco da parte della Provincia di Benevento che si fissa alla data del giorno successivo alla validità del presente provvedimento. Dare atto che le attuali condizioni

finanziarie della Provincia di Benevento nonché per i vincoli in materia di finanza degli enti locali non risultano reperibili nel bilancio del corrente anno finanziario, le risorse finanziarie per poter far fronte all'onere derivante dal presente provvedimento."

3)-Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/00 si disponeva il trasferimento alla Regione Campania nonché alle Amministrazioni Provinciali della stessa regione delle risorse finanziarie per le spese del personale trasferito e tanto in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/08/1999 recante l'individuazione delle risorse in materia di "mercato del lavoro" da trasferire alla Regione Campania. In particolare l'art. 3 di tale Decreto indicava le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie da trasmettere alle Province, disponendo che a decorrere dal 01/01/01 tali risorse sarebbero state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno previa correlata riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica.

La data del primo gennaio duemilauno veniva quindi indicata come data ultima entro la quale la Regione Campania doveva provvedere a trasferire all'ente Provincia le relative risorse finanziarie.

Tale data per problemi relativi all'effettuazione concreta del passaggio di tali risorse venne ad essere differito al 31/03/2001. Tanto è vero ciò che il Ministero del Lavoro con nota del 09/01/01 disponeva la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31/03/2001 in attesa della emanazione dei

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e alle Province. In sostanza il Ministero avrebbe erogato gli stipendi al personale trasferito fino al 31/03/2001.

4)-Operato tale trasferimento ed assumendo la concreta gestione del personale trasferito l'amministrazione Provinciale di Benevento emanava in data 10/04/2001 la delibera di presa d'atto di erogazione dello stipendio al personale ad essa trasferito .

Precisato quanto innanzi si deduce ancora che:

5)-l'istante già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, con la qualifica di operatore amministrativo , inquadrato attualmente nella fascia B3 (ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddivisi:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

-indennità per servizio per n.143 buoni pasto non percepiti (per lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 664,68;

-compensi per n.92 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 853,76 (= € 9,28 compenso orario straordinario x n.92 ore di lavoro

straordinario), o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

Tali circostanze sono documentate dalla nota della Amministrazione Provinciale di Benevento , settore Politiche del Lavoro, prot. n.503 del 27/01/2004 nella quale, peraltro, il Dirigente dell'Ufficio dr. Luigi Velleca, nel trasmettere le informazioni richieste dallo scrivente Avvocato ai sensi della L.241/1990, precisava:"

"1-Gli impiegati in questione - tra cui l'istante- fino alla data de 26/11/1999 (data di trasferimento alla Regione ed agli Enti locali della Campania ai sensi del D.lgs. del 23/12/1997 n.469) quali dipendenti del Ministero del Lavoro hanno percepito le indennità previste dal contratto collettivo nazionale del Comparto Stato;

2-A far data dall'01/04/20001, gli stessi hanno percepito le indennità previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regione - Enti Locali;

3-Nel periodo dal 26/11/1999 al 31/03/2001 i predetti dipendenti non hanno percepito alcuna indennità, pur continuando a svolgere le stesse mansioni svolte in capo al Ministero del Lavoro, e, successivamente, svolte presso la Provincia;

4-.....omississ

6)- è indubbio il diritto dell'istante a percepire per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 i compensi di cui innanzi ed è altrettanto indubbio che obbligata a corrispondere gli stessi è la Regione Campania.

Dall'esame della normativa citata nei punti precedenti, la Regione Campania è, infatti, l'ente , nel periodo temporale 26/11/1999 - 31/03/2001 , gestore e quindi responsabile del personale trasferito , tanto da essere il solo ente legittimato a ricevere le risorse finanziarie

per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti , ciò almeno sino al momento del successivo loro trasferimento alle Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:

-nota n.210039/F934 del 09/01/01 del Ministero del Lavoro nella quale testualmente si legge: "facendo seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota n. 210039/F934A del 08/11/2000, si reitera la necessità di garantire, nelle more della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi del decreto n. 469/97 la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31.03.01."

Dalla lettura della predetta nota appare chiaro come l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella fase per cui è causa sia stata estranea a qualsiasi tipo di intervento economico nella fase transitoria di attuazione della riforma, e come il 31.03.01 rappresentava la data ultima di intervento da parte del Ministero.

-nota prot. n.6146 del 28/06/2002 a firma del dr.Luigi Velleca diretta alla Regione Campania (Area Generale di Coordinamento AA.GG. Gestione e Formazione del personale) ed alla Provincia di Benevento (Settore AA.GG. e Personale) con la quale veniva fatto riferimento al provvedimento di liquidazione degli emolumenti dovuti ai lavoratori trasferiti , tra il ricorrente medesimo, ,precisando che la documentazione giustificativa era conservata agli atti d'ufficio. Si rappresentava inoltre che nelle more del passaggio avvenuto alla data del 31/03/2001 del personale predetto dalla Regione Campania alla Provincia di Benevento il personale nella

quasi totalità aveva avviato una vertenza legale per gli emolumenti accessori maturati e non percepiti relativamente al periodo 26/11/1999 - 31/03/2001;

-nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: *"Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001"* con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo- e per il periodo citato :

-buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;

-lavoro straordinario effettuato;

-missioni e trasferte;

-rimborso compenso per ferie non fruito.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

-indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;

-fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17 comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL. .

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

7)-il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo;

Tutto quanto sopra premesso, esso istante come in epigrafe
rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

a codesto Tribunale adito quale Giudice del Lavoro

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta Regionale, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli
alla Via Santa Lucia n. 81, e chiede fissarsi udienza per la
comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso per ivi,
previa ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione
relativa:

- al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo
per cui è causa,;
- al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre
nel periodo suindicato;
- al numero delle missioni effettuate.

Tale documentazione è rilevabile dai fogli di presenza e dagli altri
atti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente
in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della
Regione Campania ;

2- prova testimoniale sulle seguenti circostanze d tutte precedute
dalla locuzione "vero che":

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in
ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti
attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo
26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva

trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale tra cui anche il ricorrente”;

2b-“il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia B3 (ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddiviso:

1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

2-compensi per n.92 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 853,76 (= € 9,28 compenso orario straordinario x n.92 ore di lavoro straordinario), o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

3-indennità per servizio per n.143 buoni pasto non percepiti per lire 9.000 ciascuno - non più corrisposti dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999 per € 664,68 ;”

c-“i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi”;

Si indicano a teste su tali circostanze il dr. Luigi Velleca e la dr.ssa Giovanna Romano, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati;

conseguentemente sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'On.le Tribunale adito, per le causali espresse innanzi:

1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.143 buoni pasto non percepiti per un totale di € 664,68 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-compensi per n.92 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 853,76 (= € 9,28 compenso orario straordinario x n.92 ore di lavoro

straordinario), o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.143 buoni pasto non percepiti per un totale di € 664,68 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-compensi per n.92 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 853,76 (= € 9,28 compenso orario straordinario x n.92 ore di lavoro straordinario), o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del giudizio.

Si esibiscono e depositano i documenti come da indice atti.

Benevento, li 18/03/2004

Avv. Francesco Romano

Depositato in cancelleria oggi 22.3.04

Il Cancelliere

Si assegna al dr. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, li 22.3.04

751


Il Presidente del Tribunale

dott. Piero Francesco De -

Il Giudice designato letto il ricorso che precede fissa per la comparizione delle parti e la sua discussione l'udienza del

22-10-04

Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto nei termini di legge.

Benevento, li 31-03-04

Il Giudice



Memoria difensiva

Per la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente
p.t. della Giunta Regionale, rappresentato e difeso
dall'Avv. Rocco de Girolamo, come da procura generale
ad lites per Notar Stefano Cimmino n.35093 del
24.9.2002 e Decreto Dirigenziale di incarico, e con
lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento
alla Via Arco Traiano c/o Genio Civile

CONVENUTA

CONTRO

IMBEMI COSIMO

, rapp.to e difeso dall' avv.to

Francesco Romano

RICORRENTE

FATTO E DIRITTO

Dopo la fissazione dell'udienza di discussione in
calce al ricorso, c/p ha provveduto alla notifica
dell'atto in data 19.04.2004 alla Regione
Campania, con ciò sostanzando la vocatio in ius.

La domanda tende ad ottenere dalla Regione il
pagamento di compensi maturati dal 26.11.99 al
31.3.2001 per un presunto rapporto di dipendenza con
la stessa.

La Regione Campania, come in epigrafe rapp.ta e

difesa, impugna ogni avversa richiesta e deduzione per i seguenti motivi:

Il ricorrente mai ha avuto un rapporto di lavoro con la convenuta.

Infatti, come lo stesso ricorrente assume in ricorso, il rapporto organico di lavoro è continuato fino al 31.3.2001, data in cui il ricorrente è stato definitivamente inquadrato nei ruoli della Provincia, e fino a tale ultima data è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro.

Nel periodo di cui alla controversia il ricorrente ha svolto effettivamente attività per conto della Provincia e a questa deve rivendicare eventuali mancati pagamenti di elementi accessori che esulano dagli istituti contrattuali che formano la parte fissa della retribuzione che è stata giustamente pagata dal Ministero.

Sul bilancio della Provincia gravano gli oneri finanziari e gli importi superiori a quelli già goduti dal personale in servizio, così come stabilito anche dalla deliberazione della G.R.c. n.2957 dell'11.4.2000 punto 1 lett.d).

Le funzioni e compiti di cui all'art.2 del D.Lgs. n.469 del 23.12.1997, in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro sono stati conferiti

alle Regioni.

La Regione Campania in adesione agli indirizzi dettati dal suindicato decreto legislativo ha pubblicato, in virtù dell'art.4 dello stesso, la L.R.n.14 del 13.8.1998.

Tale legge con l'art.11 attribuisce alle Province" i servizi relativi all'orientamento e alla formazione del lavoro nonché le funzioni amministrative riferite al collocamento ed ai servizi per l'impiego, come specificato nell'art.2 comma 1 e art.4 lettere e),g) del D.Lgs.469/97. In virtù di tale ultimo articolo e legge regionale citata la Regione Campania esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica in materia di politiche per il lavoro e provvede agli altri adempimenti previsti dall'art.2 del D.Lgs.23/12/97 n.469 mentre le Province, al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni nel rispetto degli atti di programmazione di cui al punto 3 dell'art.11 della legge regionale promuovono attraverso i Centri per l'impiego l'erogazione dei servizi.

Tale attività è stata ed è svolta dalla Provincia con il personale di cui il ricorrente ne ha fatto evidentemente parte.

In virtù dell'art. 15 della L.R. 14/98 tale personale proveniente dal Ministero doveva essere trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite entro 365 gg. dall'entrata in vigore della legge. Per l'esercizio di tali funzioni la Provincia ha utilizzato unicamente il personale proveniente dallo Stato e agli stessi deve rispondere per eventuali mancati pagamenti.

SI CONCLUDE

per la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e la sua estromissione dal presente giudizio.

In ogni caso rigettare il ricorso perchè improcedibile, inammissibile ed infondato, e per l'effetto con condanna alle spese per la temerarietà della lite nei confronti della Regione.

Si producono: originale ricorso, procura ad lites e provvedimento di incarico e delibera n. 2957 del 11.4.2000.

Benevento 11

Avv. Rocco De Girolamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

24.10.06

U. Collaboratore di Cancelleria

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE LAVORO

N. 1441/04 R.G.

VERBALE DI 1° UDIENZA

L'anno 2006 il giorno 22 del mese di Ottobre

Innanzi al Giudice del Lavoro, Dott. De Pietro, assistito dal
sottoscritto Cancelliere, e' stata chiamata la causa

TRA
IMBELLI COSMO

CONTRO
Regione Campania

comparsa l'Avv. Francesco Romano per il ucente, il
quale si riporta al uorso introduttivo del giudizio
sostendendo l'integrale accoglimento. E' presente l'Avv. Han-
De Giuliano per la Regione Campana, il quale
si riporta ai propri scritti difensivi ed eccezionali.
L'Avv. Romano offre luce delle eccezioni preliminari di
oggetto di legittimazione passiva avanzate, chiede che il
giudice rinvii la causa per la decisione delle questioni
preliminari ed eventualmente sul merito. E' u comparsa
e richieste istruttorie con un Tommasi per note. Sono
presenti ai fini delle pratiche forensi i dott. Anna Maria Elento,
Anna Merello, Angelo Ugo e Christian Baldini.

Il Giudice

1. Via la causa per la discussione di udienza del
04/2005, con note fino a 10 gg. prime.

Il Giudice
P. L. Pitt

avviso introduttivo del giudizio ed alle note depositate
ed unite all' ammissione dei mezzi d' istruzione. Sono
presenti ai fini della pratica foruziari dott. c. Angelop
Lipari, Anno terza Eticauto e Fabiano Niccolò.

F. Altieri, rogante per la Regione Comparsa 24w. 1900
Ritardato, per delega dell' Avv. Re. 1900, il quale
in epoca negoziale a tutto presente 2000 e 2000
in mezzo un oggetto, che si trova a 2000.

Il Giudice

utenuto necessario, autorizza il medesimo alla
effettuazione delle cause del Ministero del Lavoro e
dell' Amministrazione Provinciale di Benevento per
l'udienza del 27.05.2005.

Il Giudice
V. - A. P. 1900



TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE DEL LAVORO

NOTE ILLUSTRATIVE AUTORIZZATE

Udienza 21/01/2005 - dr. De Pietro

per

IRBOLLI Cosimo

contro

La Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale;

I

I fatti per cui è causa sono analiticamente descritti nel ricorso introduttivo del giudizio, di conseguenza ad esso per brevità in questa sede rimandiamo.

II

La Regione Campania, costituendosi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, limitandosi per il resto ad una generica richiesta di rigetto del ricorso perché improcedibile, inammissibile ed infondato, con la conseguenziale condanna del ricorrente alle spese, per la "temerarietà" della lite nei confronti di essa Regione.

La Regione Campania basa la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di non aver mai avuto un rapporto di lavoro con il ricorrente. Sostiene infatti la Regione che, nel periodo per cui è controversia, il ricorrente è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro, per quanto concerne la parte fissa della retribuzione, mentre per quanto concerne il pagamento delle voci accessorie richieste in ricorso, allo stesso avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione Provinciale di Benevento per la quale esso ricorrente, sostiene l'ente resistente ha svolto effettivamente attività.

A fondamento giuridico di tale tesi, che vedrebbe la Provincia di Benevento unica legittimata passiva della domanda proposta dal ricorrente, la Regione Campania cita la propria Legge Regionale n. 14 del 1998, art. 11.

La tesi della Regione Campania non è assolutamente condivisibile.

Le ragioni giuridiche e di fatto per cui il ricorrente ha individuato la Regione Campania quale legittimato passivo della domanda relativa al pagamento dei compensi "accessori" per il periodo 26/11/1999- 31/03/2001, sono anch'esse

analiticamente indicate nel ricorso e ad esse rimandiamo onde evitare una inutile ripetizione. Certo è che dall'esame analitico della normativa e delle delibere, nonché dalla documentazione acquisita dal ricorrente e depositata in uno al ricorso, risulta chiaro come la Regione Campania sia stata in tale periodo intermedio ente gestore dell'attività del ricorrente medesimo.

In tal senso si è già pronunciato codesto Tribunale in controversie del tutto analoghe (sentenza n. 2061/2003, dott.ssa Catalano e n. 4098/2003, dott. De Pietro) le quali hanno chiaramente enunciato l'estraneità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, relativamente alla domanda proposta da alcuni colleghi dell'attuale ricorrente per il pagamento degli emolumenti accessori di cui al periodo 26/11/1999- 31/03/2001, sul principio che "...nella fase transitoria, dunque, nessuna responsabilità può essere addebitata all'ente resistente (Provincia di Benevento, n.d.r.), posto che in detto periodo vi è stata continuità del rapporto lavorativo con il Ministero, continuità garantita con ordinanza n. 325 del 29/11/1999 dalla Regione Campania, la quale consentiva la continuazione delle funzioni e dei compiti svolti presso gli uffici già assegnati."

Nell'affermazione degli stessi principi si è sostanzialmente pronunciato il Tribunale di Benevento anche nella stessa sentenza citata dalla Regione Campania, n. 328/2003 del dr. De Risi.

In tale decisione infatti testualmente si afferma: "In entrambi i casi la Provincia non appare diretta destinataria degli effetti dei provvedimenti adottati e, soprattutto, non è imputato in causa e comunque non risulta quando mai ed in che modo la Provincia, già dal 26/11/1999 e comunque prima del 18/09/2000 si sia mai ingerita nel servizio, organizzandolo e dirigendolo.

Vero è che quella delibera del 18/09/2000 dichiara di inserire il nuovo personale nell'organico provinciale a decorrere dal 26/11/1999, ma questo vale solo per l'aspetto e l'assetto normativo, non anche ai fini economici."

Il rapporto di lavoro presuppone un contratto con prestazioni sinallagmatiche; anche se in linea di diritto non è vietato attribuire al medesimo effetti giuridici retroattivi, ciò non può valere per la parte economica, in quanto resta priva di causa la retribuzione per prestazioni passate non rese oppure rese ad altri."

La decisione emessa dal Tribunale di Benevento del dott. De Risi, quindi non è assolutamente conforme a quanto sostenuto da controparte in quanto esclude una

legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la maggior parte del periodo per cui è controversia, e precisamente dal 26/11/1999 al 05/11/2000, ritenendola esistere solo e limitatamente al periodo che va dal periodo 06/11/2000 al 31/03/2001.

Questa difesa chiaramente non condivide quest'ultima parte della sentenza ritenendo al contrario che quanto statuito dall'Amm.ne Provinciale di Benevento con la delibera del 18/09/2000 abbia avuto materiale efficacia solo a fare data dal 01/04/2001, così come peraltro statuito nella giurisprudenza prevalente del Tribunale di Benevento con le sentenze citate nn. 2061/2003 e 4098/2003.

Entrando nel merito delle questioni le richieste avanzate dal ricorrente in relazione alle attività prestate sono state documentalmente provate.

Viene in rilievo inoltre il comportamento processuale della Regione Campania che sul punto si è limitata ad una generica impugnativa, implicitamente confermando quindi la fondatezza della domanda, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione ss.uu. n.11353/2004.

In ogni caso si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nel ricorso.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso così come proposto, ivi comprese le richieste istruttorie, con ogni conseguenza di legge.

Si esibiscono e depositano, nel fascicolo di parte relativo al giudizio, pendente innanzi codesto Giudicante, tra il sig. Buono Mario e la Regione Campania, rubricato al n. 1432/2004 r.g., le sentenze nn. 328/2003 (dott. De Risi), 2061/2003 (dott.ssa catalano) e 4098/2003 (dott. De Pietro), Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, e la sentenza Cassazione ss.uu. n. 11353/2004.

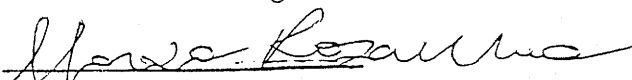
Benevento, 05/01/2005.

Avv. Francesco Romano

E' copia conforme all'originale
08.02.05

Relata di notifica:

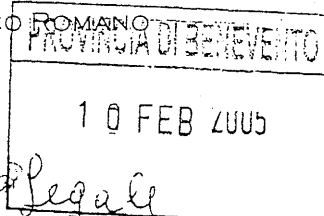
l'anno 2005, il giorno _____ del mese di febbraio, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico esecuzioni e notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritto atto a: Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento alla P.zza Castello, ivi consegnandolo a mani di

A MANI DI 
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

 **10 FEB. 2005**

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11, a mezzo racc. a/r come per legge



COPIA

RG 1432/04
ORIGINALE

est. Avvocatura Settore; [...]

Tribunale di Benevento - sezione del Lavoro

Ricorso ex art.414 e segg.c.p.c.

Ill.mo Sig. Presidente,

Il Sig. Buono Mario, nato il 30/01/1960, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Romano, giusta mandato a margine del presente atto, presso il cui Studio in Benevento al viale Mellusi n.40 elettivamente domicilia,

Settore Avvocatura

espone

Prot. n. _____

Dal _____

quanto segue:

1)-con il decreto legislativo 23/12/1997 n.469 venivano conferite alle Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "mercato del lavoro", stabilendo altresì il trasferimento del personale dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti enti, lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di attuazione. Tale Decreto dettava, infatti, solo disposizioni di carattere generale per cui intervenivano in sua attuazione il D.P.C.M. 09/10/1998 ed il D.P.C.M. 05/08/1999.

2)-Con ordinanza n.325 del 26/11/1999 la Giunta Regionale della Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo passaggio del personale alle Province, lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In particolare l'art.7 di tale ordinanza indicava che il personale transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a

Mandato

sig. Avv. FRANCESCO ROMANO

Vi nomino mio procuratore e difensore nella controversia e/o giudizio di cui al presente atto (vi compreso espressamente la fase di esecuzione, di opposizione e/o di appello).

Vi conferisco il formale ed espresso potere di sottoscrivere il presente atto e di proporre, se lo riterrete opportuno, domande nuove anche nei confronti di terze parti aggiunti. Vi conferisco, altresì, la facoltà di richiedere pignoramenti mobiliari, presso terzi ed immobiliari, di proporre istanze di vendita e quant'altro necessario ad ottenere il soddisfacimento del mio diritto.

Vi conferisco inoltre ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare, rinunziare, quozionare ed intercedere. Ritengo, fin d'ora, per ratto e fermo il Vs. operato. Eleggo domicilio presso il Vs. studio.

Mandatato, 18-03-04

F.to Mario Buono
è autentico

F.to AVV. FRANCESCO ROMANO

Settore Avvocatura

Prot. n. 1009

15-2-05

svolgere , sotto la direzione della Regione Campania ,ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento , le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

3)-con delibera n.8379 del 03/12/1999, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia,del personale trasferito sulla premessa del D.lgs. 23/12/1997 n.469 oltre che della L.R.12/08/1998 n.14 e del D.P.C.M. del 05/08/1999 con cui " sono state trasferite le risorse umane ,strumentali, informatiche,finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo :

a)- all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;

b)- al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;

c)- all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;

d)-all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;

e)-a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente" considerato che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di riferimento, si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione

Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. Bilancio e Ragioneria e Tributi ed al Settore osservatorio del Mercato del Lavoro;

5)- di inviare inoltre al Direttore preposto della Direzione Regionale del Lavoro ed ai Direttori delle Direzioni provinciali del Lavoro della Campania per opportuna conoscenza;

6)-di trasmettere altresì la presente deliberazione ai Presidenti delle Province della Campania per opportuna conoscenza;

7)-omissis"

3)-Con delibera del 18/09/2000 avente ad oggetto:"trasferimento alla Provincia di Benevento del Personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale DPCM05/08/1999 (Tab a e B)" l'Amministrazione Provinciale di Benevento procedeva alla approvazione dei criteri per l'inquadramento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ad essa doveva essere trasferito,giusta la tabella A allegata al D.P.C.M. del 05/08/1999, analiticamente indicati nel dispositivo di tale atto deliberativo,subordinando però l'applicazione concreta di tali criteri necessari all'inquadramento e quindi quest'ultimo stesso "all'accredito alla Provincia di Benevento delle risorse finanziarie, relative al personale ed alle funzioni e compiti conferiti, trasferite a detto titolo alla Regione Campania, che la medesima Regione Campania dovrà effettuare entro e non oltre 15 giorni prima della data di effettiva validità del presente provvedimento.La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità per gli effetti,in sede di contenzioso che dovessero derivare dalla gestione del personale trasferito sia dalle date anteriori al 26/11/1999 e sia dal 26/11/1999 alla data di effettivo inizio del rapporto funzionale del personale di cui all'allegato elenco da parte della Provincia di Benevento che si fissa alla data del giorno successivo alla validità del presente provvedimento.Dare atto che le attuali condizioni

finanziarie della Provincia di Benevento nonché per i vincoli in materia di finanza degli enti locali non risultano reperibili nel bilancio del corrente anno finanziario, le risorse finanziarie per poter far fronte all'onere derivante dal presente provvedimento."

3)-Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/00 si disponeva il trasferimento alla Regione Campania nonché alle Amministrazioni Provinciali della stessa regione delle risorse finanziarie per le spese del personale trasferito e tanto in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/08/1999 recante l'individuazione delle risorse in materia di "mercato del lavoro" da trasferire alla Regione Campania. In particolare l'art. 3 di tale Decreto indicava le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie da trasmettere alle Province, disponendo che a decorrere dal 01/01/01 tali risorse sarebbero state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno previa correlata riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica.

La data del primo gennaio duemilauno veniva quindi indicata come data ultima entro la quale la Regione Campania doveva provvedere a trasferire all'ente Provincia le relative risorse finanziarie.

Tale data per problemi relativi all'effettuazione concreta del passaggio di tali risorse venne ad essere differita al 31/03/2001. Tanto è vero ciò che il Ministero del Lavoro con nota del 09/01/01 disponeva la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31/03/2001 in attesa della emanazione dei

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e alle Province. In sostanza il Ministero avrebbe erogato gli stipendi al personale trasferito fino al 31/03/2001.

4)-Operato tale trasferimento ed assumendo la concreta gestione del personale trasferito l'amministrazione Provinciale di Benevento emanava in data 10/04/2001 la delibera di presa d'atto di erogazione dello stipendio al personale ad essa trasferito .

Precisato quanto innanzi si deduce ancora che:

5)-l'istante già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, inquadrato attualmente nella fascia C1 (ex VI livello qualifica ministero), quale assistente amministrativo , nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddivisi:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.577,66;

-indennità per servizio per n.152 buoni pasto non percepiti (per lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 706.80;

Tali circostanze sono documentate dalla nota della Amministrazione Provinciale di Benevento , settore Politiche del Lavoro,prot. n.503 del 27/01/2004 nella quale,peraltro, il Dirigente dell'Ufficio dr.

Luigi Velleca, nel trasmettere le informazioni richieste dallo scrivente Avvocato ai sensi della L.241/1990, precisava:"

"1-Gli impiegati in questione - tra cui l'istante- fino alla data de 26/11/1999 (data di trasferimento alla Regione ed agli Enti locali della Campania ai sensi del D.lgs. del 23/12/1997 n.469) quali dipendenti del Ministero del Lavoro hanno percepito le indennità previste dal contratto collettivo nazionale del Comparto Stato;

2-A far data dall'01/04/20001, gli stessi hanno percepito le indennità previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regione - Enti Locali;

3-Nel periodo dal 26/11/1999 al 31/03/2001 i predetti dipendenti non hanno percepito alcuna indennità, pur continuando a svolgere le stesse mansioni svolte in capo al Ministero del Lavoro, e, successivamente, svolte presso la Provincia;

4-.....omississ

6)- è indubbio il diritto dell'istante a percepire per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 i compensi di cui innanzi ed è altrettanto indubbio che obbligata a corrispondere gli stessi è la Regione Campania.

Dall'esame della normativa citata nei punti precedenti, la Regione Campania è, infatti, l'ente , nel periodo temporale 26/11/1999 - 31/03/2001 , gestore e quindi responsabile del personale trasferito , tanto da essere il solo ente legittimato a ricevere le risorse finanziarie per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti , ciò almeno sino al momento del successivo loro trasferimento alle Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:

-nota n.210039/F934 del 09/01/01 del Ministero del Lavoro nella quale testualmente si legge: "facendo seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota n. 210039/F934A del 08/11/2000, si reitera la necessità di garantire, nelle more della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi del decreto n. 469/97 la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31.03.01."

Dalla lettura della predetta nota appare chiaro come l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella fase per cui è causa sia stata estranea a qualsiasi tipo di intervento economico nella fase transitoria di attuazione della riforma, e come il 31.03.01 rappresentava la data ultima di intervento da parte del Ministero.

-nota prot. n.6146 del 28/06/2002 a firma del dr.Luigi Velleca diretta alla Regione Campania (Area Generale di Coordinamento AA.GG. Gestione e Formazione del personale) ed alla Provincia di Benevento (Settore AA.GG. e Personale) con la quale veniva fatto riferimento al provvedimento di liquidazione degli emolumenti dovuti ai lavoratori trasferiti , tra il ricorrente medesimo, ,precisando che la documentazione giustificativa era conservata agli atti d'ufficio. Si rappresentava inoltre che nelle more del passaggio avvenuto alla data del 31/03/2001 del personale predetto dalla Regione Campania alla Provincia di Benevento il personale nella quasi totalità aveva avviato una vertenza legale per gli emolumenti accessori maturati e non percepiti relativamente al periodo 26/11/1999 - 31/03/2001;

-nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: "Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001" con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo- e per il periodo citato :

- buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;
- lavoro straordinario effettuato;
- missioni e trasferte;
- rimborso compenso per ferie non fruito.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

- indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;
- fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17 comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL. .

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

7)-il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo;

Tutto quanto sopra premesso, esso istante come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

a codesto Tribunale adito quale Giudice del Lavoro

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, e chiede fissarsi udienza per la comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso per ivi, previa ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa:

- al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa;
- al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;
- al numero delle missioni effettuate.

Tali circostanze sono tutti rilevabili dai fogli di presenza e dagli altri documenti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;;

2- prova testimoniale sulle seguenti circostanze d tutte precedute dalla locuzione "vero che":

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale ";

2b-"il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia C1 (ex VI livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il

26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddiviso:

1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.531,04;

2-indennità per servizio (n.152 buoni pasto non percepiti per lire 9.000 ciascuno) per € 706,80";

c) compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi";

Si indicano a teste su tali circostanze il dr. Luigi Velleca e la dr.ssa Giovanna Romano, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati;

conseguentemente sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'On.le Tribunale adito, per le causali espresse innanzi:

1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.531,04, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.152 buoni pasto non percepiti per un totale di € 706.80 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.531,04 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.152 buoni pasto non percepiti per un totale di € 706.80 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

Il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze del giudizio.

Si esibiscono e depositano i documenti come da indice atti.

Benevento, lì 18/03/2004.

Avv. Francesco Romano

Depositato in cancelleria oggi 22. 3. 04

Il Cancelliere

Si assegna al dr. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, li 12 6 MAR. 2004

Il Presidente del Tribunale

dott. Piero Francesco De Pietro

Il Giudice designato letto il ricorso che precede fissa per la comparizione delle parti e la sua discussione l'udienza del 22-10-04

Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto nei termini di legge.

Benevento, li 31. 03. 04

Il Giudice

R. Alit



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE LAVORO

N. 1632/04 R.G.

VERBALE DI 1° UDIENZA

L'anno 2006 il giorno 27 del mese di Ottobre

Innanzi al Giudice del Lavoro, Dott. De Pietro, assistito dal
sottoscritto Cancelliere, e' stata chiamata la causa

TRA

BURNO MARCO

CONTRO

Regione Campania

comperso l'Avv. Francesco Romano per il uocente, il
ale si riporta al uorso introduttivo del giudizio
eduzione l'integrale regolamento. E' presente l'Avv. Claudio
Avv. De Girolamo per la Regione Campana, il quale
si riporta ai propri scritti difensivi ed eccezionali.
Avv. Romano offre luce delle eccezioni preliminari su
to di legittimazione passiva avanzate, chiede che il
udice rinvii la causa per la discussione delle questioni
preliminari ed eventualmente sul merito di cui comprese
richieste istruttorie con un comuni per note, sono
uti ai fini delle pratiche forensi i dott. Anna Maria Elento,
Maerello, Angela Lipari e Christian Bellini.

Il Giudice

La causa per la discussione di udienza del
1/2005, con note fino a 10 gg. prima.

Il Giudice
1/11

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE DEL LAVORO

NOTE ILLUSTRATIVE AUTORIZZATE

Udienza 21/01/2005 - dr. De Pietro

per

Buono Affare

contro

La Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale;

I

I fatti per cui è causa sono analiticamente descritti nel ricorso introduttivo del giudizio, di conseguenza ad esso per brevità in questa sede rimandiamo.

II

La Regione Campania, costituendosi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, limitandosi per il resto ad una generica richiesta di rigetto del ricorso perché improcedibile, inammissibile ed infondato, con la conseguenziale condanna del ricorrente alle spese, per la "temerarietà" della lite nei confronti di essa Regione.

La Regione Campania basa la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di non aver mai avuto un rapporto di lavoro con il ricorrente. Sostiene infatti la Regione che, nel periodo per cui è controversia, il ricorrente è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro, per quanto concerne la parte fissa della retribuzione, mentre per quanto concerne il pagamento delle voci accessorie richieste in ricorso, allo stesso avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione Provinciale di Benevento per la quale esso ricorrente, sostiene l'ente resistente ha svolto effettivamente attività.

A fondamento giuridico di tale tesi, che vedrebbe la Provincia di Benevento unica legittimata passiva della domanda proposta dal ricorrente, la Regione Campania cita la propria Legge Regionale n. 14 del 1998, art. 11.

La tesi della Regione Campania non è assolutamente condivisibile.

Le ragioni giuridiche e di fatto per cui il ricorrente ha individuato la Regione Campania quale legittimato passivo della domanda relativa al pagamento dei compensi "accessori" per il periodo 26/11/1999- 31/03/2001, sono anch'esse

analiticamente indicate nel ricorso e ad esse rimandiamo onde evitare una inutile ripetizione. Certo è che dall'esame analitico della normativa e delle delibere, nonché dalla documentazione acquisita dal ricorrente e depositata in uno al ricorso, risulta chiaro come la Regione Campania sia stata in tale periodo intermedio ente gestore dell'attività del ricorrente medesimo.

In tal senso si è già pronunciato codesto Tribunale in controversie del tutto analoghe (sentenza n. 2061/2003, dott.ssa Catalano e n. 4098/2003, dott. De Pietro) le quali hanno chiaramente enunciato l'estraneità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, relativamente alla domanda proposta da alcuni colleghi dell'attuale ricorrente per il pagamento degli emolumenti accessori di cui al periodo 26/11/1999- 31/03/2001, sul principio che "*...nella fase transitoria, dunque, nessuna responsabilità può essere addebitata all'ente resistente (Provincia di Benevento, n.d.r.), posto che in detto periodo vi è stata continuità del rapporto lavorativo con il Ministero, continuità garantita con ordinanza n. 325 del 29/11/1999 dalla Regione Campania, la quale consentiva la continuazione delle funzioni e dei compiti svolti presso gli uffici già assegnati.*"

 Nell'affermazione degli stessi principi si è sostanzialmente pronunciato il Tribunale di Benevento anche nella stessa sentenza citata dalla Regione Campania, n. 328/2003 del dr. De Risi.

In tale decisione infatti testualmente si afferma: "*In entrambi i casi la Provincia non appare diretta destinataria degli effetti dei provvedimenti adottati e, soprattutto, non è provato in causa e comunque non risulta quando mai ed in che modo la Provincia, già dal 29/11/1999 e comunque prima del 18/09/2000 si sia mai ingerita nel servizio, organizzandolo e dirigendolo.*

Vero è che quella delibera del 18/09/2000 dichiara di inserire il nuovo personale nell'organico provinciale a decorrere dal 26/11/1999, ma questo vale solo per l'aspetto e l'assetto normativo, non anche ai fini economici."

Il rapporto di lavoro presuppone un contratto con prestazioni sinallagmatiche; anche se in linea di diritto non è vietato attribuire al medesimo effetti giuridici retroattivi, ciò non può valere per la parte economica, in quanto resta priva di causa la retribuzione per prestazioni passate non rese oppure rese ad altri."

La decisione emessa dal Tribunale di Benevento del dott. De Risi, quindi non è assolutamente conforme a quanto sostenuto da controparte in quanto esclude una

legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la maggior parte del periodo per cui è controversia, e precisamente dal 26/11/1999 al 05/11/2000, ritenendola esistere solo e limitatamente al periodo che va dal periodo 06/11/2000 al 31/03/2001.

Questa difesa chiaramente non condivide quest'ultima parte della sentenza ritenendo al contrario che quanto statuito dall'Amm.ne Provinciale di Benevento con la delibera del 18/09/2000 abbia avuto materiale efficacia solo a fare data dal 01/04/2001, così come peraltro statuito nella giurisprudenza prevalente del Tribunale di Benevento con le sentenze citate nn. 2061/2003 e 4098/2003.

Entrando nel merito delle questioni le richieste avanzate dal ricorrente in relazione alle attività prestate sono state documentalmente provate.

Viene in rilievo inoltre il comportamento processuale della Regione Campania che sul punto si è limitata ad una generica impugnativa, implicitamente confermando quindi la fondatezza della domanda, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione ss.uu. n.11353/2004.

In ogni caso si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nel ricorso.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso così come proposto, ivi comprese le richieste istruttorie, con ogni conseguenza di legge.

Si esibiscono e depositano, nel fascicolo di parte relativo al giudizio, pendente innanzi codesto Giudicante, tra il sig. Buono Mario e la Regione Campania, rubricato al n. 1432/2004 r.g., le sentenze nn. 328/2003 (dott. De Risi), 2061/2003 (dott.ssa catalano) e 4098/2003 (dott. De Pietro), Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, e la sentenza Cassazione ss.uu. n. 11353/2004.

Benevento, 05/01/2005.

Avv. Francesco Romano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 7.1.05

Il Cancelliere di Cancelleria

Successivamente all'udienza del 21/01/2005, e
comparsa l'Avv. Giovanna Petrucci per delega dell'Avv. F.
Romano per il neorrente, e quale si riporta el
corso introduttivo del giudizio ed alle note depositate
ed unite sull'ammissione dei mezzi istruttori. Sono
presenti ai fini della pratica forense i dott. ri: Angelo
Lipari, Anna Maria Eliauto e Fabiana Mercaldo.

È, altresì, presente per la Regione Comparsa l'Avv. F. Petrucci
delegato, per delega dell'Avv. F. Romano, e quale
si riporta integralmente a tutto presente recepito e deliberato
in merito al presente, chiarendone l'eseguitività.

Il Giudice

ritenuto necessario, autorizza il neorrente alle
chiamate in causa del Ministero del Lavoro e
dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per
l'udienza del 27.05.2005.

Il Giudice
F. Petrucci

È copia conforme all'originale

Benevento, il

03.02.05

Il Collaboratore di Cancelleria



Relata di notifica:

l'anno 2005, il giorno _____ del mese di febbraio, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico esecuzioni e notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritto atto a:
Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento alla P.zza Castello, ivi consegnandolo a mani di

A MANI DI *Spazio*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature]
10 FEB. 2005

[Signature]
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficio Giudiziario (B3)

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11, a mezzo racc. a/r come per legge